

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO



NUCLEO DI ANALISI E MASSIMAZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - ROMA

Rassegna di giurisprudenza

n. 2

(marzo-agosto 2025)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO



NUCLEO DI ANALISI E MASSIMAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - ROMA

Rassegna di giurisprudenza a cura di

PRIMA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Silvia SIMONE Dott.ssa Marta GIRALDI

SECONDA SEZIONE

Primo Referendario Dott.ssa Giovanna VIGLIOTTI Dott. Leonardo ANGELINI

TERZA SEZIONE

Referendario Dott. Marco SAVI Dott.ssa Giusy BIVONA
--

QUARTA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Monica GALLO Dott.ssa Elisa COSPITO
--

QUINTA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Virginia ARATA Dott.ssa Annalisa NAPPI

SOMMARIO

AMBIENTE	15
AMBIENTE - Autorizzazione - Autocertificazione - Sussistenza dei presupposti - Legittimità	15
AMBIENTE - V.A.S., V.I.A., V.I.N.C.A alternativi - Procedimento di VIA - Concerto del Ministero della cultura - Silenzio-assenso orizzontale - Non si applica	15
ATTO AMMINISTRATIVO	16
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Limiti Know how - Insussistenza di segretezza oggettiva - È dovuto	16
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Ostensione delle offerte - Insussistenza dei segreti tecnici o commerciali - È dovuto	16
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Procedura selettiva - Accesso alle istanze di riesame ed ai verbali di revisione dei punteggi dei concorrenti - Interesse del non utilmente graduato - Sussiste	16
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Fascicolo personale del dipendente - Limiti oggettivi all'ostensione	17
ATTO AMMINISTRATIVO - Annullabilità - Mancata comunicazione del preavviso di rigetto - Sussistenza	18
ATTO AMMINISTRATIVO - Annullabilità - Provvedimento anti comunitario - Sussistenza	18
ATTO AMMINISTRATIVO - Obbligo di Autotutela - Provvedimento anti comunitario inoppugnabile - Non sussiste	18
ATTO AMMINISTRATIVO - Atto generale - Inosservanza della proposta della Conferenza regionale permanente per l'istruzione - Onere motivazionale della P.A - Sussistenza	19
ATTO AMMINISTRATIVO - Onere motivazionale della P.A. - Parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione - Natura obbligatoria -Sussistenza	19
ATTO AMMINISTRATIVO - Atto regolamentare - Decreto Ministeriale - Mancata pubblicazione in G.U. - Attiene alla fase integrativa dell'efficacia non ad una condizione di legittimità	19
ATTO AMMINISTRATIVO - Autotutela - Rifiuto preliminare - Lesività - Insussistenza ...	20
ATTO AMMINISTRATIVO - Discrezionalità tecnica - Motivazione della valutazione delle prove concorsuali - Voto numerico - Legittimità	20

ATTO AMMINISTRATIVO - Procedimento in genere - Sospensione cautelare - Fondamento	21
ATTO AMMINISTRATIVO - Rettifica - Natura - Interesse a ricorrere - Inammissibilità del ricorso contro atti meramente confermativi o privi di lesività autonoma	21
ATTO AMMINISTRATIVO - Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Modifica di strumenti urbanistici vigenti - Obbligo procedimentale per la P.A. - Esclusione - Ratio	22
ATTO AMMINISTRATIVO - Soccorso istruttorio - Errore palesemente riconoscibile - Ammissibile.....	22
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	23
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità di regolazione dei trasporti - Pareri ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 - Natura non vincolante.....	23
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Operazione di concentrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti	25
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Condizioni generali di contratto e restrizioni per factum principis - Violazione dell'obbligo di diligenza professionale - Non sussiste	26
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Concorrenza - Pratiche commerciali scorrette - Procedimento sanzionatorio - Impegni - Ne bis in idem.....	27
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Prodotti da fumo - Tutela avanzata dei consumatori - Tutela della salute	28
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Procedimento amministrativo - Termini del procedimento - Distinzione tra disciplina delle pratiche commerciali scorrette e delle intese anticoncorrenziali	28
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Natura del potere esercitato.....	28
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Procedimento amministrativo - Termine di avvio e di conclusione del procedimento	29
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Intese anticoncorrenziali - Procedimento amministrativo - Termine di avvio del procedimento - Termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria	31
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Rating di legalità - Sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento - Riforma Cartabia - Irrilevanza.....	33
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - Sicurezza pubblica - Ordine pubblico - Riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio in Italia dell'attività di titolare di	

istituto di investigazione privata da parte di un richiedente cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività regolamentata nel Paese di origine - Requisiti	37
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - Sicurezza pubblica - Ordine pubblico - Autorizzazione all'esercizio della vigilanza privata - Violazione del regolamento di servizio - Incameramento della cauzione	38
BANCA, CREDITO E RISPARMIO.....	38
BANCA, CREDITO E RISPARMIO - Procedura di risoluzione - Spettanza dell'indennizzo <i>ex</i> art. 89, D.lgs 16 novembre 2015, n. 180 - Natura di interesse legittimo.....	38
TITOLI di credito - Obbligazioni emesse dalle banche - Clausola di subordinazione - Non è vessatoria.....	39
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	39
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica semplificata - Soprintendenza - Parere tardivo- Effetti - Provvedimento di autotutela - Necessità di autonoma motivazione	39
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Interesse culturale eccezionale - Procedimento semplificato <i>ex</i> art. 65, comma 4-bis - Applicabilità degli "Indirizzi" ministeriali - Obblighi istruttori	40
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Libera circolazione - diniego - Discrezionalità tecnica dell'amministrazione - Irrilevanza del precedente rilascio dell'attestato per la medesima opera.....	41
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Presunzione di culturalità - Art. 10, co. 1, e art. 12 d.lgs. n. 42/2004 - Inapplicabilità a beni privati espropriati per opere pubbliche - Necessità di dichiarazione <i>ex</i> art. 13	41
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Uscita definitiva dal territorio nazionale - Attestato di libera circolazione - Acquisto coattivo - Vincolo culturale - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza.....	42
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Vincolo <i>ex lege</i> - Aree boscate - Deroga per zone A e B - Applicabilità anche in assenza di formale qualificazione urbanistica - Valutazione da compiersi in base alla situazione di fatto esistente	43
CIRCOLAZIONE STRADALE.....	44
CIRCOLAZIONE STRADALE - Zone a traffico limitato - Accesso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida - Art. 7, comma 9-bis, Codice della strada - Portata applicativa - Esclusione per le ZTL istituite anteriormente all'entrata in vigore della norma.....	44
CONCORRENZA.....	45
CONCORRENZA - Pratiche commerciali scorrette - Condotta imposta al consumatore - Controprestazione	45
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO	45
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Atto di macro organizzazione - Determinazione dei posti vacanti in pianta organica - Natura giuridica pubblicistica	45

CONCORSO a pubblico impiego - Aggiornamento graduatorie provinciali ad esaurimento - Insegnanti di religione - Punteggio per esperienza pregressa in classe di concorso diversa - Esclusione - Discriminazione - Sussiste	46
CONCORSO a pubblico impiego - Elaborato - Documento informatico - Data certa - Modifica - Illegittimità di pericolo - Sussiste	46
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Esclusione del candidato - Equiparazione del rapporto di lavoro prestato in scuole pubbliche e paritarie - È legittima.....	47
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Adempimento degli obblighi di leva - Rilevanza.....	47
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Riserva di posti - Volontari del Servizio Civile Universale e del Servizio Civile Nazionale - Equiparazione.....	48
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Valutazione idoneità attitudinale - Valutazione esperti - Prevale su esito positivo test	49
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Scorrimento graduatoria - Regola di reclutamento - Onere motivazionale a carico della P.A. - Indizione nuovo ricorso - Necessità.....	49
CONCORSO a pubblico impiego - Titoli di riserva - Mancata indicazione nella domanda di partecipazione	50
CONCORSO a pubblico impiego - Vincolo di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica - Esclusione dalla procedura - È legittima	50
CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	51
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto (di fornitura) - Revisione prezzi - Interessi moratori	53
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Clausola sociale - Dichiarazioni in offerta - Vincolatività - Natura dell'aggiudicatario - Libertà d'impresa - Reclutamento del personale - Imparzialità amministrativa	56
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Collegi consultivi tecnici - Avvocati del libero foro - Nomina in qualità di presidenti.....	57
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Concessione - Piano Economico-Finanziario (PEF) - Natura - Funzione - Effetto escludente - Legittimità.....	58
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Consorzi stabili - Designazione della consorziata esecutrice - Possesso dei requisiti - Cumulo alla rinfusa - Esclusione.....	58
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Ex Amministratore imputato per fatti interessanti precedenti gare - Misura di self cleaning - Permanenza nella compagine societaria senza deleghe - Inidoneità ai fini della permanenza in gara dell'operatore.	60
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Operatore economico escluso da precedenti gare per fatti di rilevanza penale contestati all'ex Amministratore - Giudizio negativo di non affidabilità - Assenza di misure di self cleaning - Estensione prognostica su gara in corso - Legittimità	60

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Gara - Cause di esclusione non automatica - Gravi illeciti professionali - Misure di self cleaning - Tempestività.....	61
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Gara - Provvedimento di esclusione - Competenza del RUP	61
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Erronea indicazione delle quote di esecuzione dei partecipanti al RTI - Non è emendabile con il soccorso istruttorio.....	62
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Duplice corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota di esecuzione - Mancata previsione negli atti di gara - Si applica in via di eterointegrazione.....	62
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Possesso da parte dell'esecutore dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a eseguire - È un requisito di partecipazione.....	63
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Commistione con offerta economica - Gara al prezzo più basso - Clausola di esclusione automatica - Nullità - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Art. 10, d.lgs. n. 36/2023	63
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Progetto di riassorbimento del personale - Clausola escludente - Soccorso istruttorio - Inammissibilità.....	64
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Scostamento dai costi della manodopera tabellari - Ammissibilità condizionata - Obbligo di specifica giustificazione basata su dati aziendali reali - Dovere di istruttoria della stazione appaltante.....	65
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Costo della manodopera inferiore a quello posto a base di gara - Obbligo di verifica di congruità - Art. 41, comma 14, D.lgs. n. 36/2023 - Garanzie dei lavoratori - Violazione	66
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Procedure di affidamento - Clausola sociale - Equivalenza dei contratti collettivi - Valutazione dell'amministrazione - Discrezionalità tecnica - Verifica - Giustificativi.....	66
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro - Interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione - Effetti della revoca della sospensione.....	67
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro - Interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione - Termini del procedimento	68
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Requisiti morali e fiscali - Irregolarità fiscali non definitivamente accertate - Affidabilità dell'operatore economico - Valutazione discrezionale della stazione appaltante - Obbligo informativo - Inidoneità della sostituzione ex art. 97 d.lgs. 36/2023 - Legittimità dell'esclusione.....	68

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Sistema di qualificazione degli operatori economici - Ampliamento dei fatti integranti cause non automatiche esclusione dalle gare - Sospensione cautelare dall'albo fornitori - Legittimità	69
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Sistema di qualificazione degli operatori economici - Sospensione cautelare dall'albo fornitori - Mancata comunicazione di avvio del procedimento	69
CONTRATTI PUBBLICI- Verifica di anomalia - Principio del contraddittorio - Principio del risultato - Principio dell'affidamento - Art. 110 d.lgs. n. 36/2023 - Art. 69 direttiva 2014/24/UE - <i>Par condicio</i> - Difetto di istruttoria - Illegittimità dell'esclusione	70
DANNI	71
DANNI - Azione risarcitoria - Esatta qualificazione della domanda - Perdita di chance - Risarcibilità - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità.....	71
DANNI - Azione risarcitoria - Liquidazione in via equitativa - Onere della prova.....	71
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO	72
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Accertamento tecnico sulla gravità - dell'evento dannoso - Rideterminazione del canone demaniale -Necessità.....	72
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Procedura concorrenziale - Concessioni di beni e servizi - Necessità	72
EDILIZIA E URBANISTICA	73
EDILIZIA E URBANISTICA - Attività edilizia libera - Gazebo - Caratteristiche strutturali - Trasformazione urbanistica - Sanzione amministrativa - Principio di legalità - <i>Lex mitior</i> ...	73
EDILIZIA E URBANISTICA - Condonò edilizio - Limite volumetrico previsto dall'art. 39, co. 1, L. n. 724/1994 - Computo dell'intera volumetria del manufatto, a prescindere dalla destinazione d'uso - Inclusione delle porzioni interrato	73
EDILIZIA E URBANISTICA - Condonò edilizio - Oneri concessori - Criterio temporale per la determinazione - Rilevanza della disciplina vigente al momento della domanda.....	74
EDILIZIA E URBANISTICA - Condonò edilizio - Opere in lottizzazione abusiva - Contributo ex art. 37 l. 47/1985 - Quota di urbanizzazione - Cumulabilità legittima.....	75
EDILIZIA E URBANISTICA- Contributo di costruzione - Esenzione per calamità pubblica - Requisiti - Inapplicabilità per scelte edificatorie volontarie non fondate su norme o provvedimenti di emergenza	75
EDILIZIA E URBANISTICA - Contributo di costruzione - Ritardo nel versamento - Sanzioni - Buona fede - Escussione fideiussione - Inapplicabilità dell'art. 1227 c.c.	76
EDILIZIA E URBANISTICA- Obbligo di licenza edilizia - Decorrenza - Territorio del Comune di Roma - Nuova edificazione, ampliamento o modifica.....	77
EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Autotutela esecutiva - Silenzio della P.A. - Obbligo di provvedere - Condanna al facere pubblicistico	77
EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Onere probatorio sullo stato legittimo dell'immobile - Inidoneità della prova presuntiva - Insussistenza di un obbligo comunale di	

accertamento - Irrilevanza delle tolleranze edilizie parziali - Fiscalizzazione dell'abuso - Responsabilità del proprietario non autore dell'intervento.....	78
EDILIZIA E URBANISTICA - Repressione dell'abusivismo - Titolarità passiva dell'ordine di demolizione - Mancata notifica al proprietario - Irrilevanza per il responsabile dell'abuso..	79
EDILIZIA E URBANISTICA- Segnalazione certificata per l'agibilità - Inefficacia - Inadempimento a convenzione urbanistica - Legittimità - Nozione di agibilità quale verifica congiunta di conformità igienico-sanitaria e urbanistica	79
EDILIZIA E URBANISTICA - Silenzio rigetto su istanza di sanatoria - Provvedimento espresso confermativo - Natura - Impugnabilità - Esclusione dell'autotutela	80
EDILIZIA E URBANISTICA - Stato legittimo dell'immobile - Documentazione catastale - Valore probatorio - Funzione suppletiva in assenza del titolo originario	81
EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - Interventi su immobili vincolati - Parere della Sovrintendenza - Natura non tacita - Inapplicabilità del silenzio-assenso - Carta per la qualità - Parere negativo motivato - Legittimità	81
EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - SCIA alternativa al permesso di costruire - Vigilanza e repressione degli abusi edilizi - Ordine di demolizione - Piani attuativi - Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) - Difformità rispetto al titolo - Localizzazione del manufatto	82
EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - Ristrutturazione urbanistica - Ambito applicativo - Presupposto della preesistenza edilizia - Limiti al ricorso alla SCIA	83
ELEZIONI	83
ELEZIONI - Art. 51 Cost. - Obbligo della parità di genere - Natura precettiva	83
ELEZIONI - Obbligo della parità di genere - Natura precettiva - Consigli Nazionali degli Ordini professionali - Sussistenza	84
ENERGIA	84
ENERGIA elettrica ed energia in genere- Energia rinnovabile - Art. 56, comma 8 DL n. 76/2020 - Efficacia - Irretroattività.....	84
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee non idonee all'installazione di impianti FER	84
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti generali - Assenza di immediata lesività	86
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Impianti in area agricola....	86
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Legge regionale - Divieto di impianti FER in aree non idonee - Retroattività del divieto.....	87
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Impianti fotovoltaici - Tariffe incentivanti - DIA contenente documenti falsi, contraffatti o informazioni mendaci - Decadenza.....	87
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Capacity market - Unità di produzione da adeguare - Presupposti della qualificazione	88
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Intervento litisconsortile in primo grado - Conflitto d'interessi con il ricorrente principale - Non è ammissibile	88

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Impianti fotovoltaici - Tariffe incentivanti - Decurtazione degli incentivi - Differenze con l'autotutela	89
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Impianti fotovoltaici - Tariffe incentivanti - Voltura dell'autorizzazione - Fusione per incorporazione - Principio di allineamento.....	89
ENTI LOCALI	90
ENTI LOCALI - Fonti normative - Rapporti tra Statuto e Regolamento - Gerarchia - Art. 38, co. 2, TUEL - Principi inderogabili - Numero legale - Esclusione del Sindaco	90
GIURISDIZIONE.....	90
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Giustizia amministrativa - Azione risarcitoria - Sport - Federazione italiana pallacanestro - Giustizia sportiva - Riparto.....	91
In motivazione, la Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, posto che nel caso di specie la controversia non verteva sull'illegittimità del provvedimento che ha disposto l'inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri fuori quadro (questione che è già stata decisa all'interno degli organi della giustizia sportiva), quanto piuttosto sulla domanda di ristoro avanzata da quest'ultimo rispetto alle conseguenze del provvedimento di esclusione, che avrebbe inciso su una situazione giuridica soggettiva che lo stesso prospetta in termini di diritto soggettivo, come tale protetta dall'ordinamento generale. Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2018, n. 5019.....	91
Responsabilità civile, contrattuale, precontrattuale, contabile, amministrativa, da atto lecito, alternativi - Sport - Organi della giustizia sportiva - Risarcimento del danno - Responsabilità della P.A. - Requisiti.....	91
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Difetto - Selezione di immobili per fondi PNRR - Atti privi di potere autoritativo - Controversia contrattuale - Giudice ordinario	91
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Contributi e finanziamenti - Recupero - Inadempimento del beneficiario.....	92
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Procedura per la selezione di immobili target da acquisire tramite fondo immobiliare finanziato con risorse PNRR - Natura privatistica dell'attività - Assenza di potere autoritativo - Inapplicabilità della disciplina pubblicistica - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.....	93
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Acquisto per matrimonio con cittadino italiano - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.....	93
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Riparto di giurisdizione - Concessioni di beni pubblici - Valutazione discrezionale della determinazione del canone - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.....	94
GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Riparto di giurisdizione - Trattenute assicurative previdenziali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza	94
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	95

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Appello pendente - Rapporto di pregiudizialità necessaria - Obbligo di sospensione - Sussiste.....	95
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giudizio di ottemperanza - Intervento ad adiuvandum - Inammissibilità - Richiesta di chiarimenti - Profili estranei al giudicato - Inammissibilità..	95
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domanda relativa ad un credito vantato dall'Amministrazione - Non sussiste.....	96
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti endoprocedimentali - Inammissibilità	96
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Istanza di rinvio dell'udienza - Proposizione di motivi aggiunti per domanda risarcitoria - Ammissibilità - Necessità di allegare fatti sopravvenuti - Potere discrezionale del giudice - Art. 73, comma 1-bis, c.p.a.	97
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnazione - Provvedimenti di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale - Immediata lesività - Termini perentori - Sussistenza	97
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Legittimazione al ricorso - Presupposto processuale - Consorzi di urbanizzazione - Sussistenza	98
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Inquadramento del personale in regime pubblico - Natura giuridica pubblicistica.....	98
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Pendenza giudizio - Definizione	99
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Provvedimenti recanti l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e l'attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa - Giurisdizione del Giudice Ordinario	99
SANITÀ pubblica e sanitari - TETTI DI SPESA - Payback dei dispositivi sanitari - Fissazione dei detti di spesa successiva all'espletamento delle gare - È legittima.....	100
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Progetto individuale per disabile - Legittimazione passiva dell'ASL - Diritti fondamentali - Limiti economici non opponibili	100
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Silenzio dell'amministrazione - Ricorso ex art. 117, c.p.a. - Termine di decadenza processuale - Decorrenza - Irrilevanza di solleciti e diffide successive	101
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sindacati - Mancanza di un interesse omogeneo all'intera categoria rappresentata - Difetto di legittimazione ad agire.....	102
GOVERNO	102
GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Violazione - Accertamento - Sanzione	102
GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Modifica del controllo di attivi strategici - Acquisizione del controllo di fatto su società detentrici di attivi strategici	103
GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Violazione - Sanzioni - Disciplina applicabile	103
GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Poteri speciali - Atto amministrativo - Discrezionalità - Giurisdizione amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti	104

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Poteri speciali - Atto amministrativo - Procedimento in genere - Struttura bifasica	104
GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Natura ablatoria - Indennizzo - Esclusione.....	104
GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Procedimento in genere - Struttura bifasica	105
GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Esercizio dei poteri speciali - Discrezionalità.....	105
GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Esercizio dei poteri speciali - Atto di alta amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti	105
IMPIEGATO PUBBLICO	106
IMPIEGATO PUBBLICO - Qualifica professionale - Art.27 D.Lgs. n. 146/2000 - Ambito applicativo - Limiti - Legittimità.	106
ISTRUZIONE PUBBLICA.....	107
ISTRUZIONE PUBBLICA - Titolo estero - Riconoscimento - Diniego - Obbligo di motivazione in ordine alla inefficacia delle misure compensative.....	107
ISTRUZIONE PUBBLICA - Titolo estero - Riconoscimento - Obbligo di valutazione del percorso formativo anche in assenza di documenti necessari - Sussiste	108
ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli - Requisito della continuità delle pubblicazioni - Insufficienza dato numerico - Giudizio critico sulla qualità delle opere - Necessità	109
ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazioni scientifiche nazionali - Valutazione dei titoli - rinnovo all'esito di annullamento del diniego - Limiti del riesame ed effetto conformativo del giudicato	109
MISURE DI PREVENZIONE	110
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Presupposti - Garanzie procedurali - Comunicazione all'interessato - Principio del contraddittorio e onere di motivazione	110
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Vizi procedurali - Avviso ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011.....	111
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Presupposti - Garanzie procedurali - Comunicazione all'interessato - Principio del contraddittorio e onere di motivazione	111
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Vizi procedurali - Avviso ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011.....	111
POLIZIA DI STATO.....	112
POLIZIA DI STATO - Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato - Tutela della maternità - Principio di proporzionalità - Bilanciamento tra l'esigenza di formazione completa dei candidati con i diritti della lavoratrice che rientra da un congedo di maternità - Obbligo della P.A. di adottare ogni ragionevole e possibile misura organizzativa	112

PUBBLICA SICUREZZA	113
PUBBLICA SICUREZZA - Ordine pubblico - Turismo - Locazione turistica - Obbligo di identificazione - Identificazione da remoto.....	114
PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - Servizi di sicurezza - Misure di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio - Sindacato giurisdizionale - Limiti	115
PUBBLICO IMPIEGO	115
PUBBLICO IMPIEGO - Assunzione - Docenti supplenti nella scuola dell'infanzia - Elenchi MAD e graduatorie comunali - Precedenza ai candidati privi di titolo - Illegittimità - Eccesso di potere.....	115
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	116
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - Danno emergente -Lucro cessante - Presupposti - Differenze - Legittimità.	116
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	117
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Atti subprimari - Determinazione fissa della durata di una sanzione afflittiva - Illegittimità - Violazione del principio di legalità	117
SANZIONI amministrative - Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, conv. in Legge 9 agosto 2018 n. 96 (Decreto dignità) - Articolo 9 - Importo - Misura minima.....	117
SERVIZI PUBBLICI.....	118
SERVIZI PUBBLICI - Fase di ammissione alla procedura - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.	118
SERVIZI PUBBLICI - Discrezionalità amministrativa - Procedure di selezione - Criterio cronologico di presentazione delle domande - Insindacabilità.....	118
SPORT	119
SPORT - Giustizia sportiva - Riparto di giurisdizione - Pregiudiziale sportiva.....	119
STRANIERO	120
STRANIERO - Ingresso e soggiorno - Competenza consolare per il rilascio dei visti -Deroga per casi particolari o giustificato motivo - Legittimità.....	120
STRANIERO - Ingresso e soggiorno - Visto per residenza elettiva - Sussistenza dei presupposti - È dovuto.	120
TRASPORTI E AUTOSERVIZI	121
TRASPORTI e autoservizi - Attività di noleggio con conducente - Foglio di servizio elettronico - Archiviazione centralizzata dei dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - È illegittima.....	121
TRASPORTI e autoservizi - Attività di noleggio con conducente - Foglio di servizio elettronico - Disposizioni conformative dell'attività degli NCC - Sono illegittime.....	121
TRIBUTI.....	122

TRIBUTI in genere - Credito d'imposta - Normativa applicabile - Periodo di imposta di riferimento	122
--	------------

AMBIENTE

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 28 luglio 2025, n. 14920 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

AMBIENTE - Autorizzazione - Autocertificazione - Sussistenza dei presupposti - Legittimità

In materia di autorizzazioni, l'autocertificazione è una procedura semplificata per il rinnovo del provvedimento ampliativo, ma è vincolata alla continuità delle condizioni operative oltre che alla validità della certificazione ambientale dell'impresa. Pertanto, è possibile il ricorso allo strumento dell'autocertificazione solo al ricorrere dei presupposti indicati in disposizione quali la circostanza che lo stato di fatto sia immutato rispetto al momento nel quale è stata rilasciata l'originaria autorizzazione e, pertanto, che perduri la regolarità dell'impianto rispetto alla normativa esistente, ivi compresa quella paesaggistica.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 23 giugno 2025, n. 12331 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

AMBIENTE - V.A.S., V.I.A., V.I.N.C.A alternativi - Procedimento di VIA - Concerto del Ministero della cultura - Silenzio-assenso orizzontale - Non si applica

Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA non è applicabile il silenzio-assenso orizzontale di cui all'art. 17-bis della legge n. 241/90, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

In motivazione, la sezione ha precisato che dal tenore della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l'esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata - che espressamente contempla gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio - di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Tale circostanza osta, ai sensi dell'art. 17-bis, co. 4, della legge n. 241/90, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 7 novembre 2024, n. 19686; Tar Sardegna, sez. I, sentenza 1 ottobre 2024, n. 671.

Difformi: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenza 22 aprile 2024, n. 500; id. sentenza 11 dicembre 2023, n. 1429.

ATTO AMMINISTRATIVO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 28 luglio 2025, n. 14856 \(Pres. Savoia, Est. Tascone\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Limiti Know how - Insussistenza di segretezza oggettiva - È dovuto

In materia di accesso agli atti, è escluso l'accesso a quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente vale a dire all'insieme di conoscenze professionali che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento solo laddove sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Pertanto, in difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020 n. 6523; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Ostensione delle offerte - Insussistenza dei segreti tecnici o commerciali - È dovuto

In materia di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, la Stazione appaltante è obbligata, al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura, oltre che i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, anche le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all'oscuramento di queste nelle parti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Pertanto, è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione ha proceduto all'accoglimento delle richieste di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del D.lgs. 36/2023, senza fornire alcun chiarimento in ordine alle cause dell'esclusione posto.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 18 luglio 2025, n. 14307 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Procedura selettiva - Accesso alle istanze di riesame ed ai verbali di revisione dei punteggi dei concorrenti - Interesse del non utilmente graduato - Sussiste

Nell'ambito della procedura indetta dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'accesso ai contratti di filiera ed alle relative agevolazioni, il candidato, pur non risultato, all'esito, beneficiario, in quanto collocatosi in posizione non utile, ha un interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. all'ostensione delle istanze di riesame formulate da tutti i soggetti proponenti e della documentazione integrale inerente all'istruttoria eseguita su tutte le istanze di riesame e/o comunque relativa alla revisione e/o alla nuova valutazione operata dalla Commissione di Valutazione per tutti i programmi ed i progetti presentati da tutti i soggetti proponenti, comprensiva dei verbali delle relative sedute, delle eventuali griglie e/o criteri di valutazione, nonché in ogni caso degli atti di attribuzione dei punteggi. A radicare suddetto interesse è sufficiente che nella istanza di accesso l'istante abbia specificato di voler verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di una impugnazione in sede giurisdizionale e sempre che, nell'opposizione spiegata dal controinteressato, non siano state manifestate (e documentate) esigenze di tutela di segreti commerciali e/o industriali specifici.

In motivazione il Collegio ha precisato che, alla stregua dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10, la Pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della Legge n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento.

Precedenti conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV, 26 settembre 2022, n. 12156; Ad.Plen. Cons. Stato, 2 aprile 2020, n. 10.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 19 maggio 2025, n. 9513 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Fascicolo personale del dipendente - Limiti oggettivi all'ostensione

In materia di accesso agli atti avente ad oggetto il fascicolo personale del dipendente pubblico, l'Amministrazione è tenuta a consentire l'ostensione dell'intera documentazione effettivamente esistente e nella propria disponibilità, anche in assenza di una analitica elencazione da parte dell'interessato. Tale obbligo non si estende agli atti non detenuti dall'Amministrazione, né a quelli già nella disponibilità dell'istante o agevolmente acquisibili tramite accesso ai sistemi informatici istituzionali, né implica un dovere di formazione documentale o di attivazione presso altre strutture amministrative in mancanza di obblighi giuridici di trasmissione.

Il Collegio ha ribadito che il diritto di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/1990 assume, nei confronti del fascicolo personale del dipendente, la forma di diritto soggettivo pieno, che si estende a tutti gli atti che lo riguardano, anche ove non specificamente elencati. Tuttavia, l'obbligo di ostensione è circoscritto alla documentazione esistente e nella disponibilità dell'Ente,

restando esclusa ogni attività istruttoria volta alla creazione, ricostruzione o ricerca presso terzi di documenti non nella materiale disponibilità dell'Amministrazione destinataria dell'istanza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 29 agosto 2025, n. 15886 \(Pres. Mattei, Est. Sorrentino\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Annullabilità - Mancata comunicazione del preavviso di rigetto - Sussistenza

A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della 'sanatoria' di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2025 n. 15886.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 26 giugno 2025, n. 12743 \(Pres. Di Nezza, Est. Tricarico\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Annullabilità - Provvedimento anti comunitario - Sussistenza

L'atto amministrativo che viola il diritto dell'Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l'art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Obbligo di Autotutela - Provvedimento anti comunitario inoppugnabile - Non sussiste

La certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di

principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo.

Conformi: Corte di Giustizia CE, 13 gennaio 2004, n. 453 *Kuhne & Heitz*.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 22 agosto 2025, n. 15717 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Atto generale - Inosservanza della proposta della Conferenza regionale permanente per l'istruzione - Onere motivazionale della P.A - Sussistenza

In materia di dimensionamento scolastico sebbene questo sia un atto generale, di natura pianificatoria, che non richiederebbe, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 241/1990, una puntuale e specifica motivazione, tuttavia, nel caso in cui l'Amministrazione regionale si discosti radicalmente dalla proposta della Conferenza regionale permanente per l'istruzione, coerente con la proposta del Comune ricorrente, spetta alla Giunta regionale rendere evidenti le ragioni alla stregua delle quali ha ritenuto di doversene discostare.

Conformi: Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2024, n. 2348.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Onere motivazionale della P.A. - Parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione - Natura obbligatoria - Sussistenza

In materia di dimensionamento scolastico, il parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione assume valore obbligatorio ai sensi dell'art. 4 co. 6 D.G.R. 381/2012. Pertanto, è compito del provvedimento finale la puntuale motivazione in merito alla scelta degli istituti da sopprimere, vieppiù laddove si verta in tema di istituti che si inseriscono in peculiari contesti sociali.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 24 giugno 2025, n. 12527 \(Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Atto regolamentare - Decreto Ministeriale - Mancata pubblicazione in G.U. - Attiene alla fase integrativa dell'efficacia non ad una condizione di legittimità

La pubblicazione di un atto amministrativo regolamentare, quando previsto nelle forme di legge (o del regolamento stesso) attiene alla fase integrativa dell'efficacia, non ad una condizione di legittimità dell'atto stesso; ne consegue che, anche a ritenere fondato l'obbligo di pubblicare il decreto nella Gazzetta Ufficiale (specie se tale obbligo si fa derivare dall'autovincolo che il Ministro avrebbe

costituito disponendo tale forma di pubblicità nel decreto stesso), non ne deriverebbe in ogni caso l'annullamento dell'atto.

In motivazione, la sezione ha escluso che la mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ha apportato - "Modifiche e deroghe" al proprio precedente decreto recante la disciplina applicabile alla campagna OCM Paesi Terzi anno 2020/2021, possa determinarne l'illegittimità, ritenendo che tale mancanza sia idonea a determinare la diversa condizione di inefficacia del decreto stesso, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie.

Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, sentenza 26 maggio 2025, n. 10032 \(Pres. Biancofiore, Est. Arcuri\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Autotutela - Rifiuto preliminare - Lesività - Insussistenza

Il diniego dell'amministrazione all'esercizio della funzione di riesame, a seguito di una valutazione negativa in ordine all'esistenza dei presupposti per l'esercizio del relativo potere, pur sollecitato dal privato con istanza di autotutela, va qualificato come "rifiuto preliminare", accostabile all'atto meramente confermativo. In tale fattispecie la P.A. arresta sul nascere la richiesta di revisione del provvedimento, adottando il diniego di riesame senza svolgere alcuna attività istruttoria e senza procedere ad una nuova ponderazione degli interessi in gioco, limitandosi ad esprimere un rifiuto all'esercizio del richiesto potere di autotutela che, costituendo un mero diniego di autotutela, non è impugnabile.

Con la decisione in rassegna il T.a.r. del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il presunto diniego dell'amministrazione di esercitare il potere di autotutela, evidenziando che l'atto impugnato non integra un provvedimento amministrativo con efficacia lesiva autonoma, essendo sostanzialmente un rifiuto preliminare di riesame, senza apertura di un nuovo procedimento né compiuta istruttoria o ponderazione interessi.

Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10485.

Precedenti difformi. non risultano precedenti difformi

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 25 giugno 2025, n. 12653 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Discrezionalità tecnica - Motivazione della valutazione delle prove concorsuali - Voto numerico - Legittimità

Il voto numerico attribuito dalla commissione alle prove o ai titoli nell'ambito di una procedura concorsuale o di esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. La sufficienza motivazionale è correlata alla

prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; così che solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023 n. 4188; Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409; Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2021, n.6201.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 6 agosto 2025, n. 15239 \(Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Procedimento in genere - Sospensione cautelare - Fondamento

Il potere cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi costituisce un istituto tipico a valenza generalizzata, il cui esercizio non richiede l'espresso conferimento di tale potere in relazione a ciascun settore di attività amministrativa, trattandosi di potere indistintamente attribuito ad ogni soggetto che svolge funzioni pubbliche, in quanto avente natura precauzionale a fronte della sussistenza di elementi che, una volta verificatisi od accertati, potrebbero incidere definitivamente sulla legittimità del provvedimento sospeso, rivestendo funzione cautelare e anticipatoria al fine di prevenire il verificarsi di pregiudizi all'interesse pubblico tutelato.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'ordinamento riconosce alla P.A. un generale potere di sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato – desumibile dall'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e ora espressamente disciplinato dall'art. 21-*quater* della medesima legge – di natura cautelare e durata temporanea. Tanto lo si ricava dalle citate previsioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo dalle quali si evince il riconoscimento alla Pubblica Amministrazione del potere generale di sospensione cautelare dell'efficacia dei propri atti, quale espressione di un più generale potere di autotutela decisoria di natura cautelare e temporanea, sostanzialmente finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, ponendo tali atti in uno stato di quiescenza temporanea, quale manifestazione del carattere di reversibilità degli stessi.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenze 29 maggio 2024, nn. 10936, 10937 e 10928; Cons. Stato, sez. II, sentenza 4 dicembre 2024, n. 9691.

Difformi: Non constano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 20 maggio 2025, n. 9702 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Rettifica - Natura - Interesse a ricorrere - Inammissibilità del ricorso contro atti meramente confermativi o privi di lesività autonoma

È inammissibile il ricorso proposto avverso un atto di rettifica di un precedente ordine di demolizione, qualora quest'ultimo non sia stato impugnato, trattandosi di atto di secondo grado privo di autonoma lesività, volto esclusivamente alla correzione di un errore materiale e non costituente espressione del potere di riesame. In tal caso, l'eventuale nuova assegnazione del termine per la demolizione si configura come mera conseguenza automatica della rinnovata notificazione e non come espressione di una nuova valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Il Collegio ha qualificato i provvedimenti impugnati come meri atti di rettifica degli originari ordini di demolizione, in quanto volti esclusivamente a correggere una svista nella qualificazione soggettiva della destinataria (da "comproprietaria responsabile" a "comproprietaria non responsabile" e viceversa), senza alcuna modifica nella descrizione degli abusi o nell'esercizio del potere sanzionatorio. È stato evidenziato che l'Amministrazione, nel procedere alla rettifica, non ha svolto nuova istruttoria, ma si è limitata a riportare correttamente dati già acquisiti. La successiva assegnazione di un termine per adempiere è stata ritenuta conseguenza necessitata della nuova notificazione e non indice di autonoma lesività dell'atto rettificativo, escludendosi così la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 30 maggio 2025, n. 10484 \(Pres. Commandatore, Est. Di Martino\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Silenzio della P.A. - Silenzio inadempimento - Modifica di strumenti urbanistici vigenti - Obbligo procedimentale per la P.A. - Esclusione - Ratio

In materia di piani regolatori generali, la presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti non determina in capo all'amministrazione l'obbligo di attivazione della relativa procedura, in quanto l'interesse particolare del singolo ad ottenere una variante urbanistica di un piano urbanistico approvato, valido ed efficace, è di mero fatto e, come tale, non riceve tutela giurisdizionale.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2014 n. 6081; Tar Puglia, sez. I, 9 giugno 2023, n. 867.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 28 maggio 2025, n. 10282 \(Pres. Rizzetto, Est. Verico\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Soccorso istruttorio - Errore palesemente riconoscibile - Ammissibile

In materia di soccorso istruttorio, la giurisprudenza ha individuato delle deroghe al principio di autoresponsabilità del concorrente nel caso di c.d. "istanze erranee", allorché l'errore commesso sia "palesemente riconoscibile", tenuto conto che l'azione amministrativa deve essere informata anche ai

principi di buona fede e correttezza. Pertanto, deve ritenersi illegittimo l'operato di una commissione di concorso che ha deciso di non valutare il diploma di laurea, presentato da un candidato in allegato alla domanda di partecipazione, sul presupposto che egli avesse ommesso di specificare anche il voto di laurea, come invece richiesto dalle disposizioni del bando ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto l'omessa indicazione del voto è stata qualificata come un mero errore formale chiaramente riconoscibile e facilmente emendabile con una richiesta di chiarimenti.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 17 luglio 2025, n. 14132 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità di regolazione dei trasporti - Pareri ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 - Natura non vincolante

I pareri resi dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.

In motivazione, la sezione ha precisato che il parere espresso dall'ART esprime la valutazione dell'Autorità quanto all'applicazione, nel caso concreto, dei criteri generali previsti dalla legge, ma non potrebbe mai assumere *ex se* portata vincolante, in quanto in caso contrario si porrebbe al riconoscimento in capo all'Autorità un vero e proprio ruolo di amministrazione attiva nella materia, in contrasto anche con i chiarimenti della giurisprudenza costituzionale secondo cui, in materia di tariffe, canoni e pedaggi la legge attribuisce all'Autorità il compito di stabilire solo i criteri, mentre resta impregiudicata in capo ai soggetti competenti la determinazione in concreto dei corrispettivi per i servizi erogati (sentenza n. 41/2013). Pertanto, allorquando intenda impugnare gli atti adottati dai Comuni e dalle Regioni ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, l'Autorità è onerata di individuare gli specifici profili di violazione di legge e/o eccesso di potere da cui tali atti siano affetti, senza che possa ritenersi sufficiente il mero richiamo alla mancata conformazione a un parere reso ai sensi della norma richiamata.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità di regolazione dei trasporti - Legittimazione straordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. n), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 - Vizi deducibili

L'art. 37, comma 2, lett. n), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui "con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio", deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati l'ART può far valere anche il vizio di incompetenza.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'ambito delle funzioni riconosciute all'Autorità è definito in funzione (anche) delle attribuzioni dei soggetti pubblici chiamati a svolgere, nelle materie oggetto di intervento, funzioni di amministrazioni attiva. Pertanto, se non fosse consentito all'Autorità di far valere in giudizio il vizio di incompetenza ne risulterebbero pregiudicate le stesse attribuzioni dell'Autorità, nella misura in cui l'eventuale azione di soggetti privi di competenza si presterebbe all'aggiramento delle funzioni di regolazione e di vigilanza di cui essa è titolare. Inoltre, il vizio di incompetenza implica in ogni caso, e a prescindere dal merito dell'azione amministrativa, una radicale alterazione dell'esercizio della funzione pubblica, ivi inclusa quella di cui all'art. 37, co. 2, lett. m), d.l. n. 201/2011, sicché tale specifico vizio è senz'altro riconducibile all'ambito materiale indicato dalla norma.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 9 maggio 2025, n. 9006 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pratiche commerciali scorrette - Sanzioni amministrative - Impegno a cessare la condotta - Valutazione

In tema di trattamento sanzionatorio delle pratiche commerciali scorrette, la valutazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) degli impegni presentati dal professionista in corso di procedimento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ha natura ampiamente discrezionale, risultando, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di difetto dei presupposti, patente illogicità ovvero travisamento di fatto.

In motivazione, la sezione ha evidenziato che l'AGCM deve verificare la maggiore o minore conformità all'interesse pubblico dell'irrogazione della sanzione rispetto alla chiusura con impegni dell'istruttoria, accertando se il caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza accertata, meriti comunque l'irrogazione della sanzione (altrimenti inibita dall'accettazione della dichiarazione di impegno), nonché valutando i contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello *ius poenitendi*.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3907; Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203; Tar del Lazio, Roma, sez. I, 18 dicembre 2019 n. 14538.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Provvedimento sanzionatorio – Sanzioni penali – Differenze

Non può affermarsi una completa assimilazione della sanzione amministrativa per pratica commerciale scorretta ad una sanzione di natura penale, con conseguente rispetto dei principi di cui all'art. 6 CEDU, permanendo delle evidenti differenze tra i due istituti, giacché solo quest'ultima è irrogata da un'autorità giudiziaria e prevede sanzioni restrittive della libertà personale.

In motivazione, osserva la sezione ha precisato che sul piano procedimentale la differenza rappresentata in massima – si traduce in una gradazione variabile delle regole di accertamento del fatto illecito: in tal senso, mentre per la comminazione di pene *stricto sensu* intese vi è un unico *modus procedendi* (ossia, la celebrazione di un processo orale dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale – salvo il ricorso a riti alternativi), per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è previsto un variegato catalogo di procedure che si distinguono – principalmente in ragione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento.

Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni amministrative – Audizione orale del professionista – Necessità – Esclusione

In materia di pratiche commerciali scorrette non è obbligatoria l'audizione orale del professionista prima dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria; tale omissione è conforme al diritto convenzionale, attesa la particolarità del procedimento di accertamento dell'illecito, che è di natura cartolare, sicché anche il contraddittorio garantito al professionista non deve avere la forma dell'audizione dinanzi al collegio.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'audizione orale dinanzi all'Autorità è sempre possibile in base alle esigenze istruttorie ravvisate da quest'ultima, e non anche da particolari pretese del professionista sanzionando. L'oralità è comunque garantita «in seconda battuta» dinanzi all'organo giurisdizionale avanti al quale il provvedimento sanzionatorio è suscettibile di gravame, il cui scrutinio è ormai pacificamente esteso sino a garantire la *full jurisdiction* (in massima aderenza all'art. 6 Cedu).

Conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 12 maggio 2025, n. 9116 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Operazione di concentrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agcm resi in tema di concentrazioni non è di tipo sostitutivo, ma confinato nei binari dello scrutinio di legittimità.

Compito del giudice amministrativo non è indagare se l'assetto concorrenziale delineato nel provvedimento impugnato sia il migliore possibile, ma verificare se le censure di legittimità rivolte all'atto dell'Agcm siano o meno fondate.

Con la pronuncia in rassegna il Tar - dopo aver descritto i soggetti che intervengono nell'operazione oggetto del giudizio e forniti ulteriori puntualizzazioni in ordine allo stato di fatto del porto interessato dall'operazione - ha annullato il provvedimento con cui l'Agcm aveva autorizzato, con condizioni, una concentrazione di particolare rilievo per il settore portuale e della logistica marittima, ai sensi dell'art. 6 l. 10 ottobre 1990, n. 287. In motivazione, il Tar ha in particolare accolto il ricorso per la sussistenza di un vizio di istruttoria e per la contraddittoria individuazione del mercato rilevante e degli effetti verticali e orizzontali dell'operazione, nonché per l'insufficienza delle misure correttive imposte dall'Autorità. Conseguentemente, il Tar ha disposto la "regressione del procedimento alla fase istruttoria"; nel modulare le conseguenze dell'accoglimento del ricorso, ritenuto che l'annullamento *tout court* possa porsi in contrasto con gli interessi azionati in giudizio dalla parte ricorrente, il Tar ha inoltre disposto che l'atto annullato conservi efficacia sino all'adozione da parte dell'Autorità del nuovo provvedimento.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 13 maggio 2025, n. 9172 \(Pres. Est. Petrucciani\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Condizioni generali di contratto e restrizioni per factum principis - Violazione dell'obbligo di diligenza professionale - Non sussiste

Tenuto conto delle condizioni dell'abbonamento (che prevedevano espressamente la necessità per il titolare dell'abbonamento di prenotare il posto prima di salire sul treno) e delle peculiari circostanze del caso concreto (restrizioni per factum principis dovute all'emergenza Covid), non è ravvisabile in capo all'impresa di trasporto di passeggeri su rotaia la contestata violazione dell'obbligo di diligenza professionale.

Con la sentenza in rassegna il Tar ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l'Agcm aveva irrogato ad un'impresa di trasporto passeggeri su rotaia una sanzione pecuniaria di euro 1.000.000 per aver posto in essere una pratica commerciale consistente "nel non aver predisposto, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento alla tratta Roma-Napoli, un numero di posti tali da soddisfare la domanda dei pendolari in possesso di un abbonamento, con conseguenti disagi a tale tipologia di utenza".

In particolare, il Tar ha ritenuto che non è ravvisabile alcuna pratica commerciale scorretta a fronte dell'impossibilità, riscontrata da alcuni abbonati privi della prenotazione in data 8 gennaio 2021, di salire sul treno; ciò in quanto le condizioni dell'abbonamento prevedevano espressamente la necessità che il titolare dell'abbonamento, per avere assicurato il posto richiesto, effettuasse regolarmente la prenotazione del posto prima di salire sul treno.

Né - ha osservato il Tar - può affermarsi che la società abbia omesso di informare preventivamente i consumatori del rischio di eventuali disagi, atteso che la mancanza di un sistema di allerta per i pendolari sulle condizioni di viaggio imposte dai vincoli di distanziamento era "di fatto risolta dal vigente sistema di prenotazione", che consentiva di visualizzare la distribuzione dei limitati posti disponibili prima di concludere l'acquisto

dell'offerta abbonamento e non permetteva di effettuare la prenotazione in caso di indisponibilità degli stessi.

Il Tar ha inoltre evidenziato che, trattandosi di un episodio singolo, il caso all'esame può essere ascritto ad un disagio occasionale non integrante una pratica commerciale in senso proprio.

Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 3 giugno 2025, n. 10706 (Pres. Est. Petrucciani)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Concorrenza - Pratiche commerciali scorrette - Procedimento sanzionatorio - Impegni - Ne bis in idem

È legittima la riapertura da parte dell'Agcm del procedimento originario, con la contestuale apertura del procedimento per sanzionare l'inottemperanza agli impegni assunti.

Difatti, la conclusione di un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette con l'accettazione da parte dell'Autorità degli impegni del professionista, resi obbligatori con il provvedimento finale, lungi dal costituire un accertamento in via definitiva sulla scorrettezza o meno delle condotte contestate in sede d'avvio del procedimento, non comporta la consumazione dei poteri di intervento e sanzionatori posti a tutela dei consumatori e del mercato, i quali possono essere nuovamente esercitati previa riapertura, al ricorrere delle condizioni di legge, del procedimento istruttorio originario.

Con la pronuncia in rassegna il Tar, nel ricostruire il rapporto tra il procedimento sanzionatorio principale e il procedimento per la valutazione degli impegni proposti in materia di pratiche commerciali scorrette da parte di un professionista, ha chiarito che gli artt. 27, comma 12, del Codice del consumo e 9, comma 3, del Regolamento istruttorio dell'Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette disciplinano profili diversi di azione dell'Autorità, che non sono tra loro alternativi ma, piuttosto, cumulativi. In particolare, l'inosservanza degli impegni assunti da parte del professionista, oltre a costituire il presupposto, ex art. 9, comma 3, lett. a), del Regolamento, della riapertura dell'originario procedimento chiuso per effetto della loro accettazione, vale *ex se* ad integrare anche l'illecito specifico di cui all'art. 27, comma 7, e 12 del Codice del consumo.

Trattasi, infatti, chiarisce il Tar, di illeciti a struttura diversa (di natura formale e mera condotta quello di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del consumo), sorretti da distinte *ratio* di incriminazione (da un lato, per l'illecito base, direttamente la tutela del mercato e dei consumatori; dall'altro, per l'illecito consistente nel "mancato rispetto degli impegni assunti", la tutela della vincolatività e serietà dei medesimi). La sostanziale autonomia degli illeciti consente, peraltro, all'Autorità di scegliere le modalità di contestazione degli stessi. Ne discende, quindi, anche la possibilità per quest'ultima di optare per l'instaurazione di un distinto procedimento in relazione all'illecito di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del consumo in luogo della contestazione di quest'ultimo con la riapertura dell'originario procedimento definito con l'assunzione degli impegni.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3579; Tar del Lazio, sez. I, 24 novembre 2023, n. 17530.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 1° luglio 2025, n. 12941 \(Pres. Est. Politi\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Prodotti da fumo – Tutela avanzata dei consumatori – Tutela della salute

La tutela della salute (in ordine alla quale, è fin superfluo ribadire il primario rilievo costituzionale), trova seppur indiretta rilevanza nella normativa consumeristica, nel caso in cui le specifiche del prodotto commercializzato siano tali da comportare rischi per tale primario bene, conseguentemente, imponendo l'adozione, in capo al professionista, di comportamenti virtuosamente improntati all'adozione di peculiari cautele, in primo luogo di carattere informativo, nella relativa pratica commerciale.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento amministrativo – Termini del procedimento – Distinzione tra disciplina delle pratiche commerciali scorrette e delle intese anticoncorrenziali

L'apprezzamento dell'opportunità del momento di avvio dei procedimenti sanzionatori costituisce espressione del riconoscimento in capo all'Autorità garante della concorrenza della facoltà di rinviare temporaneamente l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l'esistenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione.

Con riguardo al tema del termine per la contestazione delle violazioni amministrative, è imprescindibile richiamare la distinzione tra la regolazione delle pratiche commerciali scorrette e quella riguardante le intese restrittive della libertà di concorrenza. Una distinzione la cui rilevanza è nel rilievo che la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette può contare su un peculiare termine di conclusione del procedimento e, quanto al termine di avvio del procedimento, potrebbe essere integrata dalla previsione – non pacifica nella giurisprudenza – di cui all'art. 14 della legge 689/1981 (infatti, l'art. 27, comma 13 del Codice del Consumo richiama unicamente i primi dodici articoli della legge di depenalizzazione (oltre agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge 689/1981): cosicché, resterebbe opinabile che l'art. 14 della legge 689/1981 possa incidere sull'attività di tutela del consumatore da parte dell'AGCM; mentre, per quanto concerne le intese anticoncorrenziali, il DPR 217/1998 non contempla una previsione generale di un termine di conclusione del procedimento, rimettendone la fissazione, volta per volta, alla valutazione discrezionale dell'organo procedente, in ragione delle caratteristiche e della complessità della vicenda sottoposta al suo esame.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 26 agosto 2025, n. 15795 \(Pres. Petrucciani – Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Natura del potere esercitato

L'intervento dell'Agcm in tema di pratiche commerciali scorrette non ha carattere unicamente di tipo repressivo. L'azione de qua rientra, in particolare, nella categoria dei procedimenti c.d. «sanzionatori esecutivi».

Difatti, i provvedimenti dell'Autorità non hanno solamente finalità lato sensu retributive (o afflittive), bensì – primariamente - di conformazione della condotta commerciale del professionista.

Conseguentemente, il potere esercitato dell'Autorità è (in primo luogo) di natura ablatoria personale, essendole attribuito per eliminare la turbativa dell'interesse pubblico causato dall'infrazione. Pertanto, il provvedimento gravato deve qualificarsi (anche) come «ordine repressivo»: difatti, una volta accertata la menzionata infrazione, l'Agcm dovrà in primo luogo vietare la diffusione o la continuazione della pratica. Appare evidente, dunque, come l'intervento dell'Agcm nei termini descritti vada qualificato come di amministrazione attiva, atteso che esso è finalizzato alla cura diretta dell'interesse pubblico alla correttezza dei rapporti tra professionisti e consumatori. Nondimeno, essendo al contempo comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, va rilevato come il provvedimento conclusivo riunisca in un unico atto l'esercizio di due distinte potestà, ambedue repressive: da un lato, quella sanzionatoria stricto sensu (o pura) e, dall'altro, quella ablatoria costrittiva.

Conformi: Tar del Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Procedimento amministrativo - Termine di avvio e di conclusione del procedimento

L'articolo 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 non si applica al procedimento amministrativo condotto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento e la repressione di una pratica commerciale scorretta in quanto non richiamato dall'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (1).

L'articolo 6 della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie) nell'indicare in 180 giorni l'arco temporale entro il quale l'Autorità avvia l'istruttoria, non pone un termine decadenziale, individuando solamente il tempo necessario alla formazione di un silenzio significativo. (2).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può accertare e sanzionare una pratica commerciale scorretta entro il termine quinquennale di prescrizione posto dall'articolo 28 legge 24 novembre 1981, n. 689. (3).

L'articolo 7 della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie) indica le ragioni per le quali il termine di conclusione del procedimento istruttorio può essere prorogato, ma non fissa termini massimi perentori, atteso che la ragionevolezza del tempo necessario per l'istruttoria condotta dall'Agcm per la repressione di una pratica commerciale scorretta deve valutarsi in concreto, non essendo predeterminata in via generale e astratta nel regolamento di procedura. (4).

Con la sentenza in rassegna il Tar, nel pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Agcm nei confronti di Enel s.p.a. e di diverse agenzie partner per pratiche commerciali scorrette nel settore della vendita di servizi energetici, ha svolto un'ampia e articolata analisi delle caratteristiche del procedimento istruttorio dell'Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette e dei punti di contatto e di differenziazione rispetto al procedimento generale di cui alla legge n. 689/81.

Il Collegio si è soffermato, in particolare, sulla natura dei poteri esercitati dall'Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette e dei termini di avvio e di conclusione del relativo procedimento. Il Collegio ha chiarito, in particolare, che:

- l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'avvio del procedimento sanzionatorio - come già rilevato dalla Corte di Giustizia Ue - non si applica al procedimento amministrativo condotto dall'Autorità garante della concorrenza e del

mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, in quanto non richiamato dall'art. 27 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo);

- l'articolo 6 della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (recante il regolamento sulle procedure istruttorie), in una prospettiva funzionale, è posto unicamente per consentire un controllo da parte del privato segnalante, il quale potrebbe non sapere mai quale sia l'esito della sua denuncia, oppure potrebbe ricevere vaghe ed elusive risposte da parte dell'Autorità (es. «l'esposto è in valutazione presso l'ufficio competente»); conseguentemente, per garantire l'effettività della tutela delle posizioni giuridiche del privato segnalante è necessario individuare in maniera rigida quale sia il *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per l'azione giurisdizionale. Detto altrimenti, il segnalante, allo spirare del centottantesimo giorno diviene consapevole del mancato avvio dell'istruttoria e risulta dunque titolato a proporre ricorso giurisdizionale per l'annullamento della (tacita) decisione negativa dell'Autorità. Allo scadere del termine indicato, il segnalante può, dunque, agire in giudizio con un'ordinaria azione ai sensi dell'art. 29 c.p.a. per ottenere l'annullamento della decisione tacita formatasi ai sensi dell'art. 5, comma 2, primo periodo del. 25411/2015, atteso che anche la c.d. *preistruttoria* costituisce un autentico procedimento amministrativo, per quanto collegato col procedimento istruttorio. Il termine de quo, inoltre, non essendo posto a pena di decadenza, non incide sul potere dell'Autorità di avviare l'istruttoria;

- in mancanza di una più puntuale disciplina, il «termine ragionevole» entro il quale è possibile l'intervento repressivo dell'Agcm è quello di prescrizione posto dall'articolo 28 legge 24 novembre 1981, n. 689;

- il termine di conclusione del procedimento amministrativo in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui all'art. 7 della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411, non ha carattere perentorio.

(1) Conformi: Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614; Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4392.

Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 10043; Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 3925; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 738.

(2) Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 13 giugno 2025, n. 11643.

Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614.

(3) Conformi: Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151; Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23; Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979.

(4) Conformi: Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151; Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23; Corte Giust. Ue, sez. II, 13 giugno 2013, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P; Tar del Lazio, Roma, sez. I, 19 maggio 2023, n. 8577; Tar del Lazio, Roma, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 16624.

Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3292.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza del 15 luglio 2025, n. 13974 \(Pres. Politi - Rel. Ugo\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Intese anticoncorrenziali - Procedimento amministrativo - Termine di avvio del procedimento - Termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria

Con riguardo alla decorrenza del termine per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in materia di diritto antitrust, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea l'applicazione di un termine decadenziale fisso di 90 giorni (a decorrere dal momento in cui l'Autorità viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito) entro il quale l'Autorità stessa è tenuta ad avviare la fase istruttoria, pena la decadenza dal potere di perseguire l'illecito antitrust. Coerentemente con la recente giurisprudenza della CGUE, l'Autorità può infatti avviare l'istruttoria nel momento reputato più opportuno, purché non superi il termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d'infrazione.

Con riguardo al decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 nell'ipotesi di illecito unitario e permanente, il termine inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza e, quindi, al venir meno dell'offesa al bene giuridico protetto, perché non è consentito parcellizzare i comportamenti costitutivi dell'unitaria infrazione, assoggettandoli a termini di prescrizione distinti. Difatti, mentre nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione della lesione del bene tutelato, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è manifestata per la prima volta, fino alla cessazione dell'infrazione complessivamente considerata.

Con la sentenza in rassegna il Tar - nel confermare la legittimità del provvedimento sanzionatorio con cui l'Agcm ha accertato l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, consistita nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno - ha affrontato due questioni centrali: il *dies a quo* di decorrenza del termine di avvio dei procedimenti sanzionatori in materia di diritto antitrust e del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 con riguardo alla riscossione della sanzione pecuniaria irrogata per l'accertata sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale.

Con riferimento alla prima questione, il Tar ha applicato al caso quanto statuito con la pronuncia della Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-511/23, secondo la quale deve ritenersi incompatibile con il diritto dell'Unione europea l'applicazione di un termine decadenziale fisso di 90 giorni (a decorrere dal momento in cui l'Autorità viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito) entro il quale l'Autorità stessa è tenuta ad avviare la fase istruttoria, pena la decadenza dal potere di perseguire l'illecito antitrust. La CGUE ha precisato, quindi, che l'Autorità possa avviare l'istruttoria nel momento reputato più opportuno, purché non superi il "termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d'infrazione" (punto 61 della sentenza). Nel caso di specie, il lasso temporale pari a 102 giorni dal ricevimento della prima segnalazione dell'illecito, anche a prescindere da ogni valutazione sulla completezza, o

meno, della prima segnalazione stessa, è stato ritenuto dal Tar un arco temporale ampiamente ragionevole, al fine di consentire all'Autorità di effettuare le proprie valutazioni sulla segnalazione, svolgere le indagini preistruttorie e decidere, infine, se avviare la fase istruttoria. Ciò anche in ragione del fatto che l'intesa era ancora in corso al momento di apertura della fase istruttoria e che il predetto intervallo temporale è, comunque, servito all'Autorità per integrare il materiale istruttorio acquisito con la prima segnalazione.

Con riferimento alla seconda questione, il Tar ha ritenuto non fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui sarebbe stata commessa la violazione antitrust.

Il Tar ha ritenuto infatti che, nel caso di specie, non potesse dirsi compiuto il decorso del citato termine di prescrizione, atteso che, trattandosi di illecito unitario e permanente, il termine inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza e, quindi, al venir meno dell'offesa al bene giuridico protetto, non essendo consentito parcellizzare i comportamenti costitutivi dell'unitaria infrazione assoggettandoli a termini di prescrizione distinti; nel caso di illecito permanente - come appunto il caso di specie - protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia infatti a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è manifestata per la prima volta, fino alla cessazione dell'infrazione complessivamente considerata.

La sentenza in rassegna richiama, inoltre, alcuni principi giurisprudenziali consolidati in relazione ai principali istituti del diritto antitrust:

- in merito alla valutazione degli impegni ex art. 14 ter, legge n. 287 del 1990: *“l'Autorità può rigettare gli impegni presentati da un'impresa qualora ritenga che l'illecito perseguito, per la sua gravità intrinseca (come nei casi di violazioni hard core) e per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, meriti comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita dall'accettazione della dichiarazione di impegno”*;

- in merito alla differenza tra intese anticoncorrenziali “per oggetto” e intese “per effetto”: *Le prime si caratterizzano per il fatto che hanno un oggetto di per sé vietato e, quindi, sono, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che è inutile dimostrare in concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato. Le seconde, invece, ricorrono quando non sussistono i presupposti per configurare l'esistenza di una intesa per “oggetto”, con la conseguenza che, in tale caso, è necessario verificare in concreto quali sono gli effetti che causano nel mercato. Ne deriva, quindi, che in questo secondo caso devono sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo”* (in questi termini, tra le tante, anche Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7273);

- in merito alla diversità esistente tra l'accordo e la pratica concordata: *“La stessa giurisprudenza ha messo in rilievo, altresì, la diversità esistente tra l'accordo e la pratica concordata. Il primo ricorre quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. La seconda ricorre quando si realizza una forma di coordinamento fra imprese che «senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un'espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza»* (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3197). *È evidente come la figura dell'accordo sia rara nella prassi in quanto «gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto». Per queste ragioni la giurisprudenza, «consapevole della rarità*

dell'acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti" (Cons. Stato, sez. VI, n. 3197 del 2018, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4123)" (in questi termini, tra le tante, anche Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2022, n. 4779);

- in merito alla prova di una intesa: "*occorre distinguere tra elementi di prova endogeni ed esogeni. I primi sono afferenti all'anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, con onere della prova in capo all'Autorità. I secondi sono afferenti all'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni, con onere in capo all'impresa che dovranno fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte* (Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925)" (in questi termini, tra le tante, anche Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7273).

Conformi: sull'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 al procedimento antitrust: Corte Giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-511/23; sulla decorrenza del termine di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979; id. 13 giugno 2022, n. 4779, id. 11 luglio 2019, n. 4874.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 12 luglio 2025, n. 13746 \(Pres. Politi – Est. Ugo\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Rating di legalità – Sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento – Riforma Cartabia – Irrilevanza

La disciplina che regola il rilascio del rating non si fonda su di una equiparazione giuridica della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, bensì sulla autonoma rilevanza che palesa il detto precedente quale indice di inaffidabilità dell'operatore.

In questa prospettiva, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti assume rilievo quale fatto che non consente di attribuire un requisito premiante, non perché equiparata o equivalente ad una sentenza penale di condanna, ma come fatto autonomo che condiziona per sé negativamente l'immagine di affidabilità e di assoluta integrità dell'ente.

Tanto considerato, sono irrilevanti, ai fini della specifica materia del rating di legalità, le modifiche apportate all'istituto del patteggiamento dalla "Riforma Cartabia", le quali non hanno impatto sul Regolamento del rating perché quest'ultimo non opera alcuna equiparazione tra le sentenze di condanna e quelle di patteggiamento.

Con la sentenza in rassegna il Tar ha confermato la legittimità del provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l'istanza presentata dalla società ricorrente, volta a ottenere il rating di legalità ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Il diniego del rating era fondato sulla ritenuta presenza di un elemento ostativo, rappresentato da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del C.d.A. della società istante, per violazione degli artt. 110, 318, 321 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio in concorso) e ritenuta rilevante dall'Agcm ai fini del rating in quanto; i) emessa nei confronti di soggetti rilevanti ex art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento adottato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020; ii) avente ad oggetto un reato contenuto

nell'art. 25 del d.lgs. n. 231 del 2001, richiamato dal Regolamento in materia di rating (adottato con delibera Agcm n. 28361 del 28 luglio 2020).

Con la pronuncia in esame il Tar ha dunque affrontato la questione relativa agli effetti che possono essere riconosciuti, a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. "Riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 2022), ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ai fini del rilascio del rating di legalità.

In particolare, la Sezione ha valutato se, a seguito della novella legislativa dell'art. 445 c.p.p., una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti possa ancora essere considerata un elemento ostativo al rilascio del rating, oppure se ciò non sia più giustificato, atteso che l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., così come modificato, escludendo che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di patteggiamento gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna (qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie), impedisce, anche agli specifici effetti del rilascio del rating di legalità, che il predetto patteggiamento costituisca motivo ostativo all'attribuzione o al mantenimento del beneficio.

Il Tar, riprendendo due precedenti specifici della Sezione richiamati testualmente nel corpo della sentenza in esame (le sentenze n. 15882/2024 e n. 6170/2025), ha concluso che sono irrilevanti, ai fini della specifica materia del rating di legalità, le modifiche apportate all'istituto del patteggiamento dalla "Riforma Cartabia", le quali non hanno impatto sul Regolamento del rating, perché quest'ultimo, in sé legittimo, non opera alcuna equiparazione tra le sentenze di condanna e quelle di patteggiamento.

Conformi: Tar Lazio del Lazio, Roma, Sez. I, 20 agosto 2024, n. 15882; Tar del Lazio, Roma, Sez. I, 26 marzo 2025, n. 6170.

Per le conseguenze della c.d. "Riforma Cartabia" sugli effetti della sentenza di patteggiamento in altri ambiti dell'ordinamento, si veda:

- con riferimento all'adozione di una informativa antimafia: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 10 giugno 2025, n. 478; T.a.r. per la Toscana, sezione IV, 23 dicembre 2024, n. 1538.
- con riferimento al rilascio di porto d'armi: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 10 giugno 2025, n. 478;
- con riferimento al provvedimento di cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell'art. 120, lett. e) Cod. Nav. e dell'art. 238, comma 4, del Regolamento di attuazione: T.a.r. per la Sardegna, sezione I, 12 febbraio 2025, n. 96.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 13 maggio 2025, n. 9151 \(Pres. Ciliberti - Est. Aragno\)](#)

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Casellario informatico dei contratti pubblici - Potere di annotazione**

Ancorché l'art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 non riproponga il riferimento all'utilità della notizia come criterio informatore dell'attività valutativa dell'A.n.a.c., previsto dall'art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, nulla depone per uno stravolgimento del potere di annotazione, che rientra nel novero dei

poteri atipici di regolazione dei mercati devoluti alle Autorità amministrative indipendenti, chiamate a qualificare un fatto perché se ne possano trarre le conseguenze previste dalla legislazione di settore. Il soggetto pubblico titolare del potere di disporre l'iscrizione nel casellario è, pertanto, sempre l'A.n.a.c., che ha l'obbligo di effettuare un accertamento ed una valutazione autonoma della vicenda, quando la verità dei fatti e la relativa qualificazione e rilevanza giuridica, benché controversa tra le parti, non sia stata stabilita in una sede contenziosa o, comunque, da una autorità imparziale: in tale situazione un accertamento da parte dell'A.n.a.c., sia pure al solo fine di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione pervenuta dalla stazione appaltante, risulta necessario, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare che notizie prive di fondamento possano essere pubblicate, danneggiando la credibilità di un operatore economico.

Con la pronuncia in rassegna il Tar del Lazio si è pronunciato sulla legittimità del regolamento per la gestione del casellario informatico adottato dall'Anac con la delibera n. 272 del 20 giugno 2023, dichiarandone la parziale illegittimità, nella parte in cui, all'art. 5, ha inteso rimettere la decisione e la responsabilità dell'inserimento delle annotazioni nel casellario direttamente alle stazioni appaltanti, esautorando l'Autorità da qualsiasi valutazione a riguardo.

Il Tar ha, in particolare, chiarito che l'Anac ha il compito di stabilire, con finalità dichiarativa, se il comportamento dell'operatore economico sotteso alla segnalazione (di una risoluzione, di una sanzione, di un provvedimento di esclusione, etc.) possa costituire un fattore di «rischio» apprezzabile dagli altri committenti pubblici che con lo stesso dovessero, in futuro, contrarre, in quanto indice di inaffidabilità, previo compimento di un'indagine sia sulla «non implausibilità» della ricostruzione dei fatti operata dalla stazione appaltante - così come risultante dall'insieme degli atti e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico (esclusioni, risoluzioni, provvedimenti di applicazione delle penali, etc.) alla luce delle controdeduzioni di quest'ultimo e in conformità allo standard probatorio del «più probabile che non» tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio - sia sulla «consistenza» del fatto medesimo quale indice di inaffidabilità dell'impresa.

L'attribuzione all'Anac, da parte del citato regolamento, di un compito di mera "trascrizione" nel casellario informatico dei contratti pubblici delle segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, del cui contenuto queste sarebbero integralmente responsabili, svuoterebbe quindi - evidenzia il Tar - di fatto, le funzioni dell'Autorità, svilendo un potere, quello di annotazione, intestatole direttamente dalla legge e distinto rispetto a quelli di cui dispongono le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento e nella fase esecutiva dei contratti pubblici ed eliminerebbe il contraddittorio tra l'operatore economico e il committente prima dell'inserimento dell'annotazione, momento necessariamente propedeutico all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici demandata all'Autorità dall'art. 222, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Il trasferimento delle competenze in materia di annotazione alle stazioni appaltanti non è peraltro supportato da alcuna disposizione di fonte primaria, in violazione del principio di legalità (innanzitutto) formale né l'Anac può, con un atto regolamentare ed in assenza di una "copertura" da parte della prima, delegarne l'esercizio ad altri soggetti.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 25 giugno 2020, n. 7199; Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, 28 novembre 2024, n. 21445; Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 7972; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 24 luglio 2025, n. 14727 \(Pres. Ciliberti, Est. Aragno\)](#)

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici - Finalità**

L'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici disposta in esecuzione dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, non ha natura sanzionatoria, sicché il governo del relativo procedimento non soggiace ai principi delle sanzioni amministrative (punitive o mere).

Conformi: Cons. Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3155, e 7 giugno 2021, n. 4299; Tar del Lazio, I-quater, 10 giugno 2025, n. 11297, e 17 luglio 2023, n. 12061.

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici - Motivazione puntuale ed esatta - Necessità**

Nell'esercizio del potere di annotazione l'Autorità non può limitarsi a riportare sinteticamente nel testo della stessa gli argomenti adottati dall'impresa segnalata per opporsi alla versione dei fatti narrata dalla stazione appaltante, ma implica – soprattutto nell'ipotesi di iscrizione di una notizia "atipica" – uno sforzo motivazionale in ordine alle ragioni per le quali la pubblicazione della notizia è ritenuta utile per il mercato più intenso del mero addebito all'impresa di un comportamento contrario al «diritto costituzionalmente tutelato alla retribuzione minima dei dipendenti», che non può essere inferito esclusivamente dalla (presunta) incompletezza della documentazione presentata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Grave illecito professionale - Esclusione per anomalia dell'offerta - Differenze - Annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici - Illegittimità**

La nozione di fatto rilevante nel procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici non coincide con quella valida nelle procedure ad evidenza pubblica: mentre in queste ultime l'esclusione può derivare anche da un errore o una condotta dell'operatore che non leda nient'altro che il proprio interesse e che, quindi, penalizza esclusivamente se stesso quale effetto della violazione del principio di autoresponsabilità (come nel caso del mancato assolvimento di uno degli oneri previsti dalla lex specialis), nel primo i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 6, co. 1, lett. a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono integrati da fatti sintomatici del grave illecito professionale, che, secondo la giurisprudenza consolidata, ricomprende ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa, cioè condotte che pregiudicano anche gli interessi alieni protetti dalla norma che quel dovere, operante sempre sul piano delle relazioni intersoggettive, pone. (1).

Ne deriva che l'esclusione di un'offerta per motivi che riguardano l'inidoneità dei giustificativi prodotti a dimostrarne la congruità non può forzatamente essere assimilata alle ipotesi di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione, trattandosi di una valutazione che non coinvolge la sfera soggettiva dell'impresa bensì esclusivamente la sua proposta negoziale nella specifica procedura. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; sez. V, 24 gennaio 2019, n. 591; sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7361.

(2) Conformi: Tar del Lazio, Roma, I, 25 giugno 2019, n. 8269.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 5 maggio 2025, n. 8675 \(Pres. Francavilla - Est. Vergine\)](#)

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - Sicurezza pubblica - Ordine pubblico - Riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio in Italia dell'attività di titolare di istituto di investigazione privata da parte di un richiedente cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività regolamentata nel Paese di origine - Requisiti

È discriminatorio e dunque illegittimo il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno esclude il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio in Italia dell'attività di titolare di istituto di investigazione privata da parte di un richiedente cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività regolamentata nel Paese di origine. Ciò peraltro non elide la necessità, per gli interessati, di conseguire il provvedimento abilitativo o autorizzatorio previsto dalla normativa interna vigente, sia di rango primario (art. 134 Tulps), sia di rango secondario (d.m. 269/2010).

Con la pronuncia in rassegna il Tar ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio in Italia dell'attività di titolare di istituto di investigazione privata, emesso dal Ministero dell'Interno ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

In particolare, con la decisione impugnata il Ministero affermava che il decreto legislativo n. 206/2007, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato UE (nel cui ambito è ricompresa la Svizzera) non sia applicabile allorché il richiedente sia cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea e voglia esercitare sul territorio italiano l'attività per la quale è abilitato nel Paese di origine (nel caso di specie, la Svizzera).

Il Tar non ha condiviso detta prospettazione, accogliendo invece la tesi del ricorrente, secondo la quale il Ministero, negando il riconoscimento in Italia della licenza svizzera posseduta dall'istante, ha ingenerato un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadino italiano e cittadino svizzero. Ciò peraltro non implica, ha precisato il Tar, che l'istante goda di un diritto incondizionato al rilascio del titolo di cui all'art. 134 Tulps, tenuto conto che lo stesso d. Lgs. n. 206/2007, all'art. 3, comma 1, stabilisce che il riconoscimento delle "qualifiche professionali" consente di accedere alla "professione regolamentata", per cui l'interessato è qualificato, alle "stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano". Ne consegue che il riconoscimento della "qualifica professionale", se da una parte assorbe gli

accertamenti che l'amministrazione deve compiere in ordine ai requisiti di formazione o di idoneità professionali, dall'altra non elide la necessità, per gli interessati, di conseguire il provvedimento abilitativo o autorizzatorio previsto dalla normativa interna vigente, sia di rango primario (art. 134 Tulps), sia di rango secondario (d.m. 269/2010).

Conformi: non si riscontrano precedenti negli esatti termini.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 20 giugno 2025, n. 12138 \(Pres. Francavilla - Est. Vergine\)](#)

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - Sicurezza pubblica - Ordine pubblico - Autorizzazione all'esercizio della vigilanza privata - Violazione del regolamento di servizio - Incameramento della cauzione

Il rilascio della licenza ad un istituto di vigilanza è subordinato al versamento di una cauzione nella misura stabilita dal Prefetto, prevista a garanzia non solo di tutte le obbligazioni inerenti al servizio, ma anche dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Tra tali condizioni vi rientra il regolamento di servizio, la cui violazione da parte dell'istituto di vigilanza addetto al servizio rileva ai fini dell'incameramento, totale o parziale, della stessa all'erario dello Stato.

Conformi: Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 2179.

BANCA, CREDITO E RISPARMIO

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 23 giugno 2025, n. 12220 \(Pres. Tuccillo, Est. Gallucci\)](#)

BANCA, CREDITO E RISPARMIO - Procedura di risoluzione - Spettanza dell'indennizzo ex art. 89, D.lgs 16 novembre 2015, n. 180 - Natura di interesse legittimo

Nell'ambito della procedura di risoluzione dell'impresa bancaria ai sensi del D.lgs n. 180/2015, che attua la Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD), la posizione giuridica del privato che contesti il mancato riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 89 del decreto per effetto della valutazione dell'esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 88 ha natura di interesse legittimo.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'accertamento a monte della sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la procedura di risoluzione e la verifica a valle in ordine alla sussistenza dei presupposti per la spettanza dell'indennizzo implicano valutazioni che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, le quali possono essere sindacate in caso di illogicità o irragionevolezza e erronea valutazione dei presupposti di fatto, ma non nelle scelte discrezionali operate. Il parere dell'esperto

indipendente ha natura di atto endoprocedimentale e, pertanto, non può essere contestato autonomamente, in coerenza con la disciplina della Direttiva BRDD.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi. Nel senso che le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia quale Autorità di risoluzione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e possono quindi essere sindacate in caso di illogicità o irragionevolezza e erronea valutazione dei presupposti di fatto, ma non nelle scelte discrezionali operate, cfr. peraltro Tar del Lazio, sez. II quater, sentenze 7 gennaio 2017, nn. 165 e 166.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TITOLI di credito - Obbligazioni emesse dalle banche - Clausola di subordinazione - Non è vessatoria

La clausola di subordinazione contenuta nel Regolamento di emissione del prestito obbligazionario emesso dall'impresa bancaria non ha carattere vessatorio, essendo finalizzata a definire il perimetro dell'impegno contrattuale della banca in conformità alla normativa di settore.

In motivazione, la sezione ha precisato che la subordinazione ovvero la postergazione è una qualità normativa che caratterizza la tipologia di obbligazione che la banca sceglie di emettere, secondo la regolamentazione contenuta, sulla base dell'art. 12, co. 7, D.lgs n. 385/1993, nella circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche". La relativa previsione non può, quindi, essere considerata vessatoria, in quanto una clausola può essere considerata vessatoria solo qualora preveda una disciplina diversa rispetto a quella stabilita dalla legge, in quanto dalle pattuizioni che regolano in modo diverso le conseguenze previste dalla legge (art. 1374 cod. civ.) può derivare "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi" (art. 33, comma 1, del D.lgs 206/2005, "Codice del consumo").

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 19 maggio 2025, n. 9585 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica semplificata - Soprintendenza - Parere tardivo- Effetti - Provvedimento di autotutela - Necessità di autonoma motivazione

Nel caso in cui la Soprintendenza adotti un parere espresso tardivamente, decorso il termine previsto dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017, il parere perde efficacia vincolante, sicché il Comune, se intende conformarsi ad esso adottando un provvedimento di autotutela (revoca o annullamento

dell'autorizzazione paesaggistica semplificata già rilasciata), ha l'onere di motivare espressamente sia sull'adesione al contenuto del parere, sia sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di secondo grado.

Il Collegio ha chiarito che, in caso di parere tardivo della Soprintendenza, il Comune mantiene la facoltà di riesaminare la precedente autorizzazione paesaggistica, ma non può limitarsi a recepire in modo acritico il contenuto del parere sfavorevole. È necessario che la nuova determinazione amministrativa sia sorretta da una motivazione autonoma, che espliciti le ragioni dell'adesione al parere sopravvenuto e verifichi i presupposti dell'autotutela (interesse pubblico, comparazione con l'affidamento del privato). In mancanza, il provvedimento risulta affetto da illegittimità per difetto di motivazione.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2024, n. 875; Cons. Stato, 2022, n.9798; Tar Campania, Salerno, 2023, n.12.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 19 maggio 2025, n. 9587 \(Pres. Mangia, Est. Giorgini\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Interesse culturale eccezionale - Procedimento semplificato ex art. 65, comma 4-bis - Applicabilità degli "Indirizzi" ministeriali - Obblighi istruttori

Gli "Indirizzi di carattere generale" adottati ai sensi dell'art. 68, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 per guidare gli Uffici esportazione nella valutazione del rilascio o rifiuto dell'attestato di libera circolazione si applicano anche al diverso procedimento di accertamento dell'eccezionale interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d-bis), avviato a seguito di dichiarazione ex art. 65, comma 4-bis, d.lgs. n. 42/2004.

La sentenza chiarisce che, sebbene gli "Indirizzi" ministeriali del 2017 siano formalmente adottati con riferimento alla valutazione ex art. 68 del Codice, il loro contenuto risulta funzionalmente applicabile anche nel diverso contesto procedimentale semplificato disciplinato dall'art. 65, comma 4-bis. Tali criteri - relativi, tra gli altri, a qualità artistica, rarità, rilevanza della rappresentazione, appartenenza a un contesto storico e valore documentale per la storia del collezionismo - costituiscono parametro tecnico-giuridico per l'accertamento dell'interesse culturale anche nell'ambito del procedimento finalizzato alla dichiarazione di interesse eccezionale. In tale prospettiva, l'Amministrazione è tenuta a sviluppare relazioni istruttorie esaustive, fondate su una pluralità di elementi valutativi, non essendo sufficiente il solo richiamo alla qualità artistica.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2023, n. 8983; Cons. Stato, sez. VI, 2025, n. 1734; Cons. Stato, sez. VI, 2025, n. 9285; Tar Lazio, sez. II quater, 2025, n. 2409; Tar Lazio, sez. II quater, 2024, n. 6150.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 8 luglio 2025, n. 13372 \(Pres. Cavallo, Est. Vergine\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Libera circolazione - diniego - Discrezionalità tecnica dell'amministrazione - Irrilevanza del precedente rilascio dell'attestato per la medesima opera

Il diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 42/2004, costituisce espressione di discrezionalità tecnico-valutativa dell'Amministrazione, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o del difetto di motivazione. La circostanza che per la medesima opera sia stato in passato rilasciato un analogo attestato non vincola in alcun modo l'Amministrazione, potendo la nuova valutazione basarsi su elementi storico-critici più approfonditi o aggiornati, in linea con la funzione di tutela culturale affidata all'autorità preposta.

Nel caso di specie, il Ministero della Cultura ha negato l'attestato di libera circolazione a un dipinto attribuito a Prospero Fontana, pur trattandosi della stessa opera per la quale, alcuni anni prima, era stato rilasciato un attestato di libera circolazione. Il diniego è stato motivato sulla base di una nuova e più approfondita analisi critico-storica, dalla quale è emersa la rilevanza culturale dell'opera ai fini della tutela del patrimonio nazionale. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, sottolineando che l'Amministrazione non era vincolata alla precedente valutazione, in quanto la discrezionalità tecnica può essere esercitata in modo diverso alla luce di sopravvenuti approfondimenti conoscitivi.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 2023, n. 1878; Cons. Stato, sez. I, 2020, n. 1958; C.G.A.R.S., Sez. giur., 2020, n. 145; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 2018, n. 9826; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2016, n. 10272; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 2024, n. 1528; Tar Veneto, sez. II, 2020, n. 1160.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 18 luglio 2025, n. 14313 \(Pres. Mangia, Est. Santoro Cayro\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Presunzione di culturalità - Art. 10, co. 1, e art. 12 d.lgs. n. 42/2004 - Inapplicabilità a beni privati espropriati per opere pubbliche - Necessità di dichiarazione ex art. 13

La presunzione legale di appartenenza al patrimonio culturale, prevista dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. n. 42/2004, non si applica ai beni immobili privati che, pur essendo risalenti ad oltre settant'anni e opera di autore non più vivente, vengano acquisiti mediante esproprio da parte di soggetti pubblici o assimilati. In tali ipotesi, il bene non può essere assoggettato automaticamente alla tutela codicistica: sarà necessaria, per l'applicazione del vincolo culturale, l'adozione di un provvedimento espresso di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del Codice, previa valutazione tecnico-discrezionale della competente Soprintendenza.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto da RFI avverso il parere della Soprintendenza speciale per il PNRR e la correlata nota della Soprintendenza di Bari, che avevano qualificato come bene culturale un trullo ("pagghiaro") sito in area di progetto ferroviario, sostenendo che

tale bene, una volta acquisito tramite esproprio, sarebbe stato automaticamente assoggettato alla tutela prevista per i beni appartenenti a soggetti pubblici.

Il Collegio ha chiarito che la presunzione legale di culturalità – prevista per beni di soggetti pubblici o assimilati, ex artt. 10, co. 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 – non può operare nel caso in cui il bene sia attualmente di proprietà privata e destinato alla demolizione per la realizzazione di un'opera pubblica. Tale presunzione richiede infatti l'originaria appartenenza pubblica del bene, e non può fondarsi su una futura acquisizione per via espropriativa.

Diversamente opinando, si finirebbe per assoggettare automaticamente alla tutela codicistica ogni bene ultrasecolare che entri nella disponibilità pubblica, anche se privo di effettivo valore culturale. La giurisprudenza ha invece costantemente affermato che l'assoggettamento alla disciplina dei beni culturali, nel caso di beni privati, richiede la formale dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, fondata su un accertamento puntuale dell'interesse "particolarmente importante".

Nel caso specifico, il trullo in questione non era già di proprietà pubblica, né era stato oggetto di un provvedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 13. L'intenzione di demolirlo per consentire l'esecuzione del progetto ferroviario impediva di ritenerlo automaticamente vincolato *ex lege*. Il Collegio ha quindi annullato *in parte qua* i provvedimenti impugnati, nella parte in cui qualificano il bene come sottoposto alla disciplina vincolistica per effetto dell'esproprio.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2025, n. 3114; Cons. Stato, sez. VI, 2025, n.3048; Cons. Stato, sez. VI, 2025, n. 2664; Cons. Stato, sez. VI, 2025, n.2239; Cons. Stato, sez. I, 2020, n. 1958.

Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 2023, n. 7542.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, ordinanza 28 agosto 2025, n. 15869 \(Pres. Fanizza, Est. Caputi\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Uscita definitiva dal territorio nazionale - Attestato di libera circolazione - Acquisto coattivo - Vincolo culturale - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 70 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui consente all'Ufficio di esportazione, qualora non abbia ancora rilasciato o negato l'attestato di libera circolazione, di proporre al Ministero della cultura l'acquisto coattivo del bene oggetto della richiesta, con contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, che è obbligato a lasciare il bene in custodia presso l'amministrazione fino alla conclusione del procedimento;
b) dell'art. 65, commi 3 e 4-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui limita l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale – all'atto della ricezione dell'autodichiarazione di esportazione – ai soli beni ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, lett. d-bis), e non anche alle ulteriori ipotesi di cui allo stesso art. 10, comma 3. Tali disposizioni appaiono in contrasto con gli artt. 3, 9, 41, 42 e 97 Cost., in quanto introducono un sacrificio eccessivo alla libertà di iniziativa economica, alla proprietà e alla libera circolazione dei beni, non bilanciato da un adeguato standard di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza nella tutela del patrimonio culturale

La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di una società estera, del provvedimento con cui il Ministero della cultura ha disposto l'acquisto coattivo di un dipinto del XVIII secolo – temporaneamente introdotto in Italia per fini diagnostici – ai sensi dell'art. 70 del Codice dei beni culturali, all'esito di una procedura avviata in sede di richiesta di attestato di libera circolazione. Il T.A.R. ha rilevato d'ufficio l'irragionevolezza del meccanismo normativo che consente l'attivazione del procedimento di acquisto coattivo senza un vincolo culturale formalizzato (ex art. 13), imponendo la custodia forzata dell'opera e senza criteri normativi predeterminati, con possibili effetti sproporzionati sulla libertà contrattuale, sulla circolazione dei beni e sulla proprietà privata. Ha inoltre ritenuto non giustificata la previsione contenuta nell'art. 65, comma 4-bis del Codice, che consente di avviare il procedimento vincolistico solo per i beni con eccezionale valore culturale (ex art. 10, comma 3, lett. d-bis), escludendo le ulteriori ipotesi di beni culturalmente rilevanti indicate dallo stesso art. 10, comma 3. Alla luce di ciò, il Collegio ha sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale, evidenziando anche i rischi di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei beni.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 2025, n. 363.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 23 giugno 2025, n. 12294 \(Pres. Mangia, Est. Santoro Cayro\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Vincolo ex lege - Aree boscate - Deroga per zone A e B - Applicabilità anche in assenza di formale qualificazione urbanistica - Valutazione da compiersi in base alla situazione di fatto esistente

In presenza di una difformità tra la nomenclatura utilizzata dallo strumento urbanistico comunale e quella uniforme dettata dal D.M. n. 1444/1968, la deroga alla tutela paesaggistica ex lege prevista dall'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 resta comunque applicabile, ove l'area, per caratteristiche oggettive, risulti assimilabile a zone territoriali omogenee "A" o "B" già alla data del 6 settembre 1985. L'effettiva qualificazione urbanistica va verificata in concreto, con riguardo alla natura edificata e urbanizzata della zona, e non può essere esclusa per il solo difetto di corrispondenza terminologica con la normativa nazionale.

La sentenza riguarda l'impugnazione, da parte di una società proprietaria di un terreno nel Comune di Latina, della delibera regionale che ha nuovamente apposto un vincolo paesaggistico di area boscata sull'area in questione, in esecuzione di un precedente giudicato.

La Sezione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata – e assorbente – la doglianza relativa all'inapplicabilità del vincolo *ex lege* previsto dall'art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, poiché l'area oggetto di contestazione, pur qualificata dal PRG locale come zona "R6" (ridimensionamento viario ed edilizio), era, per caratteristiche oggettive e documentazione comunale, riconducibile alle zone "B" ai sensi del D.M. n. 1444/1968.

Il Collegio ha chiarito che l'assenza di una corrispondenza terminologica tra la zonizzazione comunale e la classificazione nazionale non impedisce, di per sé, l'applicazione della deroga alla tutela paesaggistica. Anzi, alla luce della *ratio* della norma derogatoria – volta a evitare l'apposizione di vincoli su aree già fortemente urbanizzate – va effettuata una valutazione sostanziale dello stato dei luoghi, anche attraverso l'utilizzo di documentazione tecnica e urbanistica, come quella allegata al PRG comunale o redatta dagli uffici tecnici comunali (nel caso di specie, la relazione dell'Assessorato Urbanistica del Comune di Latina del 2020). La decisione si inserisce nel solco interpretativo già tracciato da altre pronunce, ribadendo che la deroga opera ogniqualvolta vi sia un'effettiva riconducibilità dell'area alle zone A o B, ancorché denominate in maniera difforme nei PRG comunali.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 2015, n. 1957; Cons. Stato, sez. IV, 2022, n. 7226; Cons. Stato, sez. VI, 2023, n. 2935; Tar Lazio, Latina, 2024, n. 329; Tar Lazio, Latina, 2023, n. 836.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CIRCOLAZIONE STRADALE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 11841 \(Pres. Morabito, Est. Nobile\)](#)

CIRCOLAZIONE STRADALE - Zone a traffico limitato - Accesso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida - Art. 7, comma 9-bis, Codice della strada - Portata applicativa - Esclusione per le ZTL istituite anteriormente all'entrata in vigore della norma

L'art. 7, comma 9-bis, del Codice della strada (introdotto dalla legge n. 145/2018), nella parte in cui impone ai Comuni di consentire "in ogni caso" l'accesso nelle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, non si applica alle zone già istituite prima del 1° gennaio 2019.

La disposizione va interpretata secondo criteri di ragionevolezza: essa impone un favor per i veicoli ecologici ma non garantisce un accesso incondizionato, lasciando alla potestà regolamentare dei Comuni la definizione dei criteri di accesso nel bilanciamento con altri interessi pubblici, quali il decongestionamento del traffico o la tutela del patrimonio storico.

La sentenza ha rigettato il ricorso di uno studio legale che aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso ZTL (categoria transito) per un'auto ibrida.

Il T.A.R. ha chiarito che l'art. 7, co. 9-bis del Codice della strada non attribuisce un diritto assoluto all'accesso, specie se la ZTL è stata istituita prima della sua entrata in vigore.

Il provvedimento di Roma Servizi per la Mobilità è stato ritenuto vincolato e conforme alle delibere regolamentari locali, le quali subordinano il rilascio del permesso "transito" alla coincidenza tra sede dell'attività e posto auto interno alla ZTL.

Non rileva la mera disponibilità di un accesso secondario interno, né è fondata la doglianza di irragionevolezza, atteso che il provvedimento di diniego si configura come atto vincolato, adottato in applicazione di una disciplina regolamentare che non attribuisce margini di discrezionalità all'amministrazione.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, 2025, n. 86; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2024, n. 16.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONCORRENZA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 9 maggio 2025, n. 9006 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

CONCORRENZA - Pratiche commerciali scorrette - Condotta imposta al consumatore - Controprestazione

Il divieto di tenere una condotta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va considerata come estesa al complessivo contegno imposto al consumatore, ivi compresa la controprestazione economica.

In motivazione, la sezione ha osservato come l'esercizio dell'attività commerciale del professionista, nel rapporto con il consumatore, debba essere sempre improntato al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà (in tal senso v. art. 39 codice del consumo), l'impresa non può limitarsi al formale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, bensì deve tenere una condotta che garantisca i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2 cod. cons.), rappresentati nel caso di specie dal consentire una circolazione rapida e sicura. Conseguentemente, ove il professionista non sia in grado (per ragioni a questi imputabili) di assicurare la corretta qualità del servizio, necessariamente l'altro polo del rapporto, ossia quello quantitativo, deve essere opportunamente riequilibrato. In tal senso, la società potrebbe andare esente da responsabilità se, conscia dell'impossibilità di prestare il servizio in maniera conforme alla diligenza professionale che si attenderebbe, eviti di far gravare sul consumatore l'ordinario esborso economico, adeguandolo piuttosto alla prestazione effettivamente resa.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 4095

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 21 agosto 2025, n. 15656 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Atto di macro organizzazione - Determinazione dei posti vacanti in pianta organica - Natura giuridica pubblicistica

In materia di concorsi pubblici, deve essere qualificata quale scelta di macro-organizzazione quella volta ad individuare le sedi dove assegnare i vincitori di un concorso. Pertanto, la determinazione dei

posti vacanti in pianta organica rappresenta un atto di macro-organizzazione che produce un auto-vincolo per l'Amministrazione solo con riferimento al numero massimo di risorse inquadrabili nella posizione considerata, ma non determina nessun l'obbligo di coprire alla prima occasione utile tutti i posti astrattamente disponibili.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2024 n. 2545; Cons. Stato, sez. III, 2024 n. 4572; Cons. Stato, sez. VI, 2024 n. 9137.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 9 luglio 2025, n.13519 \(Pres. Fanizza, Est. Licheri\)](#)

CONCORSO a pubblico impiego - Aggiornamento graduatorie provinciali ad esaurimento - Insegnanti di religione - Punteggio per esperienza progressa in classe di concorso diversa - Esclusione - Discriminazione - Sussiste

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MUR) del 24 marzo 2019, n. 374, laddove all'allegato n 2, punto B.3), lett. f), num. 2), stabilisce che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, primarie, educandati e scuole secondarie inferiori e superiori, per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, sia attribuito un punteggio pari alla misura del 50 per cento del punteggio ordinariamente previsto per l'insegnamento prestato, esclude l'attribuzione di qualsivoglia punteggio per il servizio reso in qualità di insegnanti di religione cattolica, impedendo ai docenti di religione cattolica, con contratti a termine, di avvantaggiarsi, per la valutazione dei titoli di III fascia, dei punti riconosciuti al restante personale per la medesima progressa esperienza, integra una ingiustificata discriminazione nei confronti dei primi.

In motivazione, la Sezione ha concluso nel senso che la disparità di trattamento integrata dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MUR) del 24 marzo 2019, n. 374, non risulta giustificabile alla luce di alcuna delle (innegabili) peculiarità che connotano il rapporto di lavoro dei docenti religione cattolica, non incidendo su di essa l'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o le peculiarità connesse all'instaurazione del predetto rapporto per la quale il d.P.R n. 175/2012 non prevede distinzioni tra docenti di religione a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, in entrambi i casi costituendo requisito indefettibile il possesso della laurea magistrale.

Precedenti conformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi

Precedenti difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 20 maggio 2025 n. 9610 \(Pres. Est. Tricarico\)](#)

CONCORSO a pubblico impiego - Elaborato - Documento informatico - Data certa - Modifica - Illegittimità di pericolo - Sussiste

La circostanza che il documento, redatto in modalità informatica, recante l'elaborato di un candidato, abbia una data diversa e successiva rispetto a quella di tutti gli altri elaborati può far sorgere il dubbio

della non genuinità ed effettiva riferibilità dell'elaborato allo stesso. In questo caso, il solo pericolo che l'atto sia inficiato da violazione di legge nonché dei principi che devono presidiare l'attività amministrativa conduce alla decisione del suo necessario annullamento, essendo esso affetto da illegittimità cd. di pericolo.

In motivazione, la sezione ha precisato che rispetto al documento informatico, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 82/2005, devono essere garantite "la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore" e che nella materia concorsuale, secondo l'art. 13 del d.P.R. n. 487/1994, "La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile".

Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 22 agosto 2025, n. 15719 (Pres. Savoia, Est. Baiocco)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Esclusione del candidato - Equiparazione del rapporto di lavoro prestato in scuole pubbliche e paritarie - È legittima

In materia di pubblico impiego, una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde ai principi che si ricavano dall'art. 33 Cost., comma 4, di cui la L. n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione e tanto in ragione del fatto che con quest'ultimo intervento normativo il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti, ma ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato anche per via dei diversi meccanismi di selezione del personale dipendente (docente e amministrativo) del settore pubblico, tenuto al rispetto dei principi costituzionali di legalità ed imparzialità, e del settore privato.

Conformi: Corte Costituzionale, 2021 n. 180.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 22 agosto 2025, n. 15714 (Pres. Savoia, Est. Elefante)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Adempimento degli obblighi di leva - Rilevanza

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, della Costituzione l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Pertanto, deve essere riconosciuto pieno e ad ogni effetto il servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di concorso.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 18 giugno 2025, n. 12019 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Riserva di posti - Volontari del Servizio Civile Universale e del Servizio Civile Nazionale - Equiparazione

La disciplina del Servizio civile universale, dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di revisione, razionalizzazione e riorganizzazione della relativa regolamentazione. Con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 - che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo. Con la conseguenza che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.

In motivazione, la Sezione ha precisato che con l'articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola "revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale", da porre in essere, peraltro, "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64" che ne individuava le finalità. Da ciò il Collegio inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità, e finanche la durata, l'ambito di applicazione soggettivo ed i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso "tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza". Precisa altresì il Collegio, quale ulteriore argomento fondante le conclusioni raggiunte, che il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva. In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere, secondo quanto affermato nella decisione, significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa.

Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini

Precedenti difformi Tar del Lazio, Roma, sez. II, nn. 19 marzo 2025, nn. 5696 e 5697; 30 aprile 2025, nn. 8412, 8469, 8470, 8471; 5 maggio 2025, nn. 8599, 8602, 8603.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 27 agosto 2025, n. 15832 \(Pres. Mele, Est. Bianchi\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Valutazione idoneità attitudinale - Valutazione esperti - Prevale su esito positivo test

In relazione alla valutazione dei test attitudinali, l'eventuale difformità tra gli esiti dei test di personalità ed i successivi colloqui, previsti nell'ambito dell'accertamento della ridetta idoneità attitudinale, non evidenzia in alcun modo un'anomalia del procedimento valutativo, ma costituisce una fisiologica espressione del suo regolare svolgimento. I test di personalità non costituiscono infatti strumenti autosufficienti o decisivi, ma devono essere integrati con strumenti di osservazione diretta, che consentono di disvelare eventuali maschere o forzature. Di conseguenza, l'esito positivo dei test non può neutralizzare o invalidare le valutazioni svolte dagli esperti all'esito del colloquio.

In motivazione, il Collegio ha precisato che, con riguardo alla idoneità attitudinale, l'iter valutativo va distinto in due distinte fasi: una prima fase, che si svolge su test calibrati sul profilo ideale richiesto per la specifica categoria a concorso, all'esito dei quali lo psicologo redige una relazione descrittiva del profilo psicologico complessivo del candidato; e una seconda fase, volta ad accertare, anche sulla scorta degli elementi informativi emersi nella fase precedente, l'attitudine specifica del candidato allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo per cui si concorre. Tale colloquio costituisce il momento centrale e determinante nell'economia dell'indagine attitudinale, in quanto consente una valutazione diretta e personalizzata del candidato, che nessun test standardizzato potrebbe integralmente sostituire. È infatti solo attraverso l'interazione diretta che è possibile cogliere con immediatezza e completezza aspetti essenziali della sfera relazionale, comunicativa ed emotiva, i quali sfuggono, per loro natura, a una rilevazione meramente scritta. Ciò anche in considerazione della circostanza che i test di personalità, sebbene costituiscano strumenti validi per una prima ricognizione del profilo individuale, possiedono una natura autoreferenziale che può renderli manipolabili, fondandosi, infatti, sulla descrizione che il candidato fornisce di sé stesso – del proprio comportamento, delle proprie inclinazioni e tratti caratteriali – descrizione che può non corrispondere in modo oggettivo alla percezione che gli altri hanno del soggetto, o alla sua reale modalità di interazione.

Precedenti conformi: Cons. St., sez. III, 20 agosto 2018, n. 4982.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 28 luglio 2025, n. 14931 \(Pres. Savoia, Est. Tascone\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Scorrimento graduatoria - Regola di reclutamento - Onere motivazionale a carico della P.A. - Indizione nuovo ricorso - Necessità

In materia di concorsi pubblici, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Pertanto, l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida limita o addirittura esclude l'indizione di un nuovo concorso, dovendo l'Amministrazione motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.

Conformi: Cons. Stato, Adunanza Plenaria n.14 del 2011.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 18 luglio 2025, n. 14230 \(Pres. Tomassetti, Est. Caputi\)](#)

CONCORSO a pubblico impiego - Titoli di riserva - Mancata indicazione nella domanda di partecipazione

È legittimo l'operato della commissione di concorso che non abbia valutato i titoli di riserva che, ancorché posseduti al momento della presentazione della domanda, non siano stati indicati nella domanda di partecipazione.

In motivazione, la Sezione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l. 241/1990, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che rinvencono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono che il concorrente sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: cfr., con le peculiarità segnalate nella decisione: Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 10 giugno 2022, n. 7699; Tar della Campania, Napoli, sez. IV, sentenza 3 agosto 2020, n. 3467; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 6 settembre 2007, n. 1985.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 2 maggio 2025, n. 8534 \(Pres. Tomassetti, Est. Caputi\)](#)

CONCORSO a pubblico impiego - Vincolo di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica - Esclusione dalla procedura - È legittima

È legittima la previsione del bando della procedura per il reperimento dello psicologo scolastico che preveda, quale requisito di partecipazione, l'assenza di vincoli di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la scelta dell'Amministrazione non è manifestamente irragionevole, considerando la reciproca interazione che inevitabilmente sussiste tra gli alunni di una scuola e, dunque, anche tra i figli della ricorrente e gli altri studenti. In tale scenario, la concentrazione nella medesima persona della funzione genitoriale e di quella terapeutica può generare una perdita di autonomia ed indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace. Inoltre, si è comunque in presenza di un conflitto di interessi strutturale, anche perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista in caso richiedessero il servizio i figli della ricorrente, senza considerare che quest'ultima verrebbe facilmente a conoscenza della circostanza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 24 luglio 2025, n. 14727 \(Pres. Ciliberti, Est. Aragno\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Accordo quadro con un unico operatore - Valutazione di congruità dei costi della manodopera - Stima approssimativa - Legittimità

L'accordo-quadro è un contratto normativo, ossia un pactum de modo contrahendi, volto a regolamentare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. iii), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non un singolo rapporto negoziale per l'esecuzione di specifiche prestazioni (o opere di cui sia stato previamente predisposto il progetto) bensì una serie indeterminata di futuri contratti (che l'amministrazione si riserva di stipulare coerentemente con l'evoluzione del proprio fabbisogno), definendone preventivamente le condizioni (soprattutto economiche), in modo da "anticipare", nel caso di stipula di un accordo-quadro con un unico operatore economico, l'individuazione del contraente e disporre, al momento dell'insorgenza dell'esigenza di acquisto, di un canale di approvvigionamento già "pronto", che attende solo la stipula dell'atto esecutivo "a valle" (questo sì per la realizzazione di uno specifico progetto).

Considerata la natura meramente programmatica dell'accordo quadro è, quindi, ammissibile una "approssimazione" nell'indicazione dei costi della manodopera maggiore di quella tollerabile nei contratti ordinari".

Conformi: Cons. Stato, V, 26 gennaio 2023, n. 909.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 7 luglio 2025, n. 13307 \(Pres. Dongiovanni – Est. Simone\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento – Proroga – Riparto di giurisdizione

La proroga prevista dall'art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50 del 2016 (ora, con requisiti più stringenti, dall'art. 120, comma 11, del d.lgs n. 36 del 2023) pertiene all'esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal senso non rileva il dato soggettivo della natura del ricorrente; il discrimine è piuttosto da ricondurre al petitum sostanziale, a prescindere dal dato soggettivo, tale per cui, anche in caso di ricorso proposto dall'operatore affidatario, la giurisdizione resta comunque incardinata presso il giudice amministrativo lì dove ad essere contestata è la legittimità dell'atto di affidamento.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 6354/2020; sez. V, n. 274/2018; n. 3588/2019; Tar del Lazio, sez. III, n. 6048/2022; Tar Campania, n. 891/2022.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento – Proroga e proroga tecnica

La proroga c.d. “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto; la proroga c.d. “tecnica”, invece, ricorre nel caso in cui, pur non essendo stato previsto nulla nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall'Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale; la proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e di imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro.

Con la pronuncia in rassegna il Tar ha confermato la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza ha disposto la “proroga tecnica” dell'atto di sottomissione avente ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi di n. 550 unità da dedicare alle procedure di regolarizzazione e di rilascio dei titoli di soggiorno, nell'ambito delle “quote flussi” di immigrati presso le Questure.

In motivazione, il Tar, evidenziata la differenza tra “proroga” e “proroga tecnica”, ha prima di tutto chiarito che la proroga oggetto della causa, pur qualificata dalle parti come “tecnica”, rientra in realtà tra quelle c.d. “contrattuali”, trattandosi, nel caso di specie, di istituto previsto nella lex specialis di gara e/o nel contratto e, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata a monte dall'amministrazione e dall'operatore economico contraente; in secondo luogo, nel respingere le doglianze avanzate dall'RTI affidatario del servizio, ha ritenuto la proroga legittima in quanto attivata dal Ministero in presenza dei presupposti di cui all'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti (nella versione applicabile *ratione temporis*), segnatamente della sussistenza di una situazione obiettiva di eccezionalità legata alla necessità di non interrompere il servizio fornito, a fronte di flussi

migratori non prevedibili, e della circostanza che il Ministero abbia dato avvio alla procedura per l'individuazione del nuovo contraente, ancorché ancora non conclusa. In proposito, il Tar ha ritenuto che dovesse rimanere sullo sfondo il regime derogatorio previsto nell'art. 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (il quale, con specifico riferimento al fenomeno dei flussi migratori, dispone che "per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, (...), e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per gli anni 2023, 2024 e 2025, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine (...) da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, quindi, anche in deroga alla disciplina della proroga "tecnica"), nel senso cioè che, in disparte il *favor* con cui il legislatore nazionale vede il ricorso a tale forma di rafforzamento delle strutture amministrative impegnate nella definizione delle pratiche relative all'immigrazione per far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà, il caso di specie si caratterizzava per una applicazione diretta e conforme all'art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016, tale da rendere superfluo il rinvio a tale norma derogatoria.

Conformi: Precedente in termini: Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5947/2025.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 28 agosto 2025, n. 15857 \(Pres. Cavallo, Est. Vergine\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto (di fornitura) - Revisione prezzi - Interessi moratori

È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante (nella specie si trattava di un'Azienda Sanitaria), in esecuzione di una sentenza del G.A., ha disposto la liquidazione, ad un operatore economico, della revisione dei prezzi relativi ad un appalto di forniture, pagando esclusivamente la sorte capitale e omettendo di calcolare, nel computo del compenso revisionale, senza giustificato motivo, anche gli interessi moratori.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che implicino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c. Data la natura di debito di valuta propria del compenso a titolo di revisione dei prezzi in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all'effettivo soddisfo, in applicazione del D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, in mancanza della prova da parte dell'impresa creditrice di avere subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali.

Conformi: Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza 15 febbraio 2017, n. 969; Tar del Lazio, Latina, sez. I, sentenza 11 marzo 2013, n. 215.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 7 luglio 2025, n. 13266 \(Pres. Iannini - Est. De Martino\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di lavori - Procedura di gara - In genere - Divieto di contaminazione dell'offerta tecnica con elementi dell'offerta economica

Il divieto generale di contaminazione dell'offerta tecnica con elementi dell'offerta economica non deve essere inteso in senso assoluto, potendo pertanto legittimamente la stazione appaltante prevedere nel bando che sia ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell'appalto.

In motivazione, il Collegio ha evidenziato che:

- il divieto generale di contaminazione dell'offerta tecnica con elementi dell'offerta economica non va inteso in senso assoluto, potendo la stazione appaltante prevedere che sia ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell'appalto;
- rispetto alla legittima scelta dell'Amministrazione di sollecitare i partecipanti a formulare proposte migliorative rispetto agli standard di gara da premiare in sede di offerta tecnica, ha rappresentato mera, logica, modalità attuativa l'acquisizione di un computo metrico estimativo sì da illustrare dettagliatamente i caratteri ed i prezzi delle migliori offerte, consentendo alla Commissione una loro più consapevole ed oggettiva valutazione, senza per questo "anticipare" elementi decisivi capaci di far prefigurare l'entità o comunque la maggior convenienza della correlata offerta economica, considerati sia l'impatto limitato a poco più del decimo del valore dell'appalto delle migliori in questione, sia la previsione dell'espressione del prezzo offerto non a misura bensì "a corpo" con ribasso percentuale complessivo sull'importo a base di gara;
- in una procedura di aggiudicazione che separi nettamente il giudizio tecnico da quello economico, non si potrebbe negare che la valutazione di un'offerta di migliororia tecnica, in assoluto ed in comparazione con le altre, non implichi un previo inevitabile processo mentale di attribuzione di valore economico, dovendosi alla fine pervenire ad identificare fra tutte l'offerta tecnica capace di apportare - complessivamente considerata al lordo dei miglioramenti- la maggiore utilità al patrimonio pubblico.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, 10 giugno 2025, n. 11370 \(Pres. Ciliberti - Est. Lauro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Autorità nazionale anticorruzione - Codice identificativo gara - Contratti c.d. "esclusi" e contratti c.d. "estranei"

È ragionevole e proporzionato rispetto alle finalità dell'esercizio del potere di vigilanza imporre il codice identificativo gara (CIG) e il pagamento del contributo ANAC ai settori "esclusi" dall'ambito di applicazione del codice, non prescrivendoli, invece, per i contratti che, non essendo strumentali da un punto di vista funzionale ai settori speciali, sono "estranei" alla relativa disciplina.

In motivazione il T.a.r., nel pronunciarsi sulla legittimità delle delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 214 del 27 aprile 2022 (recante "indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici") e n. 215 del 27 aprile 2022 (recante "indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici"), ha affermato che: - il potere di vigilanza attribuito all'Anac trova fondamento nell'art. 222, co. 3, d.lgs. n. 36/23 e la suddetta norma lo estende anche ai contratti c.d. "esclusi" dall'evidenza pubblica ai sensi degli artt. 13 e 56 e dello stesso decreto; - i "contratti esclusi" rientrano nell'ambito dei c.d. "appalti pubblici" come definiti dall'art. 1, d.lgs. n. 36/23, anche se non soggetti alla disciplina dell'evidenza pubblica e, ai sensi dell'art. 13, co. 5, dello stesso decreto, qualora garantiscano un certo ritorno economico, devono essere affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice (recanti i principi di risultato, della fiducia e di accesso al mercato); - lo scopo della vigilanza si spiega con la necessità di garantire l'osservanza dei principi del c.d. "accesso al mercato" previsti dall'art. 3, d.lgs. n. 36/23; - l'art. 222, co. 12, d.lgs. n. 50/36, facendo salvo l'art. 1, co. 65, l. n. 266/05, estende a tutti i contratti oggetto di vigilanza e, quindi, anche ai "contratti esclusi", l'obbligo di contribuzione, tramite il pagamento del c.d. "contributo Anac". Diversamente, i contratti c.d. "estranei", come definiti dall'art. 141, comma 2, d.lgs. n. 36/23, non sono sottoposti a tali adempimenti, né potrebbe essere altrimenti posto che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, qualora non siano funzionali ad una delle attività previste per i settori speciali, non rientrano nell'ambito applicativo del Codice.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2776; sez. VII, 28 ottobre 2024, n. 8578, T.a.r. del Lazio, sez. I-quater, 22 maggio 2025, n. 9825.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 18 giugno 2025, n. 11973 \(Pres. Ciliberti - Est. Aragno\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Autorità nazionale anticorruzione - Verifica certificato di esecuzione lavori privati - Disconoscimento della firma da parte del direttore dei lavori - Principio di autoresponsabilità dell'operatore economico - Sanzione per falsa documentazione - Decadenza dall'attestazione SOA - Legittimità

È legittima la decadenza dall'attestazione SOA e la sanzione irrogata dall'Anac ad un operatore economico per la produzione di un certificato di esecuzione lavori privati contraffatto, laddove sussista la colpa dell'impresa, per essere rimasta inerte nell'implementazione delle cautele "costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto ad un operatore economico che intende accedere alla qualificazione". Difatti, in base al principio di autoresponsabilità, l'operatore economico non può

non sopportare le conseguenze – anche sanzionatorie – che derivano dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, a meno che non dimostri che al momento della produzione del documento altri, estraneo alla sua sfera di controllo, ne avesse la disponibilità e potesse alterarne il contenuto.

Con la pronuncia in rassegna, il Tar ha respinto il ricorso di un'impresa, dichiarata decaduta dall'attestazione SOA su disposizione dell'Anac, a seguito dell'accertamento, da parte di quest'ultima, della non autenticità del certificato di esecuzione lavori (c.e.l.) privati esibito dall'operatore economico ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di qualificazione. In particolare, il Tar ha rilevato che la conferma del c.e.l. rilasciata dal direttore dei lavori tramite posta raccomandata non garantisce la provenienza della dichiarazione dal soggetto al quale è imputata, diversamente dal disconoscimento del c.e.l. inviato dal professionista tramite posta elettronica certificata. Il Tar ha così attribuito rilievo, anche ai fini sanzionatori, al principio di autoresponsabilità, che impone all'impresa di immettere nel traffico giuridico esclusivamente documentazioni di cui sia in grado di provare, in modo incontrovertibile, l'autenticità.

Conformi: Cass. civ., Sez. lavoro, 30 novembre 2010, n. 24208; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2008, n. 23554; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2022, n. 3570; Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5928; Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2024, n. 280.

Difformi: Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3565.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 10 giugno 2025, n. 11316 \(Pres. Licheri, Est. Caldarola\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Clausola sociale - Dichiarazioni in offerta - Vincolatività - Natura dell'aggiudicatario - Libertà d'impresa - Reclutamento del personale - Imparzialità amministrativa

La clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere interpretata in modo flessibile, nel rispetto del principio di libertà d'impresa e della facoltà dell'aggiudicatario di organizzare il servizio in coerenza con la propria struttura imprenditoriale. Tuttavia, le dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica circa l'assunzione del personale impiegato dal gestore uscente assumono carattere vincolante e non sono suscettibili di rettifica, anche qualora l'impresa subentrante, in ragione della propria natura di società a partecipazione pubblica, invochi limiti normativi al reclutamento diretto o all'applicazione di contratti collettivi più favorevoli. L'aggiudicatario è tenuto a conformarsi agli obblighi assunti in gara, non potendo successivamente eccepire incompatibilità o impedimenti derivanti dal proprio status, che dovevano essere previamente valutati.

Nel caso di specie, l'aggiudicataria di un appalto per il servizio di raccolta rifiuti, società a capitale pubblico, aveva assunto in gara l'impegno di garantire l'assunzione diretta di due unità di personale già impiegate dal gestore uscente, con applicazione rispettivamente del CCNL Servizi Ambientali e del più favorevole CCNL Multiservizi, secondo quanto previsto dall'art. 21 del capitolato.

Successivamente all'aggiudicazione, l'aggiudicataria ha rappresentato difficoltà normative legate al proprio regime di diritto pubblico, invocando l'incompatibilità del passaggio

diretto di personale senza concorso e l'impossibilità di applicare contratti collettivi diversi da quello già adottato.

Il Comune ha sospeso l'esecuzione anticipata del contratto e richiesto parere ad ANAC, che ha dichiarato inammissibile l'istanza. Il Collegio ha ritenuto legittima la sospensione, escludendo ogni illegittimità nella condotta dell'amministrazione, sottolineando che l'aggiudicataria, pur essendo un soggetto tenuto al rispetto dei principi dell'art. 97 Cost., aveva volontariamente assunto obblighi chiari e vincolanti in sede di offerta, impegnandosi all'assunzione diretta e al mantenimento dei trattamenti contrattuali. La successiva invocazione di limiti statutari o normativi non può giustificare l'inadempimento di obblighi derivanti dalla *lex specialis* e dall'offerta tecnica, vincolanti per l'operatore.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2023, n. 7444; Tar Lazio, Roma, sez. V ter, 2024, n. 23183.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza breve 26 luglio 2025, n. 14816 \(Pres. Iannini - Est. Cavallari\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Clausole immediatamente escludenti - Ricorso - Ammissibile - Onere di allegazione

È ammissibile il ricorso che abbia ad oggetto clausole del bando di gara immediatamente escludenti. Se viene censurata una clausola che in tesi è preclusiva della partecipazione alla procedura di gara in quanto determinante l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e competitiva, parte ricorrente deve allegare e provare l'esistenza di concreti e puntuali elementi a supporto dell'addotta impossibilità di formulare un'offerta seria e consapevole sotto il profilo della relativa convenienza economica, posta alla base dell'invocato carattere escludente della censurata previsione dell'avviso di vendita mediante asta pubblica.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 1146/2024; Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 766/2025.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 19 maggio 2025, n. 9437 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Collegi consultivi tecnici - Avvocati del libero foro - Nomina in qualità di presidenti

È illegittimo il punto 2.4.2., lett. c), dell'Allegato A del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, nella parte in cui esclude gli avvocati del libero foro dalla possibilità di ricoprire l'incarico di presidente dei collegi consultivi tecnici.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'esclusione degli avvocati del libero foro dalla possibilità di essere nominati presidenti di CCT, nel regime anteriore a quello introdotto dall'Allegato V.2 del D.lgs n. 36/2023, si mostra ingiustificata a fronte del contrapposto riconoscimento di tale possibilità a soggetti, quali i dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, che agiscono ordinariamente *iure privatorum*. Inoltre, la predetta esclusione risulta

incoerente in considerazione della circostanza che tra i compiti demandati *ex lege* al collegio consultivo tecnico fosse espressamente menzionato quello della “*rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso*”, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del d.-l. n. 76/2020.

Conformi: non si rinvenivano specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvenivano specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 11824 \(Pres. Morabito, Est. Gigli\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Concessione - Piano Economico-Finanziario (PEF) - Natura - Funzione - Effetto escludente - Legittimità

Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, il Piano Economico-Finanziario (PEF) costituisce elemento essenziale dell’offerta economica, finalizzato a dimostrarne la sostenibilità e a garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’intervento, mediante una corretta allocazione del rischio operativo. È pertanto legittima la previsione della lex specialis che attribuisce valore escludente al PEF qualora risulti, all’esito della valutazione tecnica, inaffidabile o incoerente, non essendo in tal caso applicabile il soccorso istruttorio.

Il Collegio ha chiarito che il PEF, pur non concorrendo all’attribuzione del punteggio, è richiesto a pena di esclusione quale componente dell’offerta economica, con funzione di verifica della congruità e sostenibilità dell’intervento. È stato rilevato che la ricorrente ha presentato un PEF affetto da gravi vizi strutturali (tra cui il calcolo dell’utile mediante somma, anziché detrazione, delle imposte, e incongruenze tra costi e ricavi), tali da rendere inattendibile l’intera offerta.

Il T.A.R. ha quindi ritenuto legittima la previsione del disciplinare che consente l’esclusione delle offerte ritenute complessivamente inaffidabili sulla base dell’esame del PEF e della relativa relazione illustrativa, respingendo altresì le doglianze sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, atteso che i vizi rilevati erano sostanziali e non emendabili.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795; Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 luglio 2025, n. 13617.

Difformi: non si rinvenivano specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 27 agosto 2025, n. 15839 \(Pres. Morabito, Est. Monica\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Consorzi stabili - Designazione della consorziata esecutrice - Possesso dei requisiti - Cumulo alla rinfusa - Esclusione

Nel caso in cui un consorzio partecipi a una procedura di gara per l’affidamento di lavori designando sin dalla fase di gara l’impresa consorziata esecutrice, i requisiti di qualificazione devono essere

posseduti da quest'ultima in proprio o mediante avvalimento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024.

Tale disposizione, avente natura imperativa, si impone sulla lex specialis anche ove questa non ne riproduca testualmente il contenuto, secondo i principi di eterointegrazione della disciplina di gara. Ne deriva che, in simili ipotesi, è preclusa l'applicazione del principio del cumulo alla rinfusa e risulta illegittima l'aggiudicazione in favore di un consorzio la cui consorziata esecutrice sia priva dei prescritti requisiti di qualificazione.

Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso proposto da un consorzio secondo classificato, annullando l'aggiudicazione disposta in favore del consorzio concorrente, che aveva indicato quale impresa esecutrice una consorziata priva delle necessarie qualificazioni SOA prescritte dalla legge di gara.

Il Tribunale ha affermato che, trattandosi di procedura soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 36/2023 come novellato dal d.lgs. n. 209/2024, trovava applicazione l'art. 67, comma 1, lett. c), che impone il possesso dei requisiti in capo alle consorziate esecutrici.

È stata esclusa la possibilità di valorizzare la qualificazione in proprio del consorzio o di invocare un'ipotetica esecuzione in proprio dell'appalto, trattandosi di opzione preclusa dall'avvenuta designazione, sin dalla gara, dell'impresa consorziata.

Il Collegio ha chiarito, inoltre, che la disciplina di gara doveva ritenersi eterointegrata dalla norma primaria, anche in presenza di un disciplinare fondato sulla versione precedente dell'art. 67, in quanto la normativa sopravvenuta si impone sulla lex specialis in quanto imperativa.

È stata dunque annullata l'aggiudicazione e dichiarata l'inefficacia del contratto, senza tuttavia disporre il subentro del ricorrente, dovendosi procedere alla verifica dei suoi requisiti da parte della stazione appaltante.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 596; Cons. Stato, sez. V, 2023, n. 7870; Tar Lazio, Roma, sez. I, 2019, n. 10064; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2023, n. 6037; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2023, n. 9938; Tar Campania, Salerno, sez. I, 2019, n. 482; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 2025, n. 472.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 10 luglio 2025, n. 13620 \(Pres. Dongiovanni - Est. Mercone\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Disciplinare di gara - Onere di immediata impugnazione - Clausole immediatamente escludenti e clausole premiali

L'onere di immediata impugnazione del disciplinare di gara sussiste ai fini della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all'ammissione dell'interessato; di contro, detto onere non sussiste con riferimento ad una clausola di per sé non ostativa, bensì premiale.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, 2 maggio 2025 n. 8546.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Interpretazione delle clausole della procedura di gara - Criteri

Ai fini della interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e, oltre al criterio letterale e quello sistematico ex art. 1362 e 1363 c.c., quello funzionale; ossia, le clausole vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato che emerge dall'interpretazione sistematica e teleologica.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 5177/2023.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 18 giugno 2025, n. 11961 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Ex Amministratore imputato per fatti interessanti precedenti gare - Misura di self cleaning - Permanenza nella compagine societaria senza deleghe - Inidoneità ai fini della permanenza in gara dell'operatore.

A fronte della circostanza che, a norma del Disciplinare di gara, la violazione del Codice Etico e della Policy anticorruzione, ove intervenuta in precedente procedura di gara, rappresenti un indice di inaffidabilità, la permanenza nella compagine sociale e nell'organo decisionale della società ricorrente dell'ex Amministratore, ancorchè senza deleghe, avuto riguardo alla peculiarità dei reati a questo contestati, connota il rapporto di quest'ultimo con la società in termini di continuità; continuità contraria, evidentemente, alla logica di prevenzione alla quale devono rispondere le misure di self-cleaning.

In motivazione, il Collegio ha precisato che la tipologia di reati contestati all'ex Amministratore, il suo solo temporaneo allontanamento dalla compagine societaria e il tempo (inferiore al triennio) trascorso dalla richiesta di rinvio a giudizio, rendono il giudizio negativo e la sanzione espulsiva adottata dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico coerente con le disposizioni del Disciplinare e non *contra legem*.

Conformi: non risultano precedenti negli esatti termini

Difformi: non risultano precedenti difformi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Operatore economico escluso da precedenti gare per fatti di rilevanza penale contestati all'ex Amministratore - Giudizio negativo di non affidabilità - Assenza di misure di self cleaning - Estensione prognostica su gara in corso - Legittimità

La particolare condizione dell'operatore ricorrente, escluso da precedenti gare a seguito della sospensione di tutte le qualificazioni, intervenuta per effetto della emersione delle condotte descritte negli atti della Procura, inerenti un procedimento penale, ritenute oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in discussione la permanenza del rapporto fiduciario con l'Operatore economico, integrano elementi rilevanti e tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore anche in gare successive, pur nel rispetto nel periodo triennale di rilevanza dell'illecito.

In motivazione, la Sezione ha precisato che in assenza di adeguate misure di *self-cleaning* e in ragione del comportamento negligente dell'operatore in sede di compilazione del DGUE con riguardo agli sviluppi rilevanti del procedimento penale pendente ai danni dell'ex Amministratore, la stazione appaltante la quale, già in occasione dell'adozione di provvedimenti di esclusione adottati in relazione a precedenti gare di appalto, abbia qualificato il comportamento pregresso dell'operatore economico come idoneo a compromettere la sua affidabilità e integrità, legittimamente può estendere tale giudizio negativo prognosticamente anche alla procedura di gara in atto.

(1)Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 10 luglio 2025, n. 13575 \(Pres. Tuccillo, Est. Nappi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Gara - Cause di esclusione non automatica - Gravi illeciti professionali - Misure di self cleaning - Tempestività

La misura di self-cleaning è concretamente "idonea", e quindi atta a ripristinare la credibilità professionale del singolo operatore economico, soltanto se adottata spontaneamente in tempi non sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara. (2)

In motivazione, la Sezione ha precisato che la tempestività è un predicato indefettibile della efficace azione di *self-cleaning*, come si evince dall'art. 96, co. 5, del codice dei contratti, secondo cui *"in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6"*, nonché dall'art. 96, co. 6, in base al quale *"le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione"*.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 25 novembre 2024, n. 21017.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Gara - Provvedimento di esclusione - Competenza del RUP

È legittimo il provvedimento del RUP che, facendo propria la proposta del Seggio di gara, formalmente investita della verifica circa la presenza, regolarità e completezza della documentazione prodotta dai concorrenti, disponga l'esclusione dalla procedura di gara.

In motivazione, la sezione ha precisato che il potere di esclusione in capo al RUP non osta alla possibilità per il medesimo di avvalersi, all'interno di specifici modelli organizzativi, di organi "ausiliari" per consentire lo svolgimento di una procedura più rapida ed efficace. Ciò, infatti, è conforme all'art. 15, co. 4, del Codice dei contratti, secondo cui *"Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli*

organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento”, nonché all’art. 7, co. 1, lett. a), dell’allegato I.2 al codice, in virtù del quale il RUP “effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’art. 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 10 giugno 2025, n. 5006.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 maggio 2025, n. 9111 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Erronea indicazione delle quote di esecuzione dei partecipanti al RTI - Non è emendabile con il soccorso istruttorio

In presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico che abbia formulato l’offerta (nel caso specie, riguardante le quote di esecuzione dei partecipanti al RTI), non si è più nell’ambito dell’errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l’impegno sotteso all’indicazione delle quote di esecuzione non costituisce un aspetto meramente formale, in quanto si lega alla complessiva organizzazione dell’impresa nell’ambito della propria attività di pianificazione, costituendo anche garanzia, con le responsabilità che l’impegno comporta, della sussistenza delle risorse necessarie a tenervi fede. L’immutazione delle quote di esecuzione, al di fuori del controllo della stazione appaltante, costituirebbe pertanto ragione di possibile pregiudizio per la corretta esecuzione del contratto.

Difformi: Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sentenza 22 aprile 2025, n. 412; Tar della Sardegna, sez. II, sentenza 29 maggio 2023, n. 374.

Conformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Duplice corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota di esecuzione - Mancata previsione negli atti di gara - Si applica in via di eterointegrazione

Anche in mancanza del richiamo, da parte del disciplinare, della clausola di cui all’art. 68, co. 11, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la lacuna va colmata in via di eterointegrazione, non essendovi dubbio, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, che essa debba trovare senz’altro applicazione anche in ipotesi di carente prospettazione del requisito da parte della lex specialis.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'eterointegrazione del bando - ancorché si risolva, in effetto, nella prefigurazione più ampia e comprensiva (in senso qualitativo o quantitativo) dei requisiti di accesso alla procedura di gara, rispetto al canone di (determinatezza e) autosufficienza della relativa legge speciale - non collide con il principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto si tratta di condizioni necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale).

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 21 agosto 2023, n. 7870.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti in senso difforme.

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Possesso da parte dell'esecutore dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a eseguire - È un requisito di partecipazione

L'art. 68, co. 11, del nuovo codice dei contratti, laddove stabilisce che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, stabilisce un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione.

In motivazione, la Sezione ha precisato che nel vigore del nuovo codice non può più essere seguita la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 7.1.2022, n. 48; V, 12.2.2020, n. 1101; III, 17.6.2019, n. 4025) secondo cui "per l'appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis".

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti esattamente in termini.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 28 luglio 2025, n. 14869 \(Pres. Francavilla, Est. Caldarola\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Commistione con offerta economica - Gara al prezzo più basso - Clausola di esclusione automatica - Nullità - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Art. 10, d.lgs. n. 36/2023

In una procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, è nulla, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, la clausola della lex specialis che dispone l'automatica esclusione del concorrente in caso di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. La presenza di riferimenti economici all'interno dell'offerta tecnica non integra una causa legale di esclusione, e non può produrre effetto espulsivo in assenza di una concreta violazione della par condicio o della segretezza, da accertarsi in concreto dalla stazione appaltante.

Nel caso in esame, in una gara indetta da un Comune e soggetta al nuovo Codice dei contratti pubblici, la *lex specialis* prevedeva che l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica comportasse l'automatica esclusione del concorrente. Il bando faceva riferimento al criterio del prezzo più basso, per cui l'offerta tecnica non incidereva sulla determinazione del punteggio finale.

Il Collegio ha dichiarato nulla la clausola escludente per contrasto con l'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, che ammette esclusivamente le cause di esclusione previste dalla legge. Ha ribadito che, anche qualora si riscontri una commistione tra elementi economici e tecnici, la stazione appaltante non può escludere il concorrente automaticamente, ma deve accertare se vi sia stata concreta violazione della segretezza o della parità di trattamento.

Nel caso di specie, la semplice presenza di dati economici nella relazione tecnica, in assenza di una loro valutazione nella graduatoria (essendo la gara al prezzo più basso), non era idonea a determinare alcuna lesione dei principi di imparzialità e trasparenza, né a compromettere l'effettiva concorrenza.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2019, n. 6017; Cons. Stato, sez. V, 2018, n. 7057; Cons. Stato, sez. III, 2020, n. 167; Tar Liguria, 2021, n. 102; Tar Campania, Salerno, 2015, n. 584.

Difformi: Cons. Stato, sez. V, 2024; n. 7113.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 26 giugno 2025, n. 12690 \(Pres. Morabito, Est. Nobile\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Progetto di riassorbimento del personale - Clausola escludente - Soccorso istruttorio - Inammissibilità

*È legittima la clausola della *lex specialis*, in una gara bandita ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che prevede l'esclusione automatica dell'operatore economico in caso di mancata allegazione, all'offerta tecnica, del progetto di riassorbimento del personale, richiesto per la concreta attuazione della clausola sociale. Tale clausola non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, co. 2, del Codice, poiché il progetto costituisce elemento essenziale dell'offerta, ai sensi degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, e non è suscettibile di integrazione postuma tramite soccorso istruttorio.*

Nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso avverso l'esclusione dalla gara di un operatore economico che, pur avendo dichiarato di accettare integralmente la *lex specialis*, non aveva allegato all'offerta tecnica il progetto di riassorbimento del personale previsto dalla clausola sociale. Il Collegio ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la clausola espulsiva richiederebbe la doppia mancanza dell'impegno e del progetto, chiarendo che si tratta di obblighi autonomi. Ha altresì escluso la possibilità di integrare la documentazione con soccorso istruttorio, in ragione del divieto di integrazione delle offerte e della necessità per la stazione appaltante di conoscere fin da subito la concreta modalità di riassorbimento ai fini della verifica della congruità dell'offerta. La decisione si fonda anche sull'interpretazione evolutiva del principio di tassatività delle cause di esclusione, che nel nuovo Codice (art. 10) si riferisce ai soli requisiti generali, lasciando spazio a clausole espulsive fondate su disposizioni normative (come l'art. 102) o su elementi essenziali dell'offerta.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2023, n. 7444; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 1434; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 2866; Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 3331/2024; Tar Campania, Napoli, sez. I, 2024, n. 5830; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2024, n. 21577; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2022, n. 557.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 30 luglio 2025, n. 15081 \(Pres. Bignami, Est. Mariani\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Scostamento dai costi della manodopera tabellari - Ammissibilità condizionata - Obbligo di specifica giustificazione basata su dati aziendali reali - Dovere di istruttoria della stazione appaltante

In tema di affidamento di appalti ad alta intensità di manodopera, è legittimo lo scostamento del costo della manodopera indicato in offerta rispetto ai valori delle tabelle ministeriali, purché l'operatore economico fornisca una giustificazione puntuale fondata su dati storici aziendali e riferita alla propria effettiva organizzazione produttiva. La stazione appaltante è tenuta, in sede di verifica di congruità, a svolgere un'istruttoria adeguata e non meramente adesiva, accertando la sostenibilità dell'offerta anche alla luce del rispetto degli obblighi retributivi inderogabili e della completezza del costo del lavoro stimato, inclusivo delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo.

Nella vicenda oggetto della pronuncia, relativa all'affidamento del servizio di pulizia presso siti di ATAC S.p.A., il Collegio ha ritenuto fondata la censura con cui la seconda classificata contestava la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, evidenziando che il costo della manodopera dichiarato era inferiore rispetto a quello desumibile dalle tabelle ministeriali di riferimento.

Il concorrente aveva giustificato lo scostamento richiamando generici dati aziendali sul minor tasso di assenteismo e sull'adozione di un'organizzazione efficiente, ma senza produrre alcun documento o statistica concreta a supporto. La stazione appaltante si era limitata ad accettare tali spiegazioni senza approfondire, in violazione del proprio dovere di verifica.

Il Tribunale ha chiarito che le tabelle ministeriali hanno valore meramente indicativo e non vincolante, ma che ogni scostamento significativo richiede una motivazione dettagliata e riferita alla realtà dell'impresa offerente. Ha quindi disposto la riedizione del subprocedimento di verifica dell'anomalia, imponendo all'amministrazione un'istruttoria effettiva, eventualmente supportata da un consulente del lavoro, volta ad accertare la sostenibilità dell'offerta, anche in riferimento al lavoro notturno e festivo.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2023, n. 1652; Cons. Stato, sez. V, 2021, n. 3478; Cons. Stato, sez. VI, 2021, n. 6533; Tar Trieste, sez. I, 2024, n. 222.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 28 luglio 2025, n. 14863 \(Pres. Francavilla, Est. Corbi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Costo della manodopera inferiore a quello posto a base di gara - Obbligo di verifica di congruità - Art. 41, comma 14, D.lgs. n. 36/2023 - Garanzie dei lavoratori - Violazione

L'art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, pur non enunciando in termini testuali un obbligo di verifica automatica dell'anomalia, impone – secondo un'interpretazione sistematica e funzionale – alla stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta qualora il costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico risulti inferiore a quello stimato nei documenti di gara.

Tale obbligo, strettamente connesso al rispetto del principio dell'inderogabilità dei trattamenti salariali minimi, prevale su qualsiasi previsione difforme della lex specialis, non potendo l'amministrazione sottrarsi al dovere di accertare che il ribasso non sia effetto di un'illegittima compressione delle tutele dei lavoratori, ma piuttosto di una più efficiente organizzazione imprenditoriale. L'omessa attivazione della verifica, in tali casi, determina l'illegittimità dell'aggiudicazione, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale.

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto a un concorrente che aveva dichiarato un costo della manodopera significativamente inferiore rispetto a quello stimato in sede di predisposizione degli atti di gara. Tuttavia, non ha attivato alcun subprocedimento di verifica in ordine alla congruità del costo indicato, precludendo così all'operatore la possibilità di dimostrare che il ribasso derivasse da una più efficiente organizzazione aziendale e non da un'illegittima compressione delle tutele lavoristiche. Il Collegio ha annullato l'aggiudicazione, chiarendo che tale obbligo di verifica non può essere superato neanche dalla disciplina speciale eventualmente dettata dalla lex specialis.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2025, n. 3418; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 9255.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 18 giugno 2025, n. 12007 \(Pres. Licheri, Est. Caldarola\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Procedure di affidamento - Clausola sociale - Equivalenza dei contratti collettivi - Valutazione dell'amministrazione - Discrezionalità tecnica - Verifica - Giustificativi

La clausola sociale prevista dall'art. 11 del d.lgs. 36/2023, che consente all'operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, impone comunque la verifica della dichiarata equivalenza delle tutele, da condursi in contraddittorio documentale e con riferimento sia al trattamento economico sia a quello normativo. Laddove emerga una significativa sperequazione in termini retributivi e di diritti accessori, la stazione appaltante può legittimamente disporre l'esclusione dell'operatore concorrente, anche qualora questo si sia impegnato all'applicazione di un superminimo, trattandosi di elemento integrativo inammissibile dell'offerta economica. Rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione la valutazione comparativa dei CCNL e l'accertamento dell'insussistenza di un livello di tutele equivalente, suscettibile di sindacato solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei presupposti.

La società cooperativa Kairos è stata esclusa da una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale di Subiaco, in quanto ha dichiarato di applicare il CCNL ANINSEI, ritenuto non equivalente al CCNL FISM indicato nella lex

specialis. La stazione appaltante, a seguito di chiarimenti richiesti a tutti i concorrenti, ha ritenuto che il contratto applicato da Kairos assicurasse ai lavoratori condizioni economiche e normative deteriori in molteplici aspetti, tra cui retribuzione base, indennità, welfare, ferie, riposi compensativi e previdenza integrativa.

Il Collegio ha confermato la legittimità dell'esclusione, evidenziando che la semplice dichiarazione di voler sostenere un costo della manodopera pari a quello stimato dalla stazione appaltante non vale a supplire alla mancanza di equivalenza contrattuale. Ha inoltre chiarito che l'impegno a corrispondere superminimi retributivi, manifestato solo in sede di chiarimenti, costituisce una modifica inammissibile dell'offerta economica, lesiva della par condicio. È stato altresì ribadito che la verifica dell'equivalenza tra CCNL rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non richiede un ulteriore contraddittorio oltre la fase documentale. Respinti anche i motivi aggiunti relativi all'avvalimento dichiarato dalla controinteressata, ritenuto conforme nei contenuti e nella finalità di supporto specialistico.

Conformi: Tar Piemonte, Torino, 2025, n. 689; Tar Toscana, Firenze, 2025, n. 173; Tar Lombardia, Milano, 2025, n. 296; Tar Lazio, Roma, 2024, n. 9008.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 4 agosto 2025, n. 15278 \(Pres. Stanizzi, Est. Vigliotti\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro - Interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione - Effetti della revoca della sospensione

È legittimo il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di interdizione a contrarre con la P.A. a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro, ancorché adottato successivamente alla revoca della sospensione.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'adozione del decreto interdittivo in data successiva alla revoca della sospensione non elide la legittimità dell'atto, trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria, meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici. Non è, pertanto, dirimente la mera sequenza temporale degli atti, ma il fatto che la sospensione abbia prodotto effetti: laddove ciò accada, il provvedimento interdittivo ha funzione di cristallizzazione giuridica di un'inadempienza sostanziale.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 31 agosto 2023, n. 13502; Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 30 giugno 2021, n. 7711.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro - Interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione - Termini del procedimento

Il provvedimento di interdizione a contrarre in conseguenza dell'intervenuta sospensione dell'attività d'impresa per violazione delle norme sul lavoro ha natura ricognitiva e, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo, purché circoscritto al periodo effettivo di sospensione.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 8 settembre 2025, n. 16079.

Difformi: nel senso che trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione da parte del Ministero, il provvedimento debba essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, cfr. Tar del Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 31 agosto 2023, n. 13502.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 28 agosto 2025, n. 15873 \(Pres. Francavilla, Est. Caldarola\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Requisiti morali e fiscali - Irregolarità fiscali non definitivamente accertate - Affidabilità dell'operatore economico - Valutazione discrezionale della stazione appaltante - Obbligo informativo - Inidoneità della sostituzione ex art. 97 d.lgs. 36/2023 - Legittimità dell'esclusione

È legittima l'esclusione da una procedura di gara dell'operatore economico su cui grava un avviso di accertamento per violazioni fiscali gravi, ancorché non definitivo, qualora la stazione appaltante - nell'esercizio del proprio potere discrezionale - lo ritenga sintomatico di una compromissione dell'affidabilità e dell'integrità del concorrente. Assume particolare rilievo, in tal senso, la conferma della pretesa impositiva da parte del giudice tributario nei primi gradi di giudizio, nonché l'omessa dichiarazione della pendenza da parte dell'operatore, che integra violazione dell'obbligo informativo e preclude l'attivazione della misura sostitutiva ai sensi dell'art. 97 del Codice. L'esercizio di tale valutazione non richiede l'attesa di una sentenza passata in giudicato, dovendo la stazione appaltante orientarsi sulla base di elementi attuali, concreti e documentati.

Nella vicenda oggetto della sentenza, la Sezione ha esaminato l'esclusione di un RTI da una gara per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Viterbo, motivata dalla pendenza, a carico della mandataria del raggruppamento, di un avviso di accertamento fiscale impugnato, connesso alla sua responsabilità solidale per operazioni pregresse.

Il Collegio ha confermato la legittimità dell'esclusione, valorizzando il principio di affidabilità degli operatori e il potere discrezionale della stazione appaltante, chiamata a valutare, anche in presenza di debiti non definitivamente accertati, la gravità e la verosimiglianza della violazione.

È stato ritenuto rilevante, in particolare, che la fondatezza della pretesa erariale risultasse confermata da due gradi di giudizio tributario. Ha inciso negativamente anche l'omessa dichiarazione della situazione fiscale, che ha integrato una violazione dell'obbligo informativo, ostativa alla possibilità di attivare l'istituto della sostituzione ex art. 97 del Codice.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento che riconosce alla stazione appaltante un margine valutativo ampio in ordine alla gravità e attualità delle irregolarità fiscali, quale parametro di affidabilità dell'operatore.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 6944; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 3336; Tar Lazio, Roma, 2021, n. 6705; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 2023, n. 3322; Cons. Stato, sez. III, 2023, n. 7219.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 15 luglio 2025, n. 13938 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Sistema di qualificazione degli operatori economici - Ampliamento dei fatti integranti cause non automatiche esclusione dalle gare - Sospensione cautelare dall'albo fornitori - Legittimità

È legittimo il provvedimento adottato dalla stazione appaltante, operante nei settori speciali, con il quale un operatore economico viene sospeso cautelatamente dall'albo dei fornitori per effetto di condotte, poste in essere dall'amministratore di fatto, che in base agli atti adottati ai sensi dell'art. 169 del codice dei contratti costituiscono gravi illeciti professionali.

In motivazione, la Sezione ha precisato che con gli atti adottati ai sensi dell'art. 169 del codice dei contratti è possibile ampliare il novero delle condotte suscettibili di integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di "grave illecito professionale", che costituisce una causa di esclusione non automatica dalle gare pubbliche a mente di quanto previsto dall'articolo 95, comma 1, lett. e), e 98 c.c.p.

La disciplina in materia di cause di esclusione dalle gare d'appalto funge da *benchmark* normativo di riferimento per la valutazione degli operatori economici iscritti nei sistemi di qualificazione istituiti dalle stazioni appaltanti, con la conseguenza che se l'amministratore di fatto risulta inaffidabile per aver commesso un illecito nello svolgimento della propria attività professionale, anche la società che dirige o è in grado di orientare con la propria condotta può essere considerata inaffidabile, atteso che tale persona fisica è in grado di esercitare sulla società un potere di condizionamento tale da riverberarsi sulle decisioni di carattere gestorio della persona giuridica.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 17 marzo 2023, n. 4691.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Sistema di qualificazione degli operatori economici - Sospensione cautelare dall'albo fornitori - Mancata comunicazione di avvio del procedimento

È legittimo il provvedimento adottato dalla stazione appaltante, operante nei settori speciali, con il quale un operatore economico viene sospeso cautelatamente dall'albo dei fornitori per effetto di condotte integranti gravi illeciti professionali, senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento di sospensione cautelare e il correlato mancato rispetto delle indicazioni contenutistiche previste dall'articolo 8 della legge n. 241/1990 in relazione a tale provvedimento non risulta, *ex se*, suscettibile di inficiarne la legittimità, tenuto conto che dal disposto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 241/1990 si ricava che l'amministrazione ha, *ex lege*, la facoltà di avviare un procedimento amministrativo adottando contestualmente una misura di carattere cautelare che, pertanto, risulterà sempre legittimamente sfornita della previa, formale, comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi. In generale, nel senso che " *gli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 fissano non modalità solenni e formalistiche (dove il divieto d'interpretarne gli istituti in modo superficiale e, al contempo, acritico e scollegato dalla situazione di contesto), bensì precetti generali per ogni tipo di pubblica funzione, sicché la P.A. procedente può sempre iniziare il procedimento amministrativo (che della funzione è la forma giuridica) ed assumere uno actu misure cautelari e/o conservative acconce per la miglior cura dell'interesse pubblico*", (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 10 giugno 2021, n. 4474).

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 9 luglio 2025, n. 13506 \(Pres. Cicchese, Est. Mariani\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI- Verifica di anomalia - Principio del contraddittorio - Principio del risultato - Principio dell'affidamento - Art. 110 d.lgs. n. 36/2023 - Art. 69 direttiva 2014/24/UE - Par condicio - Difetto di istruttoria - Illegittimità dell'esclusione

Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, anche quando attivato in via prudenziale al di fuori dei presupposti tipizzati dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, l'amministrazione è tenuta ad assicurare un effettivo contraddittorio con l'operatore economico, quale condizione essenziale di legittimità dell'esclusione. I principi del risultato (art. 1) e dell'affidamento (art. 5) non attenuano, ma anzi rafforzano, l'esigenza di una gestione procedimentale improntata a trasparenza, leale cooperazione e parità di trattamento, imponendo che le criticità contestate siano previamente comunicate e che sia concesso un termine congruo per le controdeduzioni.

Nel caso di specie, il Collegio ha annullato l'esclusione disposta da ATAC nei confronti della prima graduata, rilevando la violazione del principio del contraddittorio e la carenza istruttoria, poiché la stazione appaltante, dopo aver attivato la verifica di congruità in assenza di indici formali di anomalia, aveva omesso di indicare puntualmente le contestazioni e di consentire alla concorrente di replicare, interpretando la mancata partecipazione all'audizione - determinata da un equivoco non chiarito dall'amministrazione - come rinuncia al diritto di interlocuzione. Il Collegio ha ribadito che la ricerca del miglior risultato non può mai sacrificare le garanzie partecipative, né il corretto esercizio della discrezionalità tecnica.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2019, n. 1969; Cons. Stato, sez. III, 2024, n. 1591; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 9214; Cons. Stato, sez. V, 2024, n. 8437.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

DANNI

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 7 maggio 2025, n. 8785 \(Pres. Tricarico, Est. Battiloro\)](#)

DANNI - Azione risarcitoria - Esatta qualificazione della domanda - Perdita di chance - Risarcibilità - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità

Qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto il danno evento identificato nel mancato conseguimento del bene della vita finale e non già quello derivante dalla definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo e, dopo l'annullamento dell'atto, alla pubblica amministrazione sia oggettivamente impedita la riedizione del potere amministrativo, in ragione del quadro di irrisolvibile "incertezza eventistica", e, conseguentemente, della impossibilità di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria, così come allo stato formulata, non può essere accolta.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la domanda risarcitoria per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato.

Conformi: sulla ontologica differenza fra la domanda di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita e quella per perdita di chance, Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 2892.

Difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 14 luglio 2025, n. 13880 \(Pres. Tricarico, Est. Battiloro\)](#)

DANNI - Azione risarcitoria - Liquidazione in via equitativa - Onere della prova

La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha leso una determinata posizione giuridico-soggettiva, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.

In motivazione, la Sezione ha ritenuto che, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla inerzia serbata dall'Amministrazione nell'evadere una domanda di condono, gravi sul ricorrente l'onere della prova in ordine al danno-conseguenza patito, con

riguardo all'impossibilità di godere pienamente del bene o di effettuare piani investimento o richiedere finanziamenti.

Conformi: sull'*onus probandi* in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità civile in capo alla pubblica amministrazione cfr., tra le numerosissime e più recenti pronunce, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2025, n. 4507, Cons. Stato, sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4369, Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339, che ribadisce il presupposto che "*nell'azione di responsabilità per danni dinanzi al g.a. il principio dispositivo dell'articolo 2697, primo comma, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento*").

Difformi: non risultano precedenti difformi.

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 26 maggio 2025, n. 10064 \(Pres. Lento, Est. Mennoia\)](#)

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Accertamento tecnico sulla gravità - dell'evento dannoso - Rideterminazione del canone demaniale -Necessità

In materia di determinazione del canone demaniale, la restrizione dell'utilizzazione del bene deve derivare da una modificazione che incida sulla consistenza fisica del bene medesimo, e non riguarda circostanze esterne che possano avere inciso sul sinallagma per avere in ipotesi condizionato negativamente la "redditività" dell'attività. Pertanto, le conseguenze della pandemia da Covid-19 non possono automaticamente comportare la rideterminazione del canone demaniale in difetto di un'apposita istanza autorizzativa all'amministrazione concedente e al conseguente accertamento di carattere tecnico relativo alla consistenza e gravità dell'evento dannoso e alle conseguenze sul bene demaniale in termini di sua minore utilizzazione.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 4 gennaio 2023 n. 129; TAR del Lazio, Roma, sez. II, 2022 n. 17647; TAR del Lazio, Roma, sez. V, 2021 n. 12649.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Procedura concorrenziale - Concessioni di beni e servizi - Necessità

In materia di concessione di beni pubblici, il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo. Tale interpretazione è peraltro idonea a garantire che l'attribuzione di una concessione possa avvenire soltanto all'esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità e, in corso di esecuzione del rapporto, il valore della stessa va costantemente adeguato ai correnti valori di mercato, i quali, soli, possono giustificare il perdurare del regime di privativa del bene rispetto alla collettività e il suo esclusivo utilizzo da parte del concessionario.

Conformi: Corte di Giustizia UE, sez. III, 11 luglio 2024 n. 598; Cons. Stato, sez. VII, 8 aprile 2025 n. 2982.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 5 maggio 2025, n. 8684 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Attività edilizia libera - Gazebo - Caratteristiche strutturali - Trasformazione urbanistica - Sanzione amministrativa - Principio di legalità - Lex mitior

Non rientra tra le opere di edilizia libera, e necessita pertanto di titolo edilizio, il gazebo che, per dimensioni, materiali impiegati, chiusura laterale e dotazioni (porte, impianto elettrico, pavimentazione stabile), realizza un ambiente autonomamente fruibile, stabilmente chiuso e strutturalmente idoneo a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.

In tale ipotesi, non è invocabile né il principio della lex mitior né la retroattività delle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (cd. "Decreto Salva Casa"), non trattandosi né di norma penale più favorevole né di disposizione interpretativa o retroattiva.

Parimenti infondato è il richiamo al vizio procedimentale per mancato rispetto dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, ove il provvedimento sia vincolato e il ricorrente non dimostri che le proprie osservazioni avrebbero potuto modificarne l'esito.

Nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria per opere abusive (gazebo chiuso e dotato di impianti su suolo privato), ritenendo legittimo il provvedimento sanzionatorio, non applicabile la disciplina dell'edilizia libera né la normativa sopravvenuta, e irrilevante la violazione del contraddittorio procedimentale stante la natura vincolata dell'atto. Respinta anche la domanda restitutoria delle somme già corrisposte.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2023, n. 8049; Cons. Stato, sez. VI 2023, n. 6263/; Cons. Stato, sez. VI, 2021, n. 3393; C.G.A., 2023, n. 805; Tar Campania, 2024, n. 4974; Tar Molise, 2021, n. 109.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 25 agosto 2025, n. 15734 \(Pres. Savoia, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio - Limite volumetrico previsto dall'art. 39, co. 1, L. n. 724/1994 - Computo dell'intera volumetria del manufatto, a prescindere dalla destinazione d'uso - Inclusione delle porzioni interrato

Ai fini del condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 mc deve essere calcolato con riferimento all'intera volumetria dell'edificio abusivo, comprensiva anche delle porzioni realizzate sotto il piano stradale, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. La volumetria rileva in quanto tale, quale parametro oggettivo della lesione inferta all'ordinamento urbanistico, senza che possano assumere rilievo né l'uso dichiarato né il pagamento dell'oblazione.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Alatri, sostenendo che la volumetria interrata del fabbricato non dovesse essere computata nel limite massimo previsto dall'art. 39, co. 1, L. n. 724/1994, in quanto non destinata a residenza, uffici o attività produttive. Il Collegio ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto la mancata prova della dedotta destinazione non rilevante. In secondo luogo, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il limite volumetrico si riferisce all'edificio nella sua interezza, quale parametro oggettivo ed inderogabile della sanabilità, a prescindere dalla destinazione d'uso delle porzioni interessate. Né può ritenersi che il pagamento dell'oblazione per la parte interrata implichi l'automatica condonabilità di tale porzione, giacché tale versamento può avere un effetto estintivo di eventuali reati edilizi, ma non incide sui presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di sanatoria.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2008, n. 3098; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 2016, n. 5007; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 2023, n. 6008; Tar Lazio, Latina, 1999, n. 48.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 26 agosto 2025, n. 15779 \(Pres. Savoia, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio - Oneri concessori - Criterio temporale per la determinazione - Rilevanza della disciplina vigente al momento della domanda

Ai fini della determinazione degli oneri concessori dovuti in caso di sanatoria edilizia, il momento rilevante è quello della presentazione della domanda di condono e non la data, anche molto successiva, del rilascio del titolo abilitativo. Tale criterio risponde a esigenze di certezza giuridica, tutela dell'affidamento e rispetto del principio di legalità, impedendo che l'Amministrazione possa applicare tariffe introdotte successivamente, eventualmente più onerose, che non erano vigenti al momento dell'istanza.

Nel caso esaminato, la Sezione ha accolto il ricorso contro la determinazione con cui l'amministrazione aveva quantificato gli oneri concessori sulla base della disciplina in vigore al momento del rilascio della concessione in sanatoria, avvenuto oltre vent'anni dopo la domanda. Il Collegio ha ritenuto erronea tale impostazione, ribadendo che - in assenza di diversa disposizione regionale - il parametro di riferimento resta quello vigente alla data di presentazione della domanda, come già affermato da consolidata giurisprudenza. Il criterio adottato dall'Amministrazione è stato ritenuto lesivo del principio di legalità e contrario al canone dell'affidamento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Conformi: Cons. Stato, 2021, n. 3217; Cons. Stato, 2014, n. 3425; Cons. Stato, 2012, n. 5201; Tar Lombardia, sez. II, 3 febbraio 2022, n. 250; Tar Campania, Napoli, 2023, n. 1675; Tar Campania, Napoli, 2016, n. 4132.

Difformi: Cons. Stato, 2023, n. 279; Cons. Stato, 2021, n. 1485; Cons. Stato, 2020, n. 2680; Cons. Stato, 2019, n. 4514; Cons. Stato, 2012, n. 4825.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 9 giugno 2025, n. 11221 \(Pres. Mangia, Est. Giorgini\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Condo edilio - Opere in lottizzazione abusiva - Contributo ex art. 37 l. 47/1985 - Quota di urbanizzazione - Cumulabilità legittima

Nell'ipotesi di condono edilizio avente ad oggetto immobili realizzati nell'ambito di una lottizzazione che avrebbe dovuto essere autorizzata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 765 del 1967, la determinazione del contributo dovuto per oneri concessori può legittimamente comprendere sia la quota prevista dall'art. 37 della legge n. 47 del 1985 - riferita alla trasformazione urbanistica dell'intero territorio comunale - sia la quota derivante dall'art. 35, comma 13, della medesima legge - riferita alla partecipazione pro quota agli oneri di urbanizzazione del singolo comprensorio. Le due componenti, infatti, assolvono a funzioni distinte e trovano fondamento in presupposti normativi e finalità differenti, sicché la loro cumulabilità non integra duplicazione contributiva.

Il Collegio ha chiarito che, a fronte della complessità della vicenda urbanistica legata alla lottizzazione abusiva del comprensorio di Campo di Mare, il contributo ex art. 37 l. n. 47/1985 mantiene una portata generale, connessa alla trasformazione urbanistica dell'intero territorio comunale, mentre la quota ex art. 35, comma 13, riguarda la specifica partecipazione alle opere di urbanizzazione del comprensorio abusivo, come definite dalla variante urbanistica di recupero. La previsione della duplice contribuzione si giustifica quindi in funzione integrativa e non ridondante, essendo diretta ad assicurare sia la perequazione urbanistica generale sia il completamento delle dotazioni infrastrutturali necessarie alla regolarizzazione del singolo insediamento.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 2025, n. 544; Cons. Stato, sez. IV, 2012, n. 3381; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 2010, n. 1336; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 2014, n. 930.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11193 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA- Contributo di costruzione - Esenzione per calamità pubblica - Requisiti - Inapplicabilità per scelte edificatorie volontarie non fondate su norme o provvedimenti di emergenza

Non è applicabile l'esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 per interventi edilizi riconducibili a scelte volontarie del privato, anche se riferiti a immobili originariamente distrutti da eventi bellici, qualora manchi l'imposizione dell'intervento da parte di norme o provvedimenti adottati a seguito di pubbliche calamità. L'esenzione, in quanto

eccezionale, è di stretta interpretazione e richiede altresì la contestualità tra l'evento calamitoso e l'intervento edificatorio.

Il Collegio ha chiarito che la disposizione invocata, in quanto norma eccezionale, è di stretta interpretazione e presuppone che l'intervento edilizio sia imposto da norme o provvedimenti emanati in ragione di calamità pubbliche, non essendo sufficiente che derivi da una libera iniziativa del privato. Nel caso di specie, il permesso di costruire è stato rilasciato per un'opera richiesta volontariamente e non imposta da atti emergenziali, con esclusione della possibilità di beneficiare dell'esenzione. Inoltre, la distanza temporale (oltre ottant'anni) tra la distruzione dell'immobile originario e la nuova edificazione esclude la necessaria contestualità richiesta per riconoscere la continuità urbanistica tra gli interventi.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2017, n. 2567; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2019, n. 131; Tar Campania, Salerno, sez. II, 24 maggio 2024, n. 1426.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 27 agosto 2025, n. 15823 \(Pres. Savoia, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Contributo di costruzione - Ritardo nel versamento - Sanzioni - Buona fede - Escussione fideiussione - Inapplicabilità dell'art. 1227 c.c.

In tema di versamento degli oneri concessori, la produzione di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rateale non esonera il debitore principale dal rispetto dell'obbligazione né impone all'amministrazione l'onere di escutere il garante in via preventiva. La mancata escussione della fideiussione da parte del Comune non può integrare violazione dei principi di buona fede o correttezza, né giustificare l'esclusione delle sanzioni per ritardato pagamento ex art. 1227, co. 2, c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria regolata da presidi pubblicistici.

Nel caso di specie, il Collegio ha respinto la censura con cui si addebitava al Comune l'omessa escussione della polizza fideiussoria, escludendo che tale condotta fosse contraria ai principi di solidarietà e buona fede. Il Collegio ha chiarito che la fideiussione prodotta dal ricorrente non imponeva una preventiva escussione del garante, configurandosi invece quale strumento accessorio e autonomo rispetto all'obbligazione principale. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per il ritardato pagamento del contributo di costruzione non possono essere escluse né ridotte sulla base dell'art. 1227 c.c., disposizione riferibile alle sole obbligazioni di natura risarcitoria, e non anche a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come è quella in esame.

Conformi: Cons. Stato, 2025, n. 1250; Cons. Stato, 2016, n. 778; Cons. Stato, 2014, n. 5734; Cons. Stato, 2012, n. 4320; Cons. Stato, 2011, n. 2037; Cons. Stato, 2007, n. 4025; Cons. Stato, 2005, n. 6345.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza, 29 aprile 2025, n. 8328 \(Pres. Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA- Obbligo di licenza edilizia - Decorrenza - Territorio del Comune di Roma - Nuova edificazione, ampliamento o modifica

Nel territorio del Comune di Roma, l'obbligo di munirsi di licenza edilizia per la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento o la modifica di quelle esistenti decorre almeno dal 1931, in forza delle norme attuative del piano regolatore generale già vigente all'epoca, adottate con R.D.L. n. 981/1931 (convertito con L. n. 355/1932). A ciò si aggiunge, a partire dalla L. n. 1150/1942, l'obbligo generalizzato di munirsi di titolo abilitativo per interventi edilizi anche nelle zone di espansione dell'aggregato urbano, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina speciale già applicabile alla Capitale.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui le opere realizzate nel quartiere San Basilio non sarebbero state soggette ad obbligo di titolo edilizio, essendo anteriori al 1967. Ha rilevato che già nel 1931 la zona era sottoposta a specifica regolamentazione urbanistica, e che dal 1940 la borgata era oggetto di programmazione pubblica come area di espansione urbana. Pertanto, le opere risultavano abusivamente eseguite in assenza del prescritto titolo edilizio, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione.

Conformi: Cons. Stato, 2022, n. 570; Cons. Stato, 2022, n. 5132; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2025, n. 8022.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 24 giugno 2025, n. 12456 \(Pres. Francavilla, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Autotutela esecutiva - Silenzio della P.A. - Obbligo di provvedere - Condanna al facere pubblicistico

In presenza di un'ordinanza di demolizione non eseguita, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di attivarsi in autotutela esecutiva per l'esecuzione coattiva dell'intervento repressivo. Il perdurare dell'inerzia è impugnabile ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., potendo il giudice amministrativo condannare l'Amministrazione al facere pubblicistico, anche mediante l'adozione delle necessarie attività materiali.

Il Collegio ha ritenuto che, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, l'Amministrazione è tenuta a porre in essere gli atti esecutivi necessari, ai sensi dell'art. 21-quater della l. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con il T.U. Edilizia (art. 33 e seguenti). Nel caso di specie, accertata la sussistenza di una precedente ordinanza rimasta ineseguita, la Sezione ha ritenuto sussistente l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante l'adozione di nuovi ordini di sospensione lavori. Il giudice ha quindi condannato l'ente locale a dare esecuzione all'ordinanza di demolizione, riconoscendo la legittimazione della parte istante fondata su un interesse pretensivo correlato alla titolarità del fondo prospiciente.

Conformi: Cons. Stato, 2013, n. 2565; Tar Sardegna, 2021, n. 208; Tar Sicilia, Catania, 2020, n. 822; Tar Sicilia, Palermo, 2019, n. 1029; Tar Sicilia, Palermo, 2018, n. 306; Tar Campania, Napoli, 2011, n. 1337.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza, 28 maggio 2025, n. 10321 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Onere probatorio sullo stato legittimo dell'immobile - Inidoneità della prova presuntiva - Insussistenza di un obbligo comunale di accertamento - Irrilevanza delle tolleranze edilizie parziali - Fiscalizzazione dell'abuso - Responsabilità del proprietario non autore dell'intervento

In materia di repressione degli abusi edilizi, spetta al privato l'onere di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile mediante la produzione dei titoli abilitativi che ne attestino la regolarità urbanistica, non gravando sull'amministrazione alcun obbligo di verifica o attestazione della conformità delle opere. Non è consentita una valutazione atomistica degli interventi realizzati ai fini dell'applicazione delle tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, le quali devono essere provate in modo puntuale e rigoroso, essendo preclusa l'operatività automatica della fiscalizzazione. È legittimo destinatario dell'ordinanza di rimessione in pristino anche il proprietario che non abbia realizzato direttamente le opere abusive, qualora non risulti in modo inequivocabile la sua estraneità alla commissione dell'abuso né siano state attivate condotte per impedirne la prosecuzione, risultando sufficiente la disponibilità attuale del bene e la mancata rimozione delle difformità edilizie.

Il ricorso era stato proposto da un soggetto che, dopo aver acquistato un immobile da una società fallita, impugnava il provvedimento comunale con cui si ordinava la demolizione di alcune opere di ristrutturazione eseguite in assenza di titolo. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, la carenza motivazionale dell'ordinanza, l'erronea qualificazione delle opere abusive, la mancata applicazione dell'istituto della fiscalizzazione per asserita impossibilità della demolizione, nonché l'erronea imputazione soggettiva della responsabilità dell'abuso. Il T.A.R., rigettando il ricorso, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem al verbale di accertamento e ha chiarito che l'onere di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile, anche mediante idonea documentazione tecnica, incombe esclusivamente sul privato. Ha escluso che le difformità potessero essere valutate isolatamente ai fini dell'applicazione delle tolleranze costruttive, ribadendo che l'abuso edilizio va apprezzato nel suo complesso. Ha inoltre ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione e, infine, ha affermato la legittimità dell'ingiunzione anche nei confronti del proprietario non autore materiale delle opere, stante l'attuale disponibilità del bene e la mancata prova di una condotta attiva volta a contrastare l'abuso.

Conformi: Cons. Stato, 2023, n. 10864; Cons. Stato, 2024, n. 8032; Cons. Stato, 2023, n. 5730; Cons. Stato, 2022, n. 1; Cons. Stato, 2020, n. 5700; Tar Lombardia, Milano, 2022, n. 1565; Tar Lazio, Roma, 2024, n. 22901.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza, 31 luglio 2025, n. 15138 \(Pres. Francavilla, Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Repressione dell'abusivismo - Titolarità passiva dell'ordine di demolizione - Mancata notifica al proprietario - Irrilevanza per il responsabile dell'abuso

Non è consentito al responsabile dell'abuso edilizio – soggetto titolare di un'autonoma posizione di soggezione all'ordine di demolizione – far valere, quale vizio del provvedimento sanzionatorio, la mancata notifica dell'atto al proprietario dell'area, non incidendo tale circostanza sul proprio obbligo alla rimozione dei manufatti abusivi.

Nel caso di specie, il Collegio ha respinto la doglianza con cui il conduttore dell'area – ritenuto responsabile delle opere abusive – lamentava la mancata notifica dell'ordine di demolizione ai soggetti proprietari del suolo. Il Collegio ha chiarito che la legittimazione passiva all'ordine di demolizione spetta, *ex lege*, al responsabile dell'abuso, indipendentemente dall'esecuzione della notifica ai proprietari. Solo questi ultimi potrebbero eventualmente far valere tale carenza, qualora incida sui propri diritti. La Sezione ha comunque accolto parzialmente il ricorso, limitatamente a uno dei manufatti oggetto di istanza di condono edilizio pendente, per il quale è stato riconosciuto l'effetto sospensivo delle misure ripristinatorie.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 2023, n. 3283; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 2024, n. 1310; Tar Veneto, sez. II, 2024, n. 2289; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 2024, n. 5258.

Difformi: non si rinvergono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza, 7 agosto 2025, n. 15369 \(Pres. Mangia, Est. Fiorani\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA- Segnalazione certificata per l'agibilità - Inefficacia - Inadempimento a convenzione urbanistica - Legittimità - Nozione di agibilità quale verifica congiunta di conformità igienico-sanitaria e urbanistica

È legittima la dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 380/2001, qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi assunti con convenzione urbanistica stipulata dal privato, che subordina il rilascio dell'agibilità alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e generale. L'agibilità deve essere intesa come espressione della complessiva conformità dell'intervento edilizio ai requisiti igienico-sanitari e urbanistico-funzionali, anche laddove la disciplina pattizia faccia riferimento al "certificato" piuttosto che alla segnalazione certificata.

La sentenza affronta la questione della legittimità della dichiarazione di inefficacia di una segnalazione certificata di agibilità (SCA) in un contesto regolato da una convenzione urbanistica. In particolare, la società ricorrente, titolare di permesso di costruire per la realizzazione di alloggi nell'ambito di un piano di zona, aveva trasmesso nel 2018 una SCA ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 380/2001. Il Comune di Ciampino, tuttavia, ne ha dichiarato l'inefficacia per inadempimento agli obblighi convenzionali previsti nell'accordo del 2015.

La Sezione ha ritenuto legittimo il provvedimento, chiarendo che la SCA, sebbene rientri nel regime della S.C.I.A., resta subordinata all'effettiva sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e dagli atti convenzionali, in coerenza con la funzione dell'agibilità quale garanzia di idoneità igienico-sanitaria e urbanistica dell'edificio.

Il Collegio ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui il mancato rispetto di una convenzione accessiva ad un piano attuativo legittima l'amministrazione a negare l'agibilità. In particolare, la convenzione del 2015 prevedeva in modo espresso che l'agibilità fosse subordinata alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e generale, elencate dettagliatamente nell'atto del 2014.

La tesi della ricorrente - secondo cui tale disciplina convenzionale sarebbe divenuta inefficace a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2016 (con la sostituzione del certificato di agibilità con la SCA) - è stata respinta, essendo le previsioni pattizie ancora conformi alla normativa vigente. La decisione sottolinea inoltre che la scelta contrattuale delle parti ha attribuito all'esecuzione integrale delle opere urbanistiche la funzione di condizione per l'agibilità dei singoli edifici, senza distinguere fra lotti assegnati o meno.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 2021, n. 3836; Tar Veneto, sez. II, 2023, n. 543; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, ordinanza 2025, n. 2624/; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 2024, n. 3174; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2022, n. 19.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11192 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Silenzio rigetto su istanza di sanatoria - Provvedimento espresso confermativo - Natura - Impugnabilità - Esclusione dell'autotutela

In tema di accertamento di conformità urbanistica, il silenzio serbato sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si qualifica come silenzio-rigetto e non come silenzio-inadempimento. Il provvedimento espresso successivamente adottato, dotato di autonoma motivazione, costituisce atto di conferma propria, che sostituisce con effetto ex nunc il diniego tacito e deve, pertanto, essere autonomamente e tempestivamente impugnato.

Il Collegio, in adesione alla giurisprudenza prevalente, ha ribadito che la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 esaurisce l'obbligo di provvedere, ma non il potere. Pertanto, l'Amministrazione può adottare un provvedimento espresso di rigetto successivo, che - ove dotato di adeguata istruttoria e motivazione - non ha natura di atto in autotutela, ma di conferma propria. Tale atto ridefinisce l'assetto degli interessi in gioco e sostituisce con efficacia ex nunc la determinazione tacita precedente. Conseguentemente, deve essere autonomamente impugnato nei termini di cui all'art. 29 c.p.a., anche se il silenzio-rigetto non sia stato precedentemente contestato.

Conformi: Cons. Stato, 2023, n. 2704; Cons. Stato, 2021, n. 3545; Cons. Stato, 2021, n. 5251; Cons. Stato, 2018, n. 3417; Cons. Stato, 2021, n. 3396; Tar Sicilia, Catania, 2023, n. 475; Tar Campania, Napoli, 2021, n. 3127; Tar Campania, Napoli 2018, n.5278; Tar Campania, Napoli, 2022, n.3466.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza, 31 luglio 2025, n. 15129 \(Pres. Francavilla, Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Stato legittimo dell'immobile - Documentazione catastale - Valore probatorio - Funzione suppletiva in assenza del titolo originario

La documentazione catastale di primo impianto, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, può essere utilizzata, insieme ad altri documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza, per dimostrare lo stato legittimo di un immobile esclusivamente in via suppletiva, vale a dire soltanto in assenza di un valido titolo abilitativo originario. Laddove quest'ultimo esista, non può essere messo in discussione o superato mediante documentazione alternativa, che perderebbe così la sua natura residuale e di supporto.

Tale interpretazione, oltre a risultare coerente con il tenore letterale della norma, si pone in linea con le sue finalità di semplificazione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici relativi agli immobili.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto corretta l'attribuzione di un premio di volumetria del 20% per l'intervento di demolizione e ricostruzione su un edificio la cui destinazione originaria, risultante da un titolo edilizio del 1914, era di "capannone ad uso deposito". La successiva utilizzazione produttiva dell'immobile non ha inciso sulla qualificazione giuridica impressa originariamente dal titolo, che rimane prevalente anche ai fini dell'applicazione della L.R. n. 7/2017.

Conformi: Tar Piemonte, sez. II, 2024, n. 240; Tar Campania, Napoli, sez. III, 2024, n. 3985.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 28 maggio 2025, n. 10322 \(Pres. Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - Interventi su immobili vincolati - Parere della Soprintendenza - Natura non tacita - Inapplicabilità del silenzio-assenso - Carta per la qualità - Parere negativo motivato - Legittimità

Il parere richiesto alla Soprintendenza Capitolina per interventi su immobili inseriti nella "Carta per la qualità" del PRG di Roma, ai sensi dell'art. 16 NTA, non è soggetto a formazione per silentium, trattandosi di attività volta alla tutela di interessi sensibili. La scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma non comporta l'automatico perfezionamento di un parere favorevole, né può surrogarsi all'obbligo di un riscontro espresso. È legittimo il parere negativo che, pur non traducendosi in un divieto assoluto, esclude la compatibilità dell'intervento con i valori architettonici tutelati, specie quando l'amministrazione abbia indicato alternative tecniche atte a minimizzarne l'impatto visivo. La presenza di un simile parere esclude la formazione di un affidamento qualificato e consente all'amministrazione di adottare in autotutela provvedimenti conformi ai vincoli espressi, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.

Nel contesto di lavori edilizi comunicati tramite CILA, riguardanti l'installazione di una canna fumaria su un immobile inserito nella "Carta per la qualità", la ricorrente ha contestato la validità del parere contrario della Sovrintendenza Capitolina, sostenendo che esso fosse stato reso tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 16 delle NTA del PRG e che, quindi, si fosse formato un parere favorevole *per silentium*.

Il Collegio ha escluso radicalmente tale possibilità, chiarendo che il parere in questione non rientra tra quelli assoggettati al meccanismo del silenzio-assenso, trattandosi di atto destinato a tutelare interessi sensibili (tra cui il patrimonio architettonico e il decoro urbano), per i quali è richiesta una valutazione espressa. Ha inoltre rilevato che il parere negativo, oltre a non essere affetto da vizi di illogicità o irragionevolezza, prospettava soluzioni alternative all'intervento, dimostrando un'istruttoria compiuta e proporzionata.

Il giudice ha quindi confermato la piena legittimità del parere della Sovrintendenza e, di conseguenza, del provvedimento comunale che ne ha recepito le conclusioni.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 2021, n. 5346; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2023, n. 4436; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2023, n. 8726; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2024, n. 13559; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2024, n. 21718; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2024, n.21124.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza, 3 giugno 2025, n. 10693 \(Pres. Mangia, Est. Fiorani\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - SCIA alternativa al permesso di costruire - Vigilanza e repressione degli abusi edilizi - Ordine di demolizione - Piani attuativi - Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) - Difformità rispetto al titolo - Localizzazione del manufatto

In presenza di interventi edilizi subordinati a SCIA alternativa al permesso di costruire, la localizzazione delle opere indicata nel Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), approvato ai sensi della L.R. Lazio n. 38/1999, vincola l'attività edilizia, costituendo parte integrante del progetto assentito. La difformità rispetto a tale localizzazione integra una violazione sostanziale della disciplina urbanistico-edilizia e non può essere qualificata come mera variazione non essenziale ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 15/2008, quando contrasti con le previsioni del piano attuativo.

Il Collegio ha chiarito che il PUA, quale strumento di pianificazione attuativa previsto dall'art. 57 della L.R. n. 38/1999, è tenuto a riportare una descrizione dettagliata degli interventi, comprensiva della loro localizzazione. Nella specie, tale localizzazione era desumibile dagli elaborati progettuali allegati, ai quali la stessa SCIA successiva faceva espresso rinvio. Ne deriva che la modifica della posizione dei manufatti effettuata in fase esecutiva, risulta difforme dal piano approvato, il quale, in quanto atto a contenuto vincolato, impone il rispetto delle previsioni localizzative anche ai fini della valutazione delle difformità edilizie. Pertanto, il mutamento di collocazione non può essere ricondotto alla disciplina delle variazioni non essenziali ove determini un contrasto con lo strumento attuativo, configurando una violazione rilevante delle previsioni di legge urbanistica e legittimando l'adozione di provvedimenti repressivi.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 2020, n. 1341; Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 2024, n. 11260.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 28 luglio 2025, n. 14854 \(Pres. Francavilla, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Titoli edilizi - Ristrutturazione urbanistica - Ambito applicativo - Presupposto della preesistenza edilizia - Limiti al ricorso alla SCIA

L'intervento qualificabile come "ristrutturazione urbanistica", per poter essere realizzato mediante SCIA ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, deve riferirsi a edifici preesistenti da sostituire, trasformare, riqualificare. La disposizione, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non consente l'utilizzo della SCIA per interventi che comportino la realizzazione ex novo di edifici su aree inedificate. In tali casi, resta fermo l'obbligo di richiedere il permesso di costruire.

Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per un intervento edilizio qualificato dalla parte privata come ristrutturazione urbanistica, rilevando che l'intervento previsto comportava in realtà la nuova costruzione di manufatti in assenza di edifici preesistenti. Il Collegio ha evidenziato che il presupposto della preesistenza è condizione necessaria per la ristrutturazione urbanistica e che l'art. 10, comma 7-ter, L. 120/2020 non introduce una deroga generale al Testo Unico Edilizia, ma disciplina in modo tassativo le ipotesi in cui è consentito l'uso della SCIA, che non può sostituire il permesso di costruire nei casi di edificazione ex novo.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. II, 2020, n. 8735; Cons. Stato, sez. V, 2023, n. 4752; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2023, n. 14222.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ELEZIONI

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 13 agosto 2025, n. 15521 \(Pres. Rizzetto, Est. Verico\)](#)

ELEZIONI - Art. 51 Cost. - Obbligo della parità di genere - Natura precettiva

L'art. 51 della Cost. ha natura vincolante e immediatamente precettiva. In particolare, dalla disposizione costituzionale discende l'obbligo di promuovere, attraverso appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini, al fine di garantire a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne

escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale.

Conformi: Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 62.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ELEZIONI - Obbligo della parità di genere - Natura precettiva - Consigli Nazionali degli Ordini professionali - Sussistenza

La promozione delle pari opportunità non è demandata soltanto al legislatore, ma coinvolge tutti i pubblici poteri. Pertanto, deve ritenersi che anche sui Consigli Nazionali degli Ordini professionali gravi l'obbligo di introdurre le opportune misure per il rispetto della parità di genere, non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose della legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale. Ciò anche considerato che la ridetta disposizione costituzionale opera come parametro di legittimità, tanto dell'azione legislativa che di quella amministrativa.

Conformi: TAR del Lazio, Roma, 2021 n. 4706, TAR del Lazio, Roma, 2021 n. 11023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENERGIA

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 26 maggio 2025, n. 10014 \(Pres. Est. Sinatra\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere- Energia rinnovabile - Art. 56, comma 8 DL n. 76/2020 - Efficacia - Irretroattività

In materia di incentivi energetici, l'art. 56 comma 8 DL n. 76/2020 non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha efficacia retroattiva. Pertanto, tale disposizione si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti al momento dell'entrata in vigore ed ancora sub iudice, solo a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni indicate dall'art. 56 comma 8, d.l. n. 76/2020.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226; Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, 2023 n. 7651; Tar del Lazio, Roma, sez. V ter, 2025 n. 1349.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 13 maggio 2025, n. 9155 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee non idonee all'installazione di impianti FER

È illegittimo il d.m. del 21 giugno 2024 nelle parti in cui:

- attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri;
- non prevede un'adeguata disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso;
- non fornisce alle Regioni un contesto unitario di principi e criteri per l'esercizio delle loro attribuzioni.

Non è invece illegittima la previsione per cui le aree non idonee siano individuate con legge e non nell'ambito del procedimento amministrativo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che:

- la legge delega non prevede alcun vincolo in ordine al veicolo giuridico e alle modalità di individuazione delle aree non idonee, pertanto non si configura alcuna violazione dell'articolo 5 della legge n. 53/2021 da parte dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;
- l'indicazione di uno specifico e proporzionato parametro di riferimento per l'individuazione delle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 in funzione della determinazione della qualità delle aree per la installazione di impianti FER rappresenta un criterio indefettibile per l'esercizio della potestà normativa concorrente delle Regioni *in subiecta materia*, tenuto conto che le medesime non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime (cfr. Corte cost., sent. n. 13/2014), sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui *ex ante*, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli *itinerari* procedurali di autorizzazione degli impianti FER;
- l'articolo 7, comma 2, del d.m. del 21 giugno 2024 si limita sostanzialmente a ripetere quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021, con la mera aggiunta dell'inciso "nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica" e dell'inciso "ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili". Risulta, pertanto, sostanzialmente violata, ad opera del decreto ministeriale, la delega legislativa in relazione alla previsione dei principi e criteri per la individuazione delle aree idonee, difettando quel grado di specificità, anche minimo, richiesto per attuare la delega legislativa, ancorché in un contesto caratterizzato dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni nella materia della produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia, funzionale a garantire il concreto e corretto esercizio delle attribuzioni spettanti alle Regioni;
- l'art. 7, comma 2, lett. c), del d.m., laddove prevede la mera "possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (articolo 7, comma 2, lett. c), si pone in contrasto con l'articolo 5, comma 1, lett. a), n. 1), della legge n. 53/2021, in quanto non assicura il mantenimento della qualificazione di area idonea operata *medio tempore* dalla legge e, dunque, non può costituire una valida misura di salvaguardia delle iniziative in corso, tenuto conto del fatto che le stesse, in base al combinato disposto dell'articolo 20, comma 8, e 22, del d.lgs. n. 199/2021, hanno avuto accesso alle agevolazioni e accelerazioni procedurali previste con la introduzione del regime delle aree idonee.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti generali - Assenza di immediata lesività

Gli operatori economici operanti nel settore nelle energie rinnovabili non hanno interesse a far valere censure avverso un atto generale volto a dettare criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER, nella misura in cui le relative disposizioni non si traducano in previsioni immediatamente lesive.

In motivazione, la Sezione ha precisato che il concetto di "area non idonea", nel nuovo contesto regolamentare instaurato dal d.m. 21 giugno 2024, non è mutato rispetto alla disciplina di cui alle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010. L'area non idonea, pertanto, non costituisce un impedimento assoluto alla realizzazione di progetti tesi alla costruzione e all'esercizio di impianti FER, con la conseguenza che riconoscere agli operatori operanti nel settore delle energie rinnovabili un interesse attuale all'impugnazione dell'atto generale equivarrebbe ad accordare una tutela anticipata di merito, ossia una tutela giudiziale del tutto sganciata dalla sussistenza di una possibile incisione negativa della loro sfera giuridica, che può invece predicarsi solo rispetto ad un esito negativo dei procedimenti autorizzativi e solo laddove ciò consegua al cattivo esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. III, ordinanza 13 maggio 2025, n. 9164 (Pres. Stanizzi, Est. Savi)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Impianti in area agricola

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 e 2, d.l. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024, nonché dell'art. 2, co. 2, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024, laddove stabilisce il divieto di installazione di impianti FER in area agricola, salve le deroghe ivi stabilite, per violazione degli artt. 3, 9, 11 e 117, co. 1, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la disciplina di cui all'art. 5, co. 1 e 2, del d.l. n. 63/2024, laddove stabilisce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in aree classificate agricole secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salve limitate eccezioni, sembra contrastare:

- con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, quale desumibile dalla disciplina di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e con il principio di integrazione delle tutele (art. 11 TFUE), e quindi con i vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario (art. 117, co. 1, Cost.);
- con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.);
- con il principio dello sviluppo sostenibile (art. 9 Cost.).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENERGIA elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Legge regionale – Divieto di impianti FER in aree non idonee – Retroattività del divieto

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, co. 1, 2, lett. m) e s), e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e altresì dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la disciplina di cui alla legge regionale sarda, laddove stabilisce un divieto di realizzazione degli impianti FER in aree non idonee (ricomprensive circa il 98% del territorio regionale), peraltro con effetti retroattivi incidenti anche sulle autorizzazioni già rilasciate (con il solo limite della trasformazione irreversibile dei suoli), sembra contrastare:

- con i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (117, co. 3, Cost.);
- con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, quale desumibile dalla disciplina di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e con il principio di integrazione delle tutele (art. 11 TFUE), e quindi con i vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario (art. 117, co. 1, Cost.);
- con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.);
- con il principio dello sviluppo sostenibile (art. 9 Cost.);
- con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
- con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, co. 2, lett. s).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 28 giugno 2025, n. 12820 \(Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Tariffe incentivanti – DIA contenente documenti falsi, contraffatti o informazioni mendaci – Decadenza

La DIA contenente documenti falsi, contraffatti o informazioni mendaci è inefficace ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la DIA, odierna SCIA, è un modulo di semplificazione procedimentale basato sulla veridicità delle autodichiarazioni dell'operatore economico, con le conseguenze previste dalla legge in caso di false dichiarazioni. L'accertamento passato in giudicato in sede penale, sia pure agli effetti civili (a causa dell'intervenuta prescrizione dei reati), delle falsificazioni e delle manipolazioni che hanno interessato la pratica ne determina l'inefficacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 della l. 241/1990 e delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, risultando quindi corretto il rilievo del GSE dell'insussistenza dei requisiti autorizzativi e legittimo il provvedimento di decadenza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 14 luglio 2025, n. 13813 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Capacity market - Unità di produzione da adeguare - Presupposti della qualificazione

Secondo la disciplina del c.d. Capacity market, la qualificazione di un'unità di produzione come "Unità da adeguare" presuppone la realizzazione di interventi funzionali a realizzare l'adeguamento ai parametri (di sicurezza, compatibilità ambientale o di altro tipo) individuati dall'Autorità competente, da intendersi come modifiche delle condizioni di esercizio in essere, necessariamente afferenti o alla struttura produttiva o alle modalità del suo funzionamento. Detti interventi, inoltre, devono essere completati entro l'inizio del periodo di consegna come obbligo discendente dal provvedimento dell'autorità competente.

In motivazione, la Sezione ha precisato che le predette condizioni non sono soddisfatte dalla realizzazione di una mera attività di monitoraggio dei reflui, per quanto questa possa essere propedeutica a successivi interventi di adeguamento. Gli interventi, inoltre, devono essere completati entro il periodo di consegna in forza di un obbligo derivante dal provvedimento dell'Autorità e senza che possa assumere rilievo, nei periodi intermedi, la realizzazione frazionata di parte di essi.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Intervento litisconsortile in primo grado - Conflitto d'interessi con il ricorrente principale - Non è ammissibile

L'intervento litisconsortile in primo grado costituisce una forma di esercizio del diritto di azione, la quale, nella misura in cui viene introdotta nell'ambito di un processo instaurato da altri, soggiace ai medesimi limiti di ammissibilità richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione dei ricorsi in forma collettiva, costituiti dalla necessaria omogeneità delle posizioni e dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti interessate.

In motivazione, la Sezione ha precisato che dette condizioni di ammissibilità non sussistono quando l'interveniente abbia proposto autonomo ricorso avverso i medesimi atti, ivi proponendo una domanda incompatibile con quella proposta dal ricorrente principale nel giudizio in cui è spiegato intervento, come tale anche impediente la riunione dei procedimenti onde realizzare un *simultaneus processus*.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 19 luglio 2025, n. 14351 \(Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Impianti fotovoltaici - Tariffe incentivanti - Decurtazione degli incentivi - Differenze con l'autotutela

L'istituto della decurtazione, introdotto nell'ambito dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011 dalla l. 205/2017 quale alternativa alla decadenza e per temperare gli effetti delle violazioni meno gravi per i beneficiari di incentivi per la produzione di energia rinnovabile, pone capo a un potere discrezionale distinto dalla decadenza e dal rigetto, al quale non è applicabile l'art. 21-nonies della legge n. 241/90 in materia di autotutela.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la definizione dei relativi criteri applicativi è stata rimessa a un decreto ministeriale ad oggi non approvato e in mancanza del quale il GSE ha provveduto ad approvare un proprio regolamento equivalente a circolare interpretativa, in data 22 dicembre 2023, volta a predeterminare i casi di violazioni che danno diritto alla decurtazione. Compete quindi al Gestore valutare la possibilità di ricorrere alla decurtazione in alternativa alla decadenza dagli incentivi e motivare in merito a tale scelta funzionale al mantenimento degli incentivi in una misura minore, per casi in cui la rilevanza della violazione possa essere graduata o sia più tenue.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Impianti fotovoltaici - Tariffe incentivanti - Voltura dell'autorizzazione - Fusione per incorporazione - Principio di allineamento

La fusione per incorporazione non osta all'applicazione del principio di allineamento (in base al quale il soggetto che assume responsabilità dell'impianto anche ai fini dell'ammissione agli incentivi e della loro erogazione deve essere lo stesso che è titolare dell'autorizzazione sotto il profilo edilizio a realizzare e mantenere in esercizio l'impianto), avendo tuttavia la P.A. il potere-dovere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti, dal momento che l'effetto pubblicistico non è ricollegabile automaticamente all'operazione societaria.

In applicazione di tale principio, la Sezione ha precisato che la mera presentazione dell'istanza di voltura non è sufficiente, poiché il trasferimento si perfeziona soltanto con l'apposito provvedimento.

Conformi: Cons. Stato, Sez. I, parere 1° agosto 2012, n. 3445; Tar del Lazio, Roma, sentenze 21 novembre 2024, nn. 20820 e 20821.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENTI LOCALI

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 4 agosto 2025, n. 15270 \(Pres. Francavilla, Est. Licheri\)](#)

ENTI LOCALI - Fonti normative - Rapporti tra Statuto e Regolamento - Gerarchia - Art. 38, co. 2, TUEL - Principi inderogabili - Numero legale - Esclusione del Sindaco

Lo statuto comunale, nel vigente assetto costituzionale delineato dalla legge cost. n. 3/2001, si configura come fonte normativa atipica dotata di primazia sul regolamento e sottoposta solo alle disposizioni legislative che esprimano principi fondamentali in materia di organizzazione dell'ente locale. Tra questi principi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, TUEL, si impongono inderogabilmente: i) il divieto di considerare valide le sedute con meno di un terzo dei consiglieri assegnati all'ente; ii) l'esclusione del Sindaco dal computo del quorum strutturale. In caso di contrasto tra statuto e regolamento, prevale la disposizione statutaria.

Nel Comune di Rieti una seduta consiliare era stata dichiarata valida in base allo statuto (che richiede la presenza della metà dei consiglieri escluso il Sindaco), ma impugnata per presunta violazione del regolamento, che invece prevedeva la maggioranza assoluta dei consiglieri, sempre escludendo il Sindaco. Il Collegio ha rigettato il ricorso, chiarendo che il rapporto tra le fonti locali impone la prevalenza dello statuto sul regolamento, e che l'art. 38, co. 2, TUEL pone solo due limiti inderogabili: la soglia minima di un terzo dei consiglieri e l'esclusione del Sindaco dal computo del numero legale. Poiché tali condizioni erano rispettate, l'interpretazione fornita dal Segretario comunale è stata ritenuta conforme a legge.

Conformi: Cass. civ., SS.UU., 2005, n. 12868; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 2009, n. 2625; Tar Puglia, Bari, sez. I, 2019, n. 38; Tar Campania, Salerno, sez. I, 2021, n. 159.

Difformi: Cons. Stato, sez. V, 2005, n. 832.

GIURISDIZIONE

[T.a.r. del Lazio, sez. I ter, 16 luglio 2025, n. 14014 - Pres. Dongiovanni, Est. Simone](#)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Giustizia amministrativa - Azione risarcitoria - Sport - Federazione italiana pallacanestro - Giustizia sportiva - Riparto

A fronte del dettato dell'art. 2 d.l. n. 220/2003 e dell'art. 133, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento disposto per l'inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri fuori quadro, vertendosi sulle conseguenze del provvedimento di esclusione, poiché si tratta di questione non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, innanzi ai quali la pretesa risarcitoria non può essere fatta valere.

In motivazione, la Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, posto che nel caso di specie la controversia non verteva sull'illegittimità del provvedimento che ha disposto l'inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri fuori quadro (questione che è già stata decisa all'interno degli organi della giustizia sportiva), quanto piuttosto sulla domanda di ristoro avanzata da quest'ultimo rispetto alle conseguenze del provvedimento di esclusione, che avrebbe inciso su una situazione giuridica soggettiva che lo stesso prospetta in termini di diritto soggettivo, come tale protetta dall'ordinamento generale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2018, n. 5019.

Responsabilità civile, contrattuale, precontrattuale, contabile, amministrativa, da atto lecito, alternativi - Sport - Organi della giustizia sportiva - Risarcimento del danno - Responsabilità della P.A. - Requisiti.

Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della p.a., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

Conformi: Cons. Stato sez. V, 22 agosto 2018, n. 5019.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 12 maggio 2025, n. 9055 \(Pres. Monica, Est. Gigli\)](#)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Difetto - Selezione di immobili per fondi PNRR - Atti privi di potere autoritativo - Controversia contrattuale - Giudice ordinario

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui, conclusa la fase di selezione di immobili ai fini della loro acquisizione da parte di un fondo operante nell'ambito del PNRR, parte ricorrente contesti non già l'esercizio del potere pubblicistico nella scelta, ma la mancata conclusione dell'accordo negoziale.

In simili ipotesi, l'oggetto del giudizio verte sull'esercizio dell'autonomia contrattuale di un soggetto privato (una S.G.R.) che agisce secondo logiche di mercato e in assenza di vincoli pubblicistici, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

La società ricorrente, proprietaria di un immobile non incluso tra quelli selezionati da CDP Real Asset SGR per l'acquisizione in ambito PNRR, ha impugnato l'elenco finale degli immobili destinatari dei fondi, contestando l'esclusione e i criteri valutativi adottati.

Il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che la selezione non è riconducibile all'esercizio di un potere pubblico, ma rientra nella discrezionalità contrattuale di un soggetto privato operante come società di gestione del risparmio (S.G.R.), soggetta alla disciplina privatistica e a logiche di mercato.

La giurisdizione spetta, pertanto, al giudice ordinario, trattandosi di una vicenda negoziale non riconducibile alla funzione pubblica, nonostante l'inserimento dell'operazione nel contesto del PNRR.

Conformi: Cass., SS.UU., 2022, n. 1482; Cass., SS.UU., 2022, n. 1494; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2025, n. 983.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 24 giugno 2025, n. 12528 \(Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino\)](#)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Contributi e finanziamenti - Recupero - Inadempimento del beneficiario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non del giudice amministrativo - la fattispecie nella quale sia dedotta tra le parti di un programma di finanziamento pubblico di iniziative private, l'illegittimità di un provvedimento di recupero dei contributi pubblici erogati in dipendenza di tale programma, nel presupposto che quest'ultimo non sia stato attuato (in tutto o in parte) a causa di un mutamento soggettivo/organizzativo della percipiente che abbia impedito la verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati.

In motivazione, la Sezione ha aggiunto che, quando una p.a. si determina ad erogare contributi o finanziamenti pubblici a sostegno o a favore di iniziative economicamente o patrimonialmente rilevanti del settore privato, tra le parti viene ad instaurarsi un negozio con comunione di scopo, nel quale le finalità di entrambe (quelle generali cui l'erogazione intende assolvere e quelle private di esercizio della relativa attività beneficiata o sussidiata) diventano essenziali anche nella prospettiva del c.d. «intuitus personae» che deriva dall'elezione di un beneficiario tramite evidenza pubblica, ossia al di fuori di qualsiasi logica di discrezionalità o arbitrarietà politica

Conformi: in parte, sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, si veda Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2024, n. 19484; 18 gennaio 2024, n. 1946; 6 luglio 2023, n. 19160; 12 luglio 2023, n. 19966.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 6 maggio 2025, n. 8719 \(Pres. Riccio, Est. Monica\)](#)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) – Procedura per la selezione di immobili target da acquisire tramite fondo immobiliare finanziato con risorse PNRR – Natura privatistica dell’attività – Assenza di potere autoritativo – Inapplicabilità della disciplina pubblicistica – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

La selezione degli immobili c.d. “target”, da parte di una società di gestione del risparmio quale CDP Real Asset SGR, ai fini dell’acquisizione nell’ambito di un fondo immobiliare operante nel settore turistico e finanziato con risorse PNRR, costituisce attività negoziale di diritto privato e non procedimento autoritativo soggetto alle regole dell’evidenza pubblica, in quanto orientata a scelte discrezionali di natura economico-finanziaria, in linea con la disciplina di settore (d.lgs. n. 58/1998) e secondo logiche di mercato. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto l’esclusione di un operatore dall’elenco degli immobili selezionati rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., in quanto priva del necessario presupposto dell’esercizio di un potere pubblicistico.

Il Collegio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da una società privata contro la mancata inclusione del proprio immobile nell’elenco degli “Immobili Target” selezionati da CDP Real Asset SGR nell’ambito di una procedura finalizzata all’investimento di risorse PNRR tramite un fondo immobiliare destinato al rilancio del turismo.

Il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha escluso che l’attività in esame possa qualificarsi come funzione pubblicistica, rilevando che CDP Real Asset opera quale SGR secondo le regole del T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), perseguendo finalità di rendimento per investitori qualificati e in concorrenza con operatori di mercato. In assenza di poteri autoritativi e di vincoli pubblicistici nella selezione, la controversia è stata rimessa al giudice ordinario, trattandosi di attività di mero interesse generale regolata da diritto comune.

Conformi: Cass., SS.UU., 2022, n. 1482; Cass., SS.UU., 2022, n. 1494; Cass., Sez. I, n. 956/2019; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2025, n. 983; TAR Veneto, sez. I, 2024, n. 3091.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 30 maggio 2025, n. 10533 \(Pres. ed Est. Rizzetto\)](#)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) – Riparto di giurisdizione - Cittadinanza – Acquisto per matrimonio con cittadino italiano - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza

In materia di cittadinanza italiana, l’istanza di concessione del predetto status per matrimonio presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9, attiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, e ciò anche ove si tratti di ricorsi avverso il silenzio serbato sulle relative istanze.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019 n. 2768; Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 123; Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 1994;

Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 8153; Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, 2021 n. 10986; TAR del Lazio, Roma, sez. II quater, 2011 n. 1419; TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 123; TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 1994; TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, 2019 n. 8153; TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, 2020 n. 11750; TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, 2021 n. 10986; TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, 2022 n. 7515; TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, 2022 n. 13426; TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, 2022 n. 13676; TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, 2022 n. 14123.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 29 maggio 2025, n. 10371 (Pres. Lento, Est. La Malfa Ribolla)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Riparto di giurisdizione - Concessioni di beni pubblici - Valutazione discrezionale della determinazione del canone - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza

In tema di concessione dei beni pubblici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che venga in rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia nell'an che nel quantum), la stessa è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, qualora la determinazione del canone dipenda da una differente interpretazione e da una mutata classificazione della tipologia di occupazione, venendo in rilievo la qualificazione del tipo di utilizzazione delle aree concesse, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 14 giugno 2023 n. 5829.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 28 luglio 2025, n. 14924 (Pres. Savoia, Est. Arata)

GIURISDIZIONE (in genere, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, sportiva, alternativi) - Riparto di giurisdizione - Trattenute assicurative previdenziali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di riparto di giurisdizione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del rapporto di lavoro - e ciò anche se originata da pretesa azionata dall'Ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale - in ragione dell'intrinseca natura del rapporto e, in specifico, appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, attenendo a situazioni giuridiche di diritto-obbligo, comunque inerenti a fattispecie tipicamente paritetiche e attribuite alla cognizione del Giudice ordinario in forza del chiaro disposto letterale degli artt. 442 e 444 c.p.c.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2024 n. 2605; TAR del Lazio, Roma, sez. I, 12 luglio 2021, n. 8290; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 29 gennaio 2025, n. 2048.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, ordinanza del 20 maggio 2025, n. 9615 \(Pres. Iannini – Est. Vallorani\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Appello pendente - Rapporto di pregiudizialità necessaria - Obbligo di sospensione - Sussiste

Sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria – con conseguente obbligo per il giudice di sospendere il giudizio – quando dalla definizione della controversia pendente in secondo grado dipende l'esito della causa in primo grado in punto di persistenza nella ricorrente della legittimazione a ricorrere e dell'interesse alla definizione del gravame.

Conformi: Tar Campania, Napoli, Sez. II, 8 novembre 2024, n. 6065; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 giugno 2024 n. 1965; Tar Puglia, Bari, sez. I, 8 aprile 2024 n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2023, n. 6530; Tar Toscana, Firenze, sez. I, 29 novembre 2022, n. 1389; Tar del Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 novembre 2021, n. 12105; Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 937; Cons. Stato, VI, 9 novembre 2010 n. 7987.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11189 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giudizio di ottemperanza - Intervento ad adiuvandum - Inammissibilità - Richiesta di chiarimenti - Profili estranei al giudicato - Inammissibilità

Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile l'intervento ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., spettando l'iniziativa solo alle parti del giudizio definito con sentenza passata in giudicato e al commissario ad acta eventualmente nominato. È parimenti inammissibile la richiesta di chiarimenti quando questa investa aspetti estranei al contenuto del giudicato, non potendo l'azione ex art. 112, comma 5, c.p.a. essere utilizzata per sollecitare valutazioni preventive sull'eventuale illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Il Collegio ha chiarito che la legittimazione a partecipare al giudizio di ottemperanza è limitata alle parti originarie e al commissario *ad acta*, in funzione dell'effettiva esecuzione del comando giudiziale, con esclusione di soggetti terzi, ancorché titolari di situazioni giuridiche potenzialmente coinvolte nell'attuazione.

Quanto alla richiesta di chiarimenti, il Collegio ha ribadito che essa può riguardare solo il contenuto precettivo della sentenza da eseguire, e non può essere utilizzata per ottenere

pronunce su aspetti futuri o su eventuali sviluppi amministrativi, come nel caso in esame, in cui il chiarimento era richiesto per conoscere preventivamente l'illegittimità di una possibile determinazione comunale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2022, n. 4276; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 4232.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 4 giugno 2025, n. 10783 \(Pres. Iannini - Est. Vallorani\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domanda relativa ad un credito vantato dall'Amministrazione - Non sussiste

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda attorea verta sull'an e sul quantum di un credito vantato dall'Amministrazione. Esula, infatti, dalla giurisdizione amministrativa la controversia che abbia ad oggetto esclusivamente il corrispettivo oppure il risarcimento compensativo del danno dovuto da un soggetto privato che non è più (e da lungo tempo) concessionario e che, avvalendosi di un mero potere di fatto sul bene demaniale, lo usa e ne trae i frutti senza pagare alcun corrispettivo alla proprietà, non venendo in questo caso in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'autorità concedente, tale per cui si rientra nella deroga alla giurisdizione del G.A., ai sensi dell'art. 133, lett. b), c.p.a., in presenza "delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

Conformi: Tar del Lazio, sez. III, 18 marzo 2020, n. 3352; Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2017, n. 4183; Tar Marche, sez. I, 18 marzo 2016, n. 157; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 luglio 2018, n. 378.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 5 maggio 2025, n. 8679 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti endoprocedimentali - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso proposto avverso atti endoprocedimentali, quali la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, in quanto privi di immediata lesività. Tali atti non incidono direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, non avendo efficacia provvedimento, ma essendo strumentali all'instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento dell'istruttoria.

Il Collegio ha ribadito che l'interesse ad agire richiede una lesione effettiva, attuale, concreta e personale della posizione giuridica soggettiva, che deve derivare da un provvedimento avente effetti diretti e immediati. Di conseguenza, la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis non sono autonomamente impugnabili, poiché non concludono il procedimento né pregiudicano la posizione giuridica del destinatario. Solo l'atto finale, eventualmente negativo, è suscettibile di ricorso giurisdizionale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 11827 \(Pres. Morabito, Est. Nobile\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Istanza di rinvio dell'udienza - Proposizione di motivi aggiunti per domanda risarcitoria - Ammissibilità - Necessità di allegare fatti sopravvenuti - Potere discrezionale del giudice - Art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

In assenza di fatti sopravvenuti, la richiesta di rinvio dell'udienza per proporre motivi aggiunti con domanda risarcitoria configura una scelta processuale tardiva e non impone al Collegio il differimento, spettando a quest'ultimo una valutazione discrezionale, insindacabile salvo il limite della manifesta irragionevolezza. I motivi aggiunti impropri possono essere introdotti entro i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., a garanzia del pieno contraddittorio.

Il Collegio ha disatteso l'istanza di rinvio avanzata dalla parte ricorrente all'udienza pubblica, giustificata dalla volontà di proporre motivi aggiunti finalizzati a formulare domanda risarcitoria.

Al riguardo, è stato evidenziato, in primo luogo, che la domanda risarcitoria non era correlata a fatti sopravvenuti, ma costituisce una opzione processuale rimessa alla libera strategia della parte. In difetto di sopravvenienze, la sua formulazione avrebbe potuto (e dovuto) avvenire nei limiti temporali previsti per il deposito delle memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., secondo quanto chiarito anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2022, la quale ha affermato che anche la emendatio libelli risarcitoria, ancorché ammissibile, è soggetta al rispetto dei termini di legge, a tutela del contraddittorio.

In secondo luogo, è stato rilevato che, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.a., la valutazione circa l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza è espressione di un potere discrezionale del giudice, che può essere esercitato anche d'ufficio e non vincolato alla mera richiesta della parte, se non nei casi di oggettiva necessità.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto insussistenti ragioni di eccezionalità idonee a giustificare il differimento richiesto, tenuto conto che la prefigurata mutatio libelli risarcitoria era pienamente esperibile entro i termini previsti dalla legge e che, in ogni caso, l'art. 30, comma 5, c.p.a. consente alla parte ricorrente di introdurre autonomo ricorso risarcitorio entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso il ricorso principale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2024, n. 3079

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 22 agosto 2025, n. 15715 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnazione - Provvedimenti di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale - Immediata lesività - Termini perentori - Sussistenza

I provvedimenti di VIA e AIA debbono essere considerati autonomi e autonomamente impugnabili, giacché entrambi capaci di ledere immediatamente l'interesse dei ricorrenti. Pertanto, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sia essa positiva o negativa, costituisce un atto autonomamente ed immediatamente impugnabile da parte dei soggetti interessati (ivi inclusi enti territoriali portatori di interessi ambientali); così che la mancata impugnazione del provvedimento di VIA entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla sua pubblicazione o piena conoscenza ne determina l'intangibilità, rendendo irricevibile il ricorso proposto tardivamente avverso tale atto, anche se impugnato congiuntamente al provvedimento finale del procedimento connesso (es. AIA).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 25 luglio 2025, n. 14805 \(Pres. Arzillo, Est. Petroni\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Legittimazione al ricorso - Presupposto processuale - Consorzi di urbanizzazione - Sussistenza

I consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, potendo le disposizioni in materia di condominio essere legittimamente applicabili al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale. Pertanto, deve essere riconosciuta legittimazione ad agire in giudizio ad un Consorzio, quale ente rappresentativo unitario dei proprietari, per la tutela di posizioni giuridiche soggettive inerenti ai beni comuni.

Conformi: Cass. civ., 2001 n. 3665; Cass. civ., 2021 n. 18792; Cass. civ., 2022 n. 6966.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 26 maggio 2025, n. 10117 \(Pres. Savoia, Est. Tascone\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Inquadramento del personale in regime pubblico - Natura giuridica pubblicistica

In tema di giurisdizione esclusiva, il provvedimento di inquadramento nel ruolo organico del personale di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 si atteggia pleno iure a provvedimento autoritativo espressione di potere amministrativo, ancorché vincolato o, a tutto concedere, tecnico-discrezionale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 19 giugno 2025, n. 12056 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Pendenza giudizio - Definizione

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 in materia di reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico, in assenza di specifiche previsioni contenute nel codice del processo amministrativo e giusto il rinvio operato dall'art. 39 c.p.a., il concetto di giudizio pendente va desunto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile e, pertanto, sottintende che la decisione non sia più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini.

In applicazione del principio in rassegna, la Sezione ha ritenuto che la pronuncia di una sentenza di rigetto di un precedente gravame avverso l'esclusione, non passata ancora in giudicato, non preclude la partecipazione alla selezione concorsuale.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2252.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 7 maggio 2025, n. 8737 \(Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Provvedimenti recanti l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e l'attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa - Giurisdizione del Giudice Ordinario

L'attività delle Regioni e delle Province consistente nell'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto si riduce ad un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell'ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all'onere di ripiano. A fronte di questa attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l'amministrazione regionale o provinciale e l'impresa fornitrice di dispositivi medici, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita, dall'altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia consistono nella verifica della «coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento», nell'adozione di un decreto che individui «l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», calcolati sulla base di quanto stabilito dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell'art. 2, comma 2, del decreto

ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, nonché nell'individuazione, con il medesimo decreto, delle «modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici». Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi di un'attività interamente vincolata, in cui la Regione o la Provincia si limita a porre l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch'essa già fissata a livello normativo.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

SANITÀ pubblica e sanitari - TETTI DI SPESA - Payback dei dispositivi sanitari - Fissazione dei tetti di spesa successiva all'espletamento delle gare - È legittima

È legittima la determinazione del tetto di spesa regionale relativo ai dispositivi medici successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, tenuto conto che le imprese del settore ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'accordo raggiunto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l'ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback. In definitiva, le imprese del settore dovevano ritenersi già edotte, *ex ante*, dell'alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 24 giugno 2025, n. 12458 \(Pres. Francavilla, Est. Licheri\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Progetto individuale per disabile - Legittimazione passiva dell'ASL - Diritti fondamentali - Limiti economici non opponibili

In materia di predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 L. n. 328/2000 per soggetti con disabilità, è legittimato passivo anche l'ente sanitario (ASL), poiché, sebbene la competenza finale

sia in capo al Comune, la ASL partecipa attivamente alla definizione del progetto in quanto contitolare del procedimento.

Il diniego alla predisposizione del progetto di vita non può fondarsi esclusivamente su motivazioni economico-finanziarie: la tutela dei diritti fondamentali della persona con disabilità prevale rispetto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione.

Il Collegio ha precisato che l'ASL è legittimata passiva nel giudizio, trattandosi di procedimento con competenze coordinate e contitolarità tra ASL e Comune. Ha quindi respinto l'eccezione di inammissibilità proposta dall'ASL e ha riconosciuto che il verbale UVMD impugnato costituisce un diniego espresso, lesivo della sfera giuridica dell'interessato.

Nel merito, ha rilevato come il progetto individuale proposto fosse completo e conforme alle esigenze del minore, ma ingiustificatamente rigettato per asserite carenze di fondi e strumenti attuativi. Il Tribunale ha affermato che tali motivazioni sono illegittime, richiamando il principio secondo cui i diritti fondamentali non possono essere compressi da meri vincoli finanziari, e ha accolto il ricorso, imponendo alle Amministrazioni resistenti di provvedere.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 9323; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 182; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2020, n. 957; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560; Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11179 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Silenzio dell'amministrazione - Ricorso ex art. 117, c.p.a. - Termine di decadenza processuale - Decorrenza - Irrilevanza di solleciti e diffide successive

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione è soggetto a un termine di decadenza processuale di un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Decorso tale termine, il silenzio non è più impugnabile, restando tuttavia salva la possibilità per il privato di riproporre l'istanza. Solleciti e diffide successivi non sono idonei a riaprire il procedimento né a far decorrere ex novo il termine decadenziale.

Il Collegio ha chiarito che l'art. 31, comma 2, c.p.a. ha introdotto una decadenza esclusivamente processuale, volta a delimitare temporalmente l'azione avverso il silenzio inadempimento, la cui ratio è quella di garantire certezza ai rapporti giuridici. Decorso un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, il ricorso non è più ammissibile, anche laddove l'Amministrazione sia stata successivamente sollecitata o diffidata. Tali atti non interrompono né fanno rivivere il termine, in quanto non comportano l'instaurazione di un nuovo procedimento. Tuttavia, il privato conserva la possibilità di ripresentare *ex novo* la propria istanza, permanendo in capo a lui l'interesse legittimo sostanziale

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, ordinanza 26 maggio 2025, n. 2912 \(Pres. Biancofiore, Est. Arcuri\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sindacati - Mancanza di un interesse omogeneo all'intera categoria rappresentata - Difetto di legittimazione ad agire

Qualora il ricorso verta su questioni suscettibili di dividere la categoria in posizioni contrastanti difetta la legittimazione a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) in capo ad organizzazioni sindacali che non agiscano a tutela di un interesse omogeneo all'intera categoria, in quanto vi è una parte della categoria rappresentata presso la quale è diffuso un interesse opposto a quello di cui le organizzazioni sindacali assumono di farsi portatrici.

In motivazione, la sezione ha richiamato quanto ribadito da Cons. Stato, Ad pl., 27 febbraio 2019 n. 4, secondo il quale *“Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.*

Conformi: Ad. Plen. Cons. Stato, 20 febbraio 2020, nn. 6 e 9; sez. VI, 12 aprile 2017, n. 1712; sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 97, 11 aprile 2014, n. 1787, 26 maggio 2014, n. 2682, 23 giugno 2014, n. 3164; 3 giugno 2013, n. 3033.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GOVERNO

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 23 maggio 2025, n. 9992 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Violazione - Accertamento - Sanzione

Non è illegittimo l'operato dell'amministrazione che abbia condotto il procedimento per la comminazione della sanzione per violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 («golden power»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio

2012, n. 56, scindendo il momento accertativo da quello di dosimetria della sanzione e di esercizio dei poteri speciali, in mancanza di una specifica prescrizione che escluda un intervento diacronico.

Con la pronuncia in rassegna il Tar si è pronunciato sul ricorso proposto da una società attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche telefoniche avverso il decreto dell'8 maggio 2018 adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale la stessa società è stata sanzionata per non aver notificato - ai sensi dell'art. 2 d.l. 15 marzo 2012, n. 21, conv. dalla l. 11 maggio 2012, n. 56 - l'avvenuto mutamento del controllo su alcuni attivi strategici nel settore delle comunicazioni, a seguito dell'acquisizione di una partecipazione dominante da parte di una società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni nel capitale dell'esponente.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Modifica del controllo di attivi strategici - Acquisizione del controllo di fatto su società detentrici di attivi strategici

Costituisce modifica del controllo di attivi strategici (rilevante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) anche l'acquisizione del controllo di fatto sulla società detentrici degli attivi strategici ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden Power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Obbligo di notifica - Violazione - Sanzioni - Disciplina applicabile

Al procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, bensì quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

GOVERNO - Consiglio dei Ministri - Golden power - Comunicazioni elettroniche telefoniche - Associazione dei consumatori - Intervento ad opponendum - Ammissibilità

La giurisprudenza è ferma nel consentire l'intervento ad opponendum a qualsiasi soggetto titolare di un interesse anche di mero fatto, collegato e dipendente da quello sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso, pertanto, considerato che i provvedimenti impugnati ineriscono alla gestione dei poteri speciali sugli attivi strategici in tema di comunicazioni e che tra le finalità dell'associazione intervenuta vi è altresì la tutela degli utenti finali «dei servizi informatici e delle telecomunicazioni», i quali sono sicuramente incisi - quanto meno in maniera indiretta - dall'esercizio delle prerogative statali, va reputato ammissibile l'intervento.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 9 giugno 2025, n. 11160 \(Pres. Est. Politi\)](#)

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Poteri speciali - Atto amministrativo - Discrezionalità - Giurisdizione amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti

La decisione dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali in materia di golden power, attraverso l'imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero opponendosi all'operazione, si connota per una amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte, ovvero della inesistenza e/o incongruità della motivazione, o, ancora, dell'errato o travisato apprezzamento di risultanze fattuali.

In motivazione, il Tar ha precisato che l'esercizio dei poteri speciali in materia di *golden power* di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, mira a consentire l'intervento statale qualora l'operazione societaria possa compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, avuto riguardo all'incidenza su beni considerati di rilevanza strategica.

Conformi: Consiglio di Stato, sez. IV, n. 289/2023; Tar del Lazio, Roma, sez. I, n. 8742/2020.

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Poteri speciali - Atto amministrativo - Procedimento in genere - Struttura bifasica

Il procedimento in tema di golden power ha carattere bifasico, prevedendo: i) una prima fase di carattere prettamente istruttorio, tesa all'acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di ricostruire ed inquadrare l'operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della successiva valutazione finale, curata da un apposito gruppo di coordinamento, composto da personale di livello dirigenziale apicale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri interessati; ii) una seconda fase decisoria che assume marcato profilo discrezionale, riservata al Consiglio dei ministri.

Conformi: in parte Consiglio di Stato, sez. IV, n. 289/2023, sulla valutazione del Consiglio dei Ministri in materia di *golden power*.

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Natura ablatoria - Indennizzo - Esclusione

Il potere di *golden power* non ha natura ablatoria rispetto alla capacità (ed alla libertà) economica dell'operatore, limitandosi ad inibire singoli atti rientranti nell'esplicazione della capacità imprenditoriale, laddove in conflitto con interessi superiori dello Stato; pertanto non può configurarsi alcun obbligo di indennizzo, atteso che l'atto di esercizio del potere si limita a vietare la singola operazione, ma non preclude il perfezionamento di altre operazioni commerciali, ove non in contrasto con interessi dello Stato.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 12 luglio 2025, n. 13748 \(Pres. Est. Politi\)](#)

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Procedimento in genere - Struttura bifasica

Il procedimento nazionale in tema di golden power ha connotazione bifasica: la prima fase, di carattere prettamente istruttorio, tesa all'acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di ricostruire ed inquadrare l'operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della successiva valutazione finale, è curata da un apposito Gruppo di coordinamento, composto da personale di livello dirigenziale apicale della PCM e dei vari Ministeri interessati; la seconda fase, decisoria, rientra nelle attribuzioni esclusive del Consiglio dei Ministri, massimo organo di direzione politica dello Stato (e non a personale dirigenziale), e assume una marcata ed assai lata configurazione discrezionale.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 9 giugno 2025, n. 11160.

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Esercizio dei poteri speciali - Discrezionalità

L'esercizio dei poteri speciali ex D.L. n. 21/2012, ponendo delle limitazioni ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, deve trovare la sua giustificazione nel perseguimento del fine legislativo di consentire l'intervento statale qualora l'operazione societaria possa compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, avuto riguardo all'incidenza su beni considerati di rilevanza strategica; per tale motivo, dovendosi escludere che l'esercizio dei poteri possa riguardare operazioni diverse da quelle previste dalla legge, ovvero asset non individuati tra quelli "strategici".

Ferma restando la necessità di una rigorosa istruttoria ai fini della verifica della presenza di interessi strategici e di operazioni riconducibili a quelle individuate dalla legge, la successiva decisione dello Stato di esercitare, o meno, i poteri speciali, attraverso l'imposizione di "prescrizioni" o "condizioni", ovvero opponendosi all'operazione, si connota per una amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati, attinenti alla sicurezza nazionale.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 24 luglio 2020, n. 8742.

GOVERNO - Consiglio dei ministri - Golden Power - Atto amministrativo - Esercizio dei poteri speciali - Atto di alta amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

Le valutazioni sottese alla decisione di procedere al concreto esercizio dei poteri speciali costituiscono scelte di alta amministrazione, come tali sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte, ovvero della inesistenza e/o incongruità della motivazione, o, ancora, dell'errato o travisato apprezzamento di risultanze fattuali.

Con la sentenza in rassegna il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso proposto da una società attiva nel settore creditizio Unicredit S.p.a. avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, con il quale il Governo ha esercitato i poteri di cui all'art. 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (c.d. "golden power"), autorizzando con prescrizioni stringenti l'operazione concernente l'Offerta Pubblica di Scambio (OPS)

lanciata sulla totalità delle azioni ordinarie di un' altra società attiva nel settore, comunicata al mercato in data 25 novembre 2024.

Ricostruite le coordinate ermeneutiche e i presupposti in presenza dei quali il Governo è legittimato ad esercitare i richiamati poteri speciali, il Tar ha enucleato alcuni principi in ordine alla natura giuridica del provvedimento in cui si estrinseca l'esercizio del golden power e dei correlati limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

Tanto premesso, il Tar ha censurato alcune delle prescrizioni imposte dal Governo nel perfezionamento dell'operazione notificata (segnatamente, le clausole del d.P.C.M. che imponevano il mantenimento quinquennale del rapporto impieghi/depositi e la conservazione sine die del portafoglio di project finance), evidenziandone profili di irragionevolezza, non proporzionalità e di eccessiva ingerenza dello Stato nell'esercizio della libertà economica dell'impresa.

Il Tar ha, in proposito, evidenziato come, in difetto della concreta delineazione di criteri e limiti nell'esercizio del potere - quali: i) la compiuta emersione dell'interesse primario dello Stato che l'esercizio del potere intende tutelare, ovvero le conseguenze sulla integrità e/o preservazione dello stesso che si intenda scongiurare; ii) l'adeguatezza e completezza dei prodromici accertamenti istruttori, il cui inevitabile corollario è la piena garanzia dell'apporto, in fase endoprocedimentale, di tutte le parti interessate; iii) la coerenza dello strumento concretamente adottato - prescrizioni, piuttosto che inibizione tout court - rispetto alla dichiarata finalità che l'Autorità decidente intende perseguire; iv) la declinazione dell'esercizio del potere e, con esso, delle misure adottate, ove sostanziate nella somministrazione di prescrizioni a vario titolo limitative in un'ottica di rigoroso e dimostrato rispetto del principio di proporzionalità, suscettibile di dare emersione alla congruità delle misure stesse rispetto all'obiettivo perseguito - *"l'esercizio del golden power è, con ogni evidenza, suscettibile di tradursi nella surrettizia configurazione di un potere "dirigistico", ovvero di "regolazione" del mercato, la cui rilevanza decettiva rispetto al pieno dispiegarsi delle libertà eurounitariamente riconosciute e tutelate può assumere accentuata rilevanza segnatamente nell'ambito ... delle operazioni aventi rilevanza economico-finanziaria"*. È stata invece confermata la legittimità delle restanti clausole.

IMPIEGATO PUBBLICO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 28 luglio 2025, n. 14868 \(Pres. Cavallo, Est. Allegretta\)](#)

IMPIEGATO PUBBLICO - Qualifica professionale - Art.27 D.Lgs. n. 146/2000 - Ambito applicativo - Limiti - Legittimità.

In materia di pubblico impiego, l'art. 27 D.Lgs. 146/2000 definisce tassativamente gli ambiti operativi per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, limitandoli a funzioni di supporto tecnico-logistico, traduzioni, piantonamenti e attività formative, senza alcun riferimento a incarichi direttivi negli istituti penitenziari. Pertanto, la qualifica di Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, per come inquadrata nel ruolo ad esaurimento ex art. 25 L. 395/1990, non

equivale giuridicamente a quella di dirigente penitenziario disciplinata dal D.Lgs. 63/2006, né può essere assimilata alla dirigenza superiore della pubblica amministrazione contrattualizzata.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ISTRUZIONE PUBBLICA

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, sentenza 27 giugno 2025, n. 12796 \(Pres. Biancofiore, Est. De Gennaro\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Titolo estero - Riconoscimento - Diniego - Obbligo di motivazione in ordine alla inefficacia delle misure compensative.

Non è ostativa al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato possa conferire la legittimazione all’esercizio dell’attività di specializzazione. Inoltre deve essere adeguatamente motivata la dedotta radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno anche in relazione all’impossibilità di individuare misure ulteriori tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano), dovendo il Ministero, nel proprio provvedimento di rigetto di riconoscimento, sempre chiarire perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.

In motivazione il Collegio ha rilevato che il diritto europeo riconosce infatti l’imposizione di misure compensative – e dunque la loro imprescindibilità senza possibilità di rigetto puro e semplice - non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante”); tenuto conto che, per espressa previsione normativa, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta” (art. 14 cit. par. 4) resta priva di supporto motivazionale la netta presa di posizione sull’assoluta impossibilità di conciliare i due iter formativi.

L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, rischia peraltro di compromettere la ratio delle direttive europee le quali mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; da tale prospettiva la prassi applicativa censurata rischia di costituire una violazione concreta da parte degli organi ministeriali della disciplina sovranazionale; difatti una motivazione meno che rigorosa sul preteso carattere

inconciliabile del titolo estero rischia di annullare l'efficacia ultranazionale del titolo, ripristinando barriere tra paesi europei, in punto di qualifiche e formazione professionale, che il diritto unionale mira invece a superare.

Precedenti conformi: Ad. Plen. Cons. Stato, 29 dicembre 2022, nn. 21 e 22; Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, 11 aprile 2025, n. 7169.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, sentenza 9 giugno 2025 n. 11185 \(Pres. Biancofiore, Est. Arcuri\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Titolo estero - Riconoscimento - Obbligo di valutazione del percorso formativo anche in assenza di documenti necessari - Sussiste

“Con riguardo al procedimento di riconoscimento del titolo estero la valutazione del percorso formativo seguito all'estero non costituisce una facoltà per l'Amministrazione che certamente, anche in “mancanza dei documenti necessari”, deve comunque procedere a verificare in concreto l'idoneità della formazione estera all'insegnamento di sostegno in Italia, anche attivandosi al fine di acquisire la documentazione necessaria a tale valutazione mediante l'instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale con l'interessato”.

In motivazione il Collegio ha rilevato che il Ministero, nel procedere al necessario confronto tra i due percorsi formativi, ha riscontrato carenze nella documentazione presentata dalla ricorrente a corredo dell'istanza - in particolare per quanto concerne la specificità delle attività formative, l'espletamento di laboratori e lo svolgimento del tirocinio - senza attivare un corretto contraddittorio procedimentale con l'interessato.

Invero, l'Amministrazione, nell'ottica di un'istruttoria completa, avrebbe dovuto attivarsi per acquisire la documentazione ritenuta mancante, evitando di limitarsi a constatare la carenza di informazioni e dati allegati all'istanza; la stessa normativa di settore onera infatti gli uffici precedenti del compito di richiedere la documentazione ulteriore se considerata necessaria ai fini di una compiuta valutazione (art. 16 D.lgs 206/2007 “entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; nonché art. 17 comma 2 D.lgs 206/2007 secondo cui le medesime Autorità competenti invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare “l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine”).

Precedenti conformi: Ad. Plen. Cons. Stato 28/29.12.2022, nn. 18 - 22; Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, 10 febbraio 2025, n. 2955, 11 aprile 2025 n. 7169; Tar del Lazio, Roma, sez. IV, 17 febbraio 2025, n. 2459.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 6 giugno 2025, n. 11111 \(Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli - Requisito della continuità delle pubblicazioni - Insufficienza dato numerico - Giudizio critico sulla qualità delle opere - Necessità

“Il requisito della “continuità” temporale della produzione scientifica del candidato di una ASN non può essere semplicemente dichiarato insussistente in rapporto al mero numero delle pubblicazioni (a diversamente ritenere si introdurrebbe un elemento arbitrario della valutazione, poiché qualsiasi intervallo di tempo potrebbe prestarsi ad essere utilizzato per asserire una “discontinuità” nella produzione scientifica), ma si rende necessario un vero e proprio “giudizio” critico che, da tale presupposto, faccia discendere una trasparente (e non assertiva) valutazione di merito e di valore, in ordine alla maturità scientifica del ricorrente, che non può peraltro prescindere anche dall’apprezzamento circa la qualità delle opere, atteso che la continuità in termini numerici dipende anche dall’impegno desumibile dal livello scientifico del contributo che richiede un corrispondente periodo di tempo proporzionale, a sua volta da motivarsi congruamente, aspetto quest’ultimo che non è dato rinvenirsi nel giudizio oggetto di ricorso, come anche dedotto dalla parte ricorrente.”. (1)

In motivazione, la sezione ha precisato che anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire. Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”, ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.

Precedenti conformi: sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio Tar del Lazio, Roma, sez. III *bis*, sentenza 20 gennaio 2024, n. 1020.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV *quater*, sentenza 16 giugno 2025, n. 11799 \(Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazioni scientifiche nazionali - Valutazione dei titoli - rinnovo all’esito di annullamento del diniego - Limiti del riesame ed effetto conformativo del giudicato

“Nei giudizi aventi ad oggetto un provvedimento di rigetto dell’istanza di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 120/2016, a seguito dell’accoglimento del ricorso con l’annullamento del giudizio ai fini del riesame, quest’ultimo va condotto nei limiti consentiti dal giudicato (e quindi senza riesaminare valutazioni originariamente favorevoli); quando il giudicato consente di valutare

più elementi di giudizio, l'affare va riesaminato in ordine a tutti gli elementi dedotti nel giudicato, senza poterne considerare assorbiti uno o più nel giudizio negativo di altri e con "preclusione" di nuove ragioni di rigetto dell'istanza".

In motivazione la sezione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale circa i limiti della riedizione del procedimento dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento di diniego che obbliga la PA a riesaminare "l'affare nella sua interezza", con "preclusione" di nuove ragioni di rigetto dell'istanza ed esaurimento dell'ulteriore spazio di discrezionalità residua.

Precedenti conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV *quater*, 4 giugno 2025, n. 10793; sul rapporto tra giudicato di annullamento di atti che respingono istanze del privato con esercizio di potere ascrivibile a discrezionalità tecnica e riedizione del procedimento Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

MISURE DI PREVENZIONE

[Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza 12 giugno 2025, n. 11520 \(Pres. Dongiovanni - Est. Mercone\)](#)

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Presupposti - Garanzie procedurali - Comunicazione all'interessato - Principio del contraddittorio e onere di motivazione

In materia di interdittiva antimafia, a seguito della modifica del codice antimafia apportata con l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 92, introdotto dall'art. 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233), occorre - a differenza di quanto previsto dal regime normativo previgente - che la Prefettura, ravvisati i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94 bis, ne dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l'indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò salvo che non ricorrano "particolari esigenze di celerità del procedimento", sindacabili dal G.A., e tenuto comunque conto che "non possono formare oggetto della comunicazione ... elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

In materia di interdittiva antimafia, stante la ratio della novella di cui all'art. 92, comma 2 bis, del codice antimafia e della sussistenza di un chiaro onere motivazionale a carico del Prefetto, l'amministrazione deve considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un'ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, posto che prima dell'adozione dell'informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l'instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l'eccezione. L'omissione del contraddittorio non può, pertanto, essere motivata con il ricorso a mere clausole di stile né con un generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario emerso dagli accertamenti svolti.

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia – Vizi procedurali - Avviso ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011

Con riguardo alle interdittive antimafia, non trova applicazione l'art. 21 octies co. 2, primo periodo, l. n. 241/90, posto che la disposizione trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere "vincolato", e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia; inoltre, è inapplicabile anche il secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 octies cit., poiché l'avviso ex art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, paragonabile a quella prevista dall'art. 7 l. 241/1990, imponendo al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, anche istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis); dunque, l'avviso ex art. 92 comma 2 bis può essere assimilato ad un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, la cui violazione, tuttavia, non può trovare effetto sanante nel disposto dell'art. 21 octies cit., questo dopo la novella operata dal D.L. n. 76/2020.

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia – Presupposti - Garanzie procedurali – Comunicazione all'interessato – Principio del contraddittorio e onere di motivazione

In materia di interdittiva antimafia, a seguito della modifica del codice antimafia apportata con l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 92, introdotto dall'art. 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233), occorre – a differenza di quanto previsto dal regime normativo previgente - che la Prefettura, ravvisati i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94 bis, ne dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l'indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò salvo che non ricorrano "particolari esigenze di celerità del procedimento", sindacabili dal G.A., e tenuto comunque conto che "non possono formare oggetto della comunicazione ... elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

In materia di interdittiva antimafia, stante la ratio della novella di cui all'art. 92, comma 2 bis, del codice antimafia e della sussistenza di un chiaro onere motivazionale a carico del Prefetto, l'amministrazione deve considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un'ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, posto che prima dell'adozione dell'informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l'instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l'eccezione. L'omissione del contraddittorio non può, pertanto, essere motivata con il ricorso a mere clausole di stile né con un generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario emerso dagli accertamenti svolti.

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia – Vizi procedurali - Avviso ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011

Con riguardo alle interdittive antimafia, non trova applicazione l'art. 21 octies co. 2, primo periodo, l. n. 241/90, posto che la disposizione trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere "vincolato", e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia; inoltre, è inapplicabile anche il secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 octies cit., poiché l'avviso ex art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, paragonabile a quella prevista dall'art. 7 l. 241/1990, imponendo al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, anche istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis); dunque, l'avviso ex art. 92 comma 2 bis può essere assimilato ad un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, la cui violazione, tuttavia, non può trovare effetto sanante nel disposto dell'art. 21 octies cit., questo dopo la novella operata dal D.L. n. 76/2020.

POLIZIA DI STATO

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 3 luglio 2025, n. 13152 \(Pres. Ciliberti - Est. Lanzafame\)](#)

POLIZIA DI STATO - Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato - Tutela della maternità - Principio di proporzionalità - Bilanciamento tra l'esigenza di formazione completa dei candidati con i diritti della lavoratrice che rientra da un congedo di maternità - Obbligo della P.A. di adottare ogni ragionevole e possibile misura organizzativa

In presenza di un'allieva vice ispettrice della Polizia di Stato in stato di gravidanza che - in ragione della fruizione del periodo di astensione obbligatoria - rischi di superare di alcuni giorni il numero di assenze massimo consentito al corso di formazione, è dovere della p.a. adoperarsi - in coerenza tanto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, quanto con quelli di tutela della maternità e di pari opportunità - per adottare ogni ragionevole e possibile misura organizzativa (quali ad esempio: la parziale rimodulazione del calendario didattico del corso; la previsione di lezioni ed esami di recupero dedicati alla ricorrente al termine del periodo di astensione obbligatoria; la predisposizione di un sistema di e-learning con registrazione delle lezioni e fruizione differita delle stesse al termine del periodo di astensione, etc.) che - nel rispetto del principio di proporzionalità e con il minimo sacrificio possibile degli altri interessi in rilievo (quali l'esigenza di concludere il corso di formazione in un tempo ragionevole e quella di limitare il diverso trattamento tra la ricorrente e gli altri corsisti al minimo necessario) - consenta all'allieva stessa di non incorrere nella dimissione dal corso.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, 2 aprile 2025, n. 6597; Corte Giust. UE, 6 marzo 2014 in causa C-595/12.

PUBBLICA SICUREZZA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 9 maggio 2025, n. 8972 \(Pres. Francavilla – Est. Vergine\)](#)

PUBBLICA SICUREZZA - Mafia e criminalità organizzata - Collaboratori di giustizia - Capitalizzazione delle misure assistenziali

Con riferimento ai collaboratori di giustizia, l'amministrazione non può condizionare l'erogazione del beneficio economico di cui all'art. 10, commi 14 e 15 del decreto del Ministero dell'interno del 23 aprile 2004 n. 161 alla previa stipula, da parte del collaboratore, di un accordo con l'Agenzia delle entrate per la restituzione rateale del debito o all'intestazione personale del bene immobile, che egli intende acquistare con finalità di garanzia, trattandosi di finalità non previste dalla normativa vigente il cui unico presupposto normativo è il reinserimento sociale.

Nel pronunciarsi sulla legittimità di una delibera della commissione centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 che subordinava l'erogazione del beneficio della c.d. capitalizzazione a favore del collaboratore di giustizia alla previa stipula di un accordo con l'Agenzia Entrate per la rateizzazione del debito, nonché all'intestazione personale dell'immobile allo stesso per finalità di garanzia dei debiti tributari, con riserva di quantificazione all'esito, il T.a.r. ha avuto modo di chiarire in motivazione che: - l'erogazione del beneficio alla previa stipula, da parte del collaboratore, di un accordo con l'Agenzia delle entrate per la restituzione rateale del debito o all'intestazione personale del bene immobile con finalità di garanzia non risulta giustificata, oltre che dalla normativa speciale in materia, nemmeno dall'art. 48-bis d.P.R. n. 602/73 la quale, unitamente alla normativa secondaria di attuazione (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40), non prevede alcun potere dell'amministrazione di condizionare l'erogazione di benefici economici alla previa estinzione dei debiti tributari, limitandosi a prescrivere un obbligo di informazione preventiva, da parte delle amministrazioni, all'ente di riscossione (Equitalia s.p.a. ed i soggetti che hanno sostituito tale ente); - l'intestazione del bene immobile acquistato o da acquistare dal collaboratore di giustizia attraverso la cd. capitalizzazione costituisce profilo da valutarsi con esclusivo riferimento alla finalità di reinserimento sociale del collaboratore e non già in relazione all'esigenza di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dello stesso verso l'erario. L'amministrazione dovrà, quindi, limitarsi a valutare se l'intestazione dell'immobile da parte del collaboratore beneficiario a terze persone sia coerente o meno con l'effettiva finalità della capitalizzazione di reinserimento sociale, economico e lavorativo del collaboratore di giustizia.

Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 27 maggio 2025, n. 10210 \(Pres. Francavilla – Est. Mercone\)](#)

PUBBLICA SICUREZZA - Ordine pubblico - Turismo - Locazione turistica - Obbligo di identificazione - Identificazione da remoto

In materia di locazioni brevi è illegittima la circolare del Ministro dell'interno del 18 novembre 2024 volta ad introdurre l'obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti, per contrasto con l'articolo 109, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per violazione del principio di proporzionalità, non emergendo ragioni per escludere che la verifica dell'identità da remoto sia in grado di garantire ugualmente l'ordine e la sicurezza pubblica con minor pregiudizio dei destinatari.

Con la pronuncia in rassegna il Tar ha accertato l'illegittimità della circolare del 18 novembre 2024, con cui il Ministero dell'Interno ha introdotto l'obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare *de visu* gli ospiti, per contrasto con l'attuale disposto dell'art. 109 TULPS, per la violazione del principio di proporzionalità e per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria.

In motivazione il Tar ha evidenziato, in particolare, che:

- la circolare impugnata non ha valore esclusivamente interpretativo dell'art. 109 TULPS, in quanto, come risulta dalla parte finale, stabilisce "l'obbligo" a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di dover verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura competente per territorio secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del 16 settembre 2021;
- l'obbligo dell'identificazione *de visu* previsto dalla circolare è in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011 ("disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), allorché è stato modificato il co. 3 dell'art. 109 TULPS;
- l'identificazione *de visu*, inoltre, di per sé non è in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica cui mirava esplicitamente la circolare, in funzione anche della ratio dell'art. 109 TULPS, poiché, non fa venire meno il rischio che l'alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell'immobile locato (questo dopo il primo contatto);
- la circolare non specifica per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell'identità da remoto) non siano stati considerati sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell'atto;
- la circolare non contiene alcuna giustificazioni adeguate rispetto all'obbligo imposto, poiché fa genericamente riferimento ad una intensificazione delle c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24 dicembre 2024, nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, senza tuttavia che tali affermazioni siano supportate da alcun dato che ne dimostri la proporzionalità.

Conformi: Non si riscontrano precedenti nei termini.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 21 luglio 2025, n. 14372 \(Pres. Dongiovanni - Est. Simone\)](#)

PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - Servizi di sicurezza - Misure di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio - Sindacato giurisdizionale - Limiti

Il mantenimento di una misura tutoria, in assenza di elementi indicativi di un'attuale esposizione a pericolo e di un alto rischio di attentati e/o di altre azioni criminose, non costituisce una possibilità contemplata dal D.L. 83/2002, convertito dalla L. 133/2002, che fonda l'applicazione delle misure di protezione sul presupposto dell'attualità e concretezza del pericolo, prevedendo una verifica periodica, volta ad analizzare l'attualità del profilo di rischio, passibile di mutamento nel tempo.

L'apprezzamento relativo alla sussistenza o meno del pericolo o delle minacce - e della sua attualità - non può che essere ricompreso in una valutazione ampiamente discrezionale della pubblica amministrazione, cui è demandato, in via esclusiva, il compito di effettuare delicati e spesso riservati apprezzamenti, basata su elementi di fatto aventi carattere di concretezza ed attualità; con l'effetto che, secondo i principi generali, tale valutazione, in considerazione delle finalità per le quali il potere è attribuito, può essere sindacata solo sotto il profilo del mancato rispetto dei canoni di ragionevolezza, nonché, dato l'accesso piano al fatto, ove venga riscontrato un difetto di istruttoria.

Conformi: Tar del Lazio, sez. I ter, n. 9857/2019 e Cons. Stato, sez. I, n. 1710/2019.

PUBBLICO IMPIEGO

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 11829 \(Pres. Morabito, Est. Gigli\)](#)

PUBBLICO IMPIEGO - Assunzione - Docenti supplenti nella scuola dell'infanzia - Elenchi MAD e graduatorie comunali - Precedenza ai candidati privi di titolo - Illegittimità - Eccesso di potere

È illegittima, per irragionevolezza e violazione del principio meritocratico, la determinazione dell'amministrazione che, nel conferire incarichi a tempo determinato per la scuola dell'infanzia, attribuisce priorità al personale educativo collocato in graduatorie pregresse, privo del titolo abilitante o di titolo affine, rispetto a soggetti inseriti negli elenchi di Messa a Disposizione (MAD) ma in possesso del titolo abilitante richiesto per l'insegnamento.

L'assenza di una norma che giustifichi tale inversione di priorità e la natura abilitante del titolo rendono irragionevole e contraddittoria la scelta organizzativa, in violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Collegio ha accolto il ricorso di insegnanti abilitate per la scuola dell'infanzia che erano state escluse dalla possibilità di coprire incarichi a tempo determinato, in favore di personale inserito in graduatorie concorsuali del 2018 relative al profilo di educatore dei nidi, anche se privo di titolo abilitante.

La nota impugnata di Roma Capitale, recante “Modalità di conferimento di incarichi pari e superiori ai 5 mesi”, prevedeva che il personale senza titolo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia (posizioni n. 888-4503 della Graduatoria unica Educatori) fosse chiamato con precedenza rispetto a candidati abilitati presenti nelle MAD.

Il Collegio ha ritenuto la disposizione lesiva del principio meritocratico e contraria alle previsioni del d.l. n. 22/2020 (art. 2-ter), che consente il ricorso agli educatori solo se in possesso di titolo idoneo.

Anche il regolamento comunale del 2019, invocato a fondamento della decisione amministrativa, è stato ritenuto mal interpretato, in quanto non consente di preferire soggetti privi del titolo richiesto.

Alla luce del palese irragionevole sacrificio dei candidati abilitati e della mancanza di nuove selezioni pubbliche, la Sezione. ha annullato in parte qua il provvedimento, salva la verifica successiva dei requisiti individuali.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 30 luglio 2025, n. 15090 \(Pres. Mattei, Est. Lauro\)](#)

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - Danno emergente -Lucro cessante -
Presupposti - Differenze - Legittimità.**

In materia di responsabilità dell'amministrazione, si distingue il danno da mancata promozione da quello di perdita di chance. Nel primo caso, il lavoratore che agisca per risarcimento del danno, deve provare che, in caso di legittimo espletamento della procedura selettiva, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi; nel secondo caso - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Pertanto, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità esistente al momento della legittima esclusione - di conseguire la promozione.

Conformi: Cassazione, sez. lavoro, sentenza 2002 n.734; Cassazione, sez. lavoro, sentenza 2003 n.123; Cassazione, sez. lavoro, sentenza 2006 n.852.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 27 luglio 2025, n. 14755 \(Pres. Bignami, Est. Cicchese\)](#)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Atti subprimari - Determinazione fissa della durata di una sanzione afflittiva - Illegittimità - Violazione del principio di legalità

La chiusura dell'esercizio commerciale imposta a seguito di occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio, successivamente all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, ha natura sanzionatoria e non meramente ripristinatoria. Essa rientra nel novero delle sanzioni amministrative afflittive e, come tale, deve rispettare il principio di legalità. È pertanto illegittima la determinazione automatica e fissa della sua durata (nella specie: dieci giorni) operata da un'ordinanza sindacale, in assenza di una norma di legge che ne stabilisca l'entità o i criteri di graduazione.

Il Collegio ha affermato che l'art. 3, co. 16, della l. n. 94/2009 fissa un minimo legale (cinque giorni) per la sanzione della chiusura, ma non consente all'amministrazione di determinare in via generale e automatica, con atto subprimario, una misura fissa superiore. Trattandosi di una sanzione a carattere punitivo e afflittivo, deve essere rispettato il principio di legalità formale e sostanziale. L'ordinanza sindacale n. 85/2024, fissando indiscriminatamente la durata in dieci giorni per tutte le violazioni, ha violato tali principi, imponendo un trattamento punitivo non predeterminato dalla legge. L'unica interpretazione costituzionalmente conforme è quella che riconosce la chiusura per cinque giorni come misura minima di legge, oltre la quale è necessaria una copertura legislativa espressa o una valutazione discrezionale caso per caso.

Conformi: Cons. Stato, 2023, n. 938; Tar Lazio, Roma, sez. II ter, ord. 15 luglio 2025, n. 3865, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, ord. 15 luglio 2025, n. 3860; Tar Lazio, Roma, sez. II ter, ord. 15 luglio 2025, n. 3857; Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 20 dicembre 2022, n. 17167.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV, ordinanza 29 luglio 2025, n. 15037 \(Pres. Mele. Est. La Malfa\)](#)

SANZIONI amministrative - Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, conv. in Legge 9 agosto 2018 n. 96 (Decreto dignità) - Articolo 9 - Importo - Misura minima.

Viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per contrasto con l'art. 3 Cost. - in combinato disposto con l'art. 42 Cost. -, con l'art. 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione - e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. -, nella parte in cui, al secondo comma, punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a cinquantamila

euro, introducendo una soglia minima inderogabile che si rivela manifestamente sproporzionata rispetto alla varietà delle condotte sanzionate.

In motivazione il Collegio ha rilevato come la norma in questione, dopo aver previsto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria stabilita nella misura proporzionale del 20 per cento del valore dei ricavi, l'art. 9, comma 2, del decreto dignità prosegue precisando che l'importo della sanzione non possa comunque essere inferiore a 50.000,00 euro per ogni violazione. La norma configura dunque un meccanismo sanzionatorio che combina una componente proporzionale con una soglia minima inderogabile, connotata da eccezionale severità, che segna il confine al di sotto del quale né l'autorità amministrativa né il giudice possono scendere.

Tale soglia, seppur inserita in un sistema formalmente flessibile, introduce una componente di fissità che finisce per neutralizzare la funzione calibratrice della componente proporzionale e per comprimere i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella commisurazione della pena, conducendo, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso.

Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

SERVIZI PUBBLICI

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 25 giugno 2025, n. 12640 \(Pres. Savoia, Est. Arata\)](#)

SERVIZI PUBBLICI - Fase di ammissione alla procedura - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

In tema di procedure a sportello per l'assegnazione di incentivi, il giudice amministrativo ha cognizione di legittimità sulla fase anteriore «d'ammissione alla procedura», non già su quella successiva di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando per conseguire il beneficio richiesto che appartiene al giudice ordinario.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

SERVIZI PUBBLICI - Discrezionalità amministrativa - Procedure di selezione - Criterio cronologico di presentazione delle domande - Insindacabilità.

In materia di finanziamenti pubblici, l'utilizzo del criterio cronologico di presentazione delle domande per la relativa selezione rientra nelle scelte discrezionali non sindacabili dell'amministrazione e non presenta profili di illegittimità, come precisato anche da Corte costituzionale, che, nel dichiarare la legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 (norma che prevede proprio l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la concessione del finanziamento disposta secondo il predetto ordine, ove le disponibilità finanziarie

siano insufficienti rispetto le domande presentate), ha precisato altresì che eventuali distorsioni verificatesi nell'ambito di tali procedure non sono riconducibili alla procedura a sportello in se e per se, ma sono strettamente connesse alle circostanze di fatto che ne caratterizzano l'attuazione.

Conformi: Corte Costituzionale, 14 novembre 2006, n. 375.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

SPORT

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza 10 luglio 2025, n. 13555 \(Pres. Dongiovanni, Est. Simone\)](#)

Sport – Atto amministrativo – Rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi” – Rito applicabile

Il comunicato ufficiale del Presidente della Lega nazionale professionisti Serie B n. 211 del 18 maggio 2025, con cui è stato disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi” non rientra tra gli atti comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Il ricorso proposto avverso detto comunicato non rientra, quindi, nel rito di cui all’art. 218 del d.l. n. 34/2020, tale per cui si deve procedere alla conversione in quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a..

Con l’ordinanza in rassegna, il T.a.r. del Lazio, nel pronunciarsi sul rito applicabile alla fattispecie, condividendo la prospettazione delle parti resistenti del giudizio e delle controinteressate, ha escluso che il ricorso proposto da una squadra di calcio avverso il comunicato ufficiale del Presidente della Lega nazionale professionisti Serie B, con cui è stato disposto il rinvio delle gare di play-out programmate “a data da destinarsi”, possa essere ricondotto nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020; ciò in quanto l’oggetto della controversia non consente di inquadrare la stessa tra quelle aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche di cui all’art. 12 ter dello Statuto del CONI posto che il rinvio delle gare di play-out non ha inciso in maniera diretta – ma semmai in maniera meramente indiretta - sulla partecipazione alla competizione sportiva.

Conformi: Non si riscontrano precedenti nei termini.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 15 luglio 2025, n. 13937 \(Pres. Dongiovanni – Est. Simone\)](#)

SPORT – Giustizia sportiva – Riparto di giurisdizione – Pregiudiziale sportiva

Con il sintagma “pregiudiziale sportiva” ci si riferisce ad una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport. La pregiudiziale – come noto - è sancita dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003,

il quale stabilisce che, solo dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, è possibile adire il giudice amministrativo per controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2. Essa non sancisce, quindi, una preclusione assoluta ad adire la magistratura statale, ma, piuttosto, una preclusione solo relativa, consistente nel previo e necessario esaurimento dell'iter della giustizia sportiva.

La giurisdizione amministrativa è vincolata alla pregiudiziale sportiva fintantoché esiste un rimedio nell'ordinamento sportivo, rimedio che deve essere esperito prima di adire il giudice amministrativo.

Conformi: tra gli altri Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 ottobre 2023, n. 8612.

STRANIERO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, ordinanza 5 giugno 2025, n. 3111 \(Pres. Arzillo, Est. Carrozzo\)](#)

STRANIERO - Ingresso e soggiorno - Competenza consolare per il rilascio dei visti - Deroga per casi particolari o giustificato motivo - Legittimità.

L' art. 5 del d.P.R. 394/199, nel prevedere che il rilascio dei visti di ingresso nel territorio dello Stato sia di competenza delle rappresentanze estere italiane a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero, contempla l'ipotesi di deroga per "casi particolari", nonché l'art. 6, comma 2 del Codice Visti Schengen Reg.(CE) N. 810/2009 del 13 luglio 2009 nel proprio ambito di competenza, ma comunque con portata ermeneutica espansiva, prevede l'ipotesi di deroga alla competenza consolare per giustificato motivo.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 25 giugno 2025, n. 12627 \(Pres. Arzillo, Est. Carrozzo\)](#)

STRANIERO - Ingresso e soggiorno - Visto per residenza elettiva - Sussistenza dei presupposti - È dovuto.

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

Conformi: TAR del Lazio, Roma, sez. III, 2024 n. 18244.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TRASPORTI E AUTOSERVIZI

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 4 agosto 2025, n. 15273 \(Pres. Stanizzi, Est. Vigliotti\)](#)

TRASPORTI e autoservizi - Attività di noleggio con conducente - Foglio di servizio elettronico - Archiviazione centralizzata dei dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - È illegittima

È illegittimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 226/2024, relativo al foglio di servizio elettronico per gli esercenti attività di noleggio con conducente, laddove prevede la raccolta e la conservazione per tre anni dei dati identificativi dei fruitori del servizio NCC, la loro archiviazione in una banca dati statale e l'accessibilità da parte di una pluralità di soggetti pubblici. Tale meccanismo, attuato senza previa valutazione d'impatto (DPIA) e senza disciplina legislativa di dettaglio, si pone in contrasto con i principi di necessità, minimizzazione, finalità e trasparenza stabiliti dal GDPR (artt. 5 e 6), nonché con l'art. 8 della Carta di Nizza. Il trattamento non risulta giustificato da esigenze pubbliche specifiche, non è previsto da una norma sufficientemente determinata e si espone al rischio di usi impropri, data l'indeterminatezza delle finalità.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la normativa nazionale non contempla - né direttamente né indirettamente - alcuna previsione che conferisca al Ministero il potere di istituire un sistema centralizzato di raccolta, conservazione e accesso ai dati personali degli utenti del servizio NCC. L'art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 si limita a prevedere che il foglio di servizio debba essere in formato elettronico, demandando al decreto ministeriale la definizione delle "specifiche" relative a tale formato, senza introdurre un obbligo di trasmissione telematica a una banca dati pubblica.

Conformi: cfr. le sentenze della sezione nn. 15272/2025, 15284/2025 e 15288/2025 del 4 agosto 2025.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TRASPORTI e autoservizi - Attività di noleggio con conducente - Foglio di servizio elettronico - Disposizioni conformative dell'attività degli NCC - Sono illegittime

E' illegittimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 226/2024, relativo al foglio di servizio elettronico per gli esercenti attività di noleggio con conducente, laddove prevede l'imposizione di vincoli temporali - quali l'intervallo minimo tra prenotazione e corsa - o organizzativi - come l'obbligo di coincidenza tra l'arrivo e la partenza delle corse - giacché si tratta di previsioni che modificano profondamente il modello operativo del servizio NCC, incidendo sull'autonomia imprenditoriale e sulla capacità di organizzazione della prestazione, peraltro

reintroducendo surrettiziamente vincoli di esercizio di cui è già stata accertata l'illegittimità costituzionale.

In motivazione, la Sezione ha precisato che il legislatore ha inteso attribuire all'Amministrazione un potere meramente tecnico di specificazione, limitato alla definizione delle caratteristiche funzionali e strutturali del foglio di servizio in formato elettronico. La *ratio* della disposizione risiede nell'intento di favorire la modernizzazione degli strumenti di controllo in un settore - quello del trasporto non di linea - particolarmente esposto a fenomeni di abusivismo e disomogeneità gestionale, senza tuttavia alterare i presupposti sostanziali di esercizio dell'attività, né pregiudicare l'autonomia organizzativa degli operatori economici.

Conformi: cfr. le coeve sentenze nn. 15272/2025, 15284/2025 e 15288/2025 del 4 agosto 2025.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

TRIBUTI

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 28 luglio 2025 n. 15039 \(Pres. Mele, Est. La Malfa\)](#)

TRIBUTI in genere - Credito d'imposta - Normativa applicabile - Periodo di imposta di riferimento

La spettanza del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n.145 del 2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento.

In motivazione, la Sezione ha chiarito che prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell'agevolazione deve essere compiutamente ed esclusivamente solo quello definito dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015.

Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.